




Regolamenti e norme per l'attività sportiva



Presentazione




Per lo sport del CSI, per le sue società sportive e i suoi operatori, è un momento estremamente favorevole. Non solo il desiderio di attività motorie e sportive continua a crescere in tutta Italia, ma essa si indirizza soprattutto verso modelli diversi rispetto al passato, meno rigidamente strutturati e meno esigenti. Il futuro, sostengono gli analisti, è dello sport che non annoia, non stressa, non distrugge il tempo libero; che consente di sprigionare gioia, divertimento, serenità; che ti regala emozioni forti, ma senza mangiarti l'anima. E quanto allo sport giovanile, visto dalla parte dei genitori quello che riscuote maggior successo è lo sport che educa ed aiuta a relazionarsi e a crescere. Ciò pur conservando all'attività i crismi della serietà, di un'efficacia tecnica che investe l'intero circuito allenamenti-gara.

Qualche osservatore... distratto pensa che ciò significhi inventare uno sport nuovo, uno sport che non c'è. Il CSI, invece, sa benissimo che quello sport esiste, e da tempo è nei suoi progetti e nelle sue attività; sa che miscelare con pari importanza rigore tecnico e flessibilità, impegno e ludicità, tensione agonistica e tensione formativa è possibile, anche se richiede più attenzione e più sforzo da parte degli operatori e delle società sportive. Questo modello va difeso, affermato, diffuso ed anche migliorato, se occorre.

E poiché, come afferma il "Progetto culturale e sportivo" dell'associazione, l'attività sportiva è il principio generativo della vita associativa e della sua "qualità", è da lì che bisogna partire per realizzare la mission del CSI.

Una pratica sportiva seria, ben organizzata, senza sbavature ha il suo fondamento nell'applicazione corretta, da parte di tutti, di regolamenti e norme tecniche. Gli uni e le altre sono ora disponibili nella loro versione aggiornata in questo volumetto. L'impostazione è quella tradizionale: una prima parte che raccoglie le norme di carattere generale su cui fondare una proposta sportiva ed educativa rispondente ai bisogni delle varie realtà territoriali; una seconda, che espone le modalità per praticare le principali discipline sportive, così da renderle maggiormente fruibili senza stravolgerne l'impianto e le regole del gioco; una terza, che racchiude il regolamento per la giustizia sportiva; una quarta con il regolamento generale dei campionati nazionali; infine una sezione dedicata al regolamento arbitrale.

La raccomandazione che accompagna questa ristampa è di non dare per scontato che tutto sia uguale alla precedente edizione. È importante invece leggerne le pagine con attenzione, per cogliervi i segni di novità dove ci sono, ma anche per rinfrescare l'attenzione su ciò che è rimasto immutato. In modo da trarne nuova ispirazione per concretizzare uno sport che si faccia cultura di vita, che promuova la persona, che costruisca nei giovani il capitale umano di domani, che contribuisca a costruire una società migliore.



1

Norme per
l'attività sportiva

2

Disposizioni regolamentari
per le discipline sportive

3




Regolamento per la giustizia
sportiva

4

Regolamento generale
dei campionati nazionali




5




Regolamento arbitrale



1

Norme per l'attività sportiva





PARTE PRIMA

NORME GENERALI

Titolo Primo

APPLICABILITÀ DELLE NORME

Art. 1 - Ambito di applicabilità delle norme

Le norme per l'attività sportiva nel CSI sono emanate dalla Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano e si applicano in tutte le attività e le manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione ad ogni livello: di Società, di Comitato territoriale, regionale, nazionale e internazionale.

Art. 2 - I Regolamenti tecnici delle attività sportive

Per lo svolgimento delle varie discipline sportive all'interno del CSI si utilizzano i relativi Regolamenti tecnici di gioco nell'edizione propria del Centro Sportivo Italiano.

Tali Regolamenti contengono:

- le regole di gioco e la relativa casistica;
- le decisioni ufficiali delle Federazioni internazionali fatte proprie dal CSI;
- le decisioni ufficiali della relativa Federazione nazionale fatte proprie dal CSI;
- le decisioni ufficiali del CSI.

Norma transitoria

Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI dei Regolamenti tecnici, si applicano le edizioni tipiche delle Federazioni Sportive Nazionali italiane degli stessi, con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale per l'attività sportiva e per quanto non in contrasto con le presenti Norme e con il Regolamento nazionale per la Giustizia sportiva.

Art. 3 - Prevalenza in caso di contrasto e contraddizione tra varie fonti normative

Nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:

1. lo Statuto del CSI;
2. le Norme per l'attività sportiva del CSI;
3. le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale e dalle Commissioni nazionali per le attività sportive del CSI;
4. i Regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI;

5. i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai sensi di quanto prescritto dal Titolo II;
6. i deliberati del CONI;
7. i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Titolo Secondo

L'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL CSI

LIVELLI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Art. 4 - I livelli dell'attività sportiva e le relative competenze

L'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano si svolge nei diversi livelli di seguito elencati, per ciascuno dei quali la competenza tecnica ed organizzativa compete alla struttura associativa a fianco indicata:

- attività internazionale: la Presidenza nazionale;
- attività nazionale: la Presidenza nazionale;
- attività regionale: i Comitati regionali;
- attività locale: i Comitati territoriali.

Art. 5 - Attività sportiva internazionale

L'attività sportiva internazionale delle Società sportive e degli atleti iscritti al CSI viene svolta, di norma, all'interno della FICEP e con le Federazioni, le società e gli atleti alla stessa affiliati, secondo quanto stabilito dai regolamenti della Federazione la cui applicazione nel territorio nazionale è di competenza della Presidenza nazionale del CSI.

Le strutture del CSI a tutti i livelli possono organizzare, e le Società sportive e gli atleti tesserati al CSI possono partecipare, ad altre manifestazioni internazionali anche con società, enti, associazioni e atleti non iscritti alla FICEP, purché l'organizzazione o la partecipazione siano stati preventivamente autorizzati dalla Presidenza nazionale, anche ai fini dell'estensione alle stesse della validità del tesseramento e della relativa copertura assicurativa.

Art. 6 - Attività sportiva nazionale

L'attività sportiva a livello nazionale è di esclusiva competenza della Presidenza nazionale del CSI.

Essa comprende:

- a) le fasi interregionali e le finali nazionali dei Campionati nazionali per tutte le discipline e categorie;
- b) le manifestazioni sportive istituzionali di carattere nazionale direttamente organizzate dalla Presidenza nazionale;
- c) le manifestazioni istituzionali alle quali partecipano Comitati, Società e atleti appartenenti a regioni diverse; queste ultime manifestazioni possono essere indette e organizzate

- anche da altre strutture dell'Associazione (Comitati regionali, Comitati territoriali, Società sportive) ma devono essere sempre preventivamente autorizzate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
- d) le manifestazioni a progetto promosse e organizzate direttamente dalla Presidenza nazionale.

L'amministrazione della giustizia sportiva per le manifestazioni nazionali è di competenza delle Commissioni Disciplinari Nazionali e della Commissione Giudicante Nazionale. Per le attività di cui alle lettere c) e d) la Direzione Tecnica Nazionale può, d'intesa col Presidente della Commissione Giudicante Nazionale, delegare le competenze relative alla giustizia sportiva alla Commissione Giudicante Regionale o alla Commissione Giudicante del Comitato organizzatore.

Art. 7 - Attività sportiva regionale

L'attività sportiva a livello regionale è di competenza dei rispettivi Comitati regionali del CSI.

Essa comprende:

- a) le fasi regionali dei Campionati nazionali per tutte le discipline e categorie;
- b) le manifestazioni sportive istituzionali di carattere regionale direttamente organizzate dal Comitato regionale;
- c) le manifestazioni istituzionali alle quali partecipano più Comitati della regione, indette e/o autorizzate dalla Direzione regionale e la cui organizzazione viene dalla stessa delegata ad uno dei Comitati partecipanti;
- d) altre manifestazioni alle quali partecipano società e atleti di diversi Comitati della regione; queste ultime manifestazioni possono essere direttamente indette e organizzate anche da Comitati o Società sportive della regione ma devono essere sempre preventivamente autorizzate dalla Direzione Tecnica Regionale;
- e) le manifestazioni a progetto promosse e organizzate direttamente dal Comitato regionale.

L'amministrazione della giustizia sportiva per le manifestazioni regionali è di competenza della Commissione Giudicante Regionale e dei rispettivi Giudici Unici o Commissioni Disciplinari.

Per le attività di cui alle lettere c) e d) la Direzione Tecnica Regionale può, d'intesa col Presidente della Commissione Giudicante Regionale, delegare le competenze relative alla giustizia sportiva alla Commissione Giudicante del Comitato territoriale organizzatore.

Art. 8 - Attività sportiva locale

L'attività sportiva a livello locale comprende tutte le manifestazioni sportive organizzate a livello di base.

La responsabilità tecnica ed organizzativa dell'attività locale spetta al Comitato competente per territorio.

L'attività a livello locale può essere organizzata direttamente dal Comitato CSI competente per territorio o da una delle Società sportive allo stesso iscritte secondo le modalità riportate nelle presenti Norme.

Art. 9 - Partecipazione all'attività sportiva locale

Le Società sportive partecipano all'attività sportiva locale organizzata dal Comitato territoriale del CSI al quale risultano iscritte.

È consentita, tuttavia, la partecipazione ad attività sportive organizzate da Comitati vicini per particolari motivi di carattere tecnico, organizzativo e logistico secondo i criteri stabiliti dal competente Consiglio regionale e previo nulla-osta rilasciato dal Comitato di appartenenza, salvo che per le discipline e/o categorie non svolte dal Comitato di appartenenza, per le quali è sufficiente una semplice informativa. Per le fasi locali dei Campionati nazionali si applicano le particolari norme previste dagli artt. 13 e 14.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E COMPETENZE ASSOCIATIVE

Art. 10 - Classificazione dell'attività sportiva

L'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano si suddivide in:

- Campionati nazionali;
- Attività istituzionale;
- Attività a progetto.

Art. 11 - Campionati nazionali

I Campionati nazionali costituiscono l'attività ufficiale del Centro Sportivo Italiano in applicazione del Progetto associativo e in ottemperanza dei programmi annuali approvati dal Consiglio nazionale.

I Campionati nazionali prevedono fasi locali, regionali, interregionali e le finali nazionali.

Art. 12 - Modalità organizzative per lo svolgimento dei Campionati nazionali

Le modalità organizzative dei Campionati nazionali vengono annualmente definite dalla Direzione Tecnica Nazionale secondo quanto previsto dal programma approvato dal Consiglio nazionale.

In particolare le varie fasi dei Campionati nazionali devono rispettare le indicazioni sulle categorie e le relative età degli atleti, i requisiti tecnici ed associativi minimi previsti per le Società partecipanti, le altre indicazioni di carattere tecnico ed organizzativo prescritte dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Per l'organizzazione di una fase locale dei Campionati nazionali, ciascun Comitato locale deve inoltre costituire ed attivare la Commissione per la disciplina sportiva interessata e la Commissione arbitri e giudici di gara di cui all'art. 74 dello Statuto e disporre del necessario numero di arbitri e/o giudici per lo svolgimento della manifestazione.

Il Comitato, inoltre, deve garantire la corretta amministrazione della giustizia sportiva, ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 93 e 94 dello Statuto, costituendo gli organi previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva.

L'approvazione dei singoli Regolamenti dei Campionati nazionali predisposti dai Comitati territoriali è di competenza della Direzione Tecnica Nazionale che può delegare per questa operazione le rispettive Direzioni Tecniche Regionali.

Art. 13 - Partecipazione alle fasi locali e regionali dei Campionati nazionali del CSI

La partecipazione alle fasi locali dei Campionati nazionali a livello locale è aperta a tutte le Società sportive affiliate al Comitato che possiedono i requisiti e sono nelle condizioni di rispettare le norme previste dal Regolamento emanato ai sensi di quanto previsto dal precedente art.12

Le Società sportive possono partecipare alle fasi locali dei Campionati nazionali con un numero illimitato di atleti e/o di squadre per ciascuna disciplina sportiva e categoria, fatti salvi i requisiti previsti dal Regolamento e le modalità di partecipazione contenute nelle presenti Norme.

L'ammissione alle fasi regionali è regolata dai rispettivi regolamenti.

Art. 14 - Diritto alla partecipazione

Tutte le Società sportive affiliate al CSI hanno il diritto di partecipare, coi propri atleti in regola col tesseramento e in possesso dei requisiti richiesti, alle fasi locali dei Campionati nazionali del CSI.

Qualora il Comitato di appartenenza non organizzi la fase locale del Campionato nazionale, deve assicurare la partecipazione delle proprie Società sportive come previsto dal precedente art. 9.

Art. 15 - Attività istituzionale del CSI

L'attività istituzionale del CSI comprende tutte le manifestazioni sportive di qualsiasi genere organizzate dalle varie strutture del CSI al di fuori delle varie fasi dei Campionati nazionali.

Art. 16 - Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale

L'attività istituzionale viene organizzata per rispondere a esigenze che non possono essere soddisfatte con l'organizzazione e la partecipazione ai Campionati nazionali.

Di norma, le categorie e i limiti di età di queste manifestazioni devono coincidere con quelli previsti annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale; i relativi regolamenti, però, possono contenere modifiche e deroghe che, nel rispetto dei criteri generali, aiutino e favoriscano lo svolgimento dell'attività.

I regolamenti delle varie manifestazioni possono prevedere vincoli, requisiti e iniziative di carattere tecnico ed associativo coerenti con l'iniziativa e finalizzati a raggiungere l'obiettivo fissato.

La partecipazione a queste attività, inoltre, può essere riservata a particolari categorie di Società e potrà prevedere limitazioni nel numero delle Società partecipanti e/o degli atleti e delle squadre che si possono iscrivere.

Art. 17 - Regolamenti per l'attività istituzionale

Per l'emanazione e l'approvazione dei regolamenti dell'attività vigono i seguenti criteri:

- attività a livello di Comitato: i regolamenti sono emanati dal Comitato o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica del Comitato; gli stessi vanno inviati alla Direzione Tecnica Regionale che, prima dell'inizio della manifestazione, può apportarvi le opportune e necessarie variazioni per renderli omogenei alle presenti norme; il regolamento si intende tacitamente approvato se la Direzione Tecnica Regionale non si pronuncia entro 10 giorni dall'invio dello stesso.
- attività a livello regionale: i regolamenti sono emanati dalla struttura associativa o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica Regionale; gli stessi vanno inviati alla Direzione Tecnica Nazionale che, prima dell'inizio della manifestazione, può apportarvi le opportune e necessarie variazioni per renderli omogenei alle presenti norme; il regolamento si intende tacitamente approvato se la Direzione Tecnica Nazionale non si pronuncia entro 10 giorni dall'invio dello stesso.
- attività a livello nazionale: i regolamenti sono emanati dalla struttura associativa o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 18 - Attività di progetto

L'attività di progetto comprende tutte le manifestazioni che non rientrano nei Campionati nazionali e nell'attività istituzionale, promosse e organizzate dalle strutture del CSI ad ogni livello e dalle singole Società sportive.

Le stesse possono essere rivolte a più società sportive o tenersi all'interno della società organizzatrice e si svolgono con modalità organizzative, criteri di partecipazione e norme regolamentari opportunamente progettati in funzione dei partecipanti e degli obiettivi che si intendono conseguire.

I relativi regolamenti sono approvati dalla Direzione Tecnica del Comitato di competenza.

Art. 19 - Regolamenti per l'attività sportiva

Lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive del CSI a tutti i livelli è regolato da un Regolamento che viene emanato dall'organo del CSI che indice ed organizza la manifestazione.

Il Regolamento deve contenere i seguenti elementi:

- indicazione dell'organo del CSI che indice ed organizza la manifestazione;
- la denominazione della manifestazione;
- la disciplina sportiva e le categorie previste;
- l'ambito (di società - locale - regionale - nazionale) nel quale la manifestazione stessa si svolge;
- l'indicazione sulla tipologia dell'attività: campionato nazionale con l'indicazione della relativa fase (locale - regionale - nazionale), istituzione, attività a progetto;
- le modalità i termini e le quote di iscrizione;
- la formula di svolgimento;
- altre indicazioni di carattere tecnico ed associativo relative alla manifestazione stessa.

I Regolamenti delle singole manifestazioni vanno approvati dagli organi del CSI a ciò deputati ai sensi di quanto previsto dai precedenti articoli.

Art. 20 - Tutela sanitaria per i partecipanti alle manifestazioni sportive del CSI

Ai sensi del D.M. 18.02.1982 (G.U. n° 63 del 5.3.82), in ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica:

- sono considerate come agonistiche tutte le fasi dei Campionati nazionali e, di norma, le attività istituzionali riservate ad atleti di 15 anni compiuti o quelle dove partecipano atleti sia al di sotto sia al di sopra dei 15 anni;
- sono considerate come non agonistiche tutte le attività riservate ad atleti che non abbiano compiuto ancora 15 anni, le attività a progetto nonché alcune specifiche attività istituzionali secondo quanto previsto dai relativi regolamenti.

Titolo Terzo

LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE DEL CSI

Art. 21 - Partecipazione all'attività sportiva: Società sportive

Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa.

All'attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal competente Consiglio regionale e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 9, 13, 14, 16.

Fatto salvo il requisito dell'affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.

Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI.

Art. 22 - Partecipazione all'attività sportiva: Atleti

Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 21, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.

Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 21.

Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti simili, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.

Art. 23 - Partecipazione all'attività sportiva: Dirigenti e Tecnici

Per i dirigenti e i tecnici delle Società sportive, ai fini della loro ammissione nei campi di gioco e della possibilità di potere svolgere i ruoli che i regolamenti delle singole manifestazioni assegnano loro, si applicano integralmente le norme previste per gli atleti dal precedente art. 22.

Art. 24 - Doppio tesseramento CSI-FSN e CSI-EPS

La partecipazione di Società sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Associata o ad un altro Ente di Promozione Sportiva, nonché di atleti tesserati per la stessa disciplina sportiva al CSI e ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Associata e al CSI e ad un altro Ente di Promozione Sportiva, è consentita nei termini, nei limiti e con le modalità previste dalle Convenzioni stipulate tra il CSI e la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Associata e tra il CSI e l'Ente di Promozione.

Fermi restando i limiti previsti dalle Convenzioni, i Regolamenti delle singole manifestazioni potranno prevedere criteri più restrittivi sia per le Società iscritte sia per gli atleti tesserati contemporaneamente per la stessa disciplina sportiva al CSI e alla relativa FSN/DA o al CSI e ad altro EPS.

Le medesime norme si applicano pure ai dirigenti e ai tecnici.

Art. 25 - Partecipazione alle attività sportive: eventuali limitazioni

Fermi restando i requisiti previsti dai singoli regolamenti, la partecipazione ai Campionati nazionali, limitatamente al livello locale, è aperta senza limitazioni a tutte le Società sportive affiliate al CSI.

A ciascuna di queste manifestazioni, pertanto, le Società sportive affiliate, fatti salvi i criteri previsti dal regolamento, possono iscrivere un numero illimitato di squadre e/o atleti per ciascuna disciplina sportiva e categoria.

Per quanto riguarda l'attività istituzionale, i singoli regolamenti potranno prevedere limitazioni, esclusioni, partecipazione ad inviti o riservata a società e/o atleti in possesso di particolari requisiti tecnici e/o associativi.

Art. 26 - Società partecipanti con più squadre nella stessa categoria

Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi

lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali. I Comitati territoriali possono derogare da questa norma per i Campionati che non qualificano squadre alle fasi regionali.

Art. 27 - Atleti, Dirigenti e Tecnici squalificati

Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Giustizia Sportiva.

Per quanto riguarda le squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o da altro Ente di Promozione Sportiva, le stesse hanno efficacia anche nell'attività del CSI nei limiti e con le modalità previste dalle eventuali Convenzioni.

Titolo Quarto

L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

ORGANISMI COMPETENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 28 - Organi responsabili dell'organizzazione delle attività sportive

La responsabilità sull'indizione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive spetta agli organi del CSI (Presidenza nazionale, Comitati regionali, Comitati territoriali) previsti per i vari livelli dell'attività stessa ai sensi del precedente art. 4.

Per i livelli internazionale e nazionale la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica Nazionale che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche nazionali e della Commissione nazionale arbitri e giudici di gara di cui all'art. 17 dello Statuto.

Per il livello regionale la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica Regionale che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche regionali e della Commissione regionale arbitri e giudici di gara di cui all'art. 47 dello Statuto.

Per l'attività del livello locale, sia per quella organizzata direttamente dal Comitato che per quella gestita dalle Società sportive allo stesso iscritte, la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica del Comitato che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche e della Commissione arbitri e giudici di gara di cui all'art. 74 dello Statuto.

Art. 29 - Composizione delle Commissioni locali per l'attività sportiva

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 74 dello Statuto, presso ogni Comitato territoriale vanno costituite le Commissioni tecniche: una per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata o per gruppi di discipline omogenee.

La loro composizione va strutturata in funzione delle esigenze del Comitato e delle risorse disponibili e può prevedere anche un loro funzionamento articolato su base territoriale (es. per Comitati zonali) o per settori di attività (es. per l'attività giovanile, per quella promozionale, per gli adulti...).

Le Commissioni tecniche sono nominate dal Consiglio del Comitato e restano in carica, di norma, per il periodo coincidente col mandato del Consiglio stesso, ferma restando la possibilità di sostituzioni e/o integrazioni all'inizio di ogni anno sportivo.

Di ciascuna Commissione fa parte il designatore degli arbitri, il cui compito può essere svolto anche collegialmente da più dirigenti.

La composizione delle Commissioni tecniche, nonché ogni altra modifica e/o integrazione, va comunicata al rispettivo Comitato regionale e alla Presidenza nazionale.

Art. 30 - Compiti delle Commissioni locali per l'attività sportiva

Ciascuna Commissione tecnica ha il compito di: studiare, promuovere, sviluppare e coordinare la specifica disciplina o attività sportiva cui è preposta in collaborazione con le altre strutture associative; redigere i regolamenti e i calendari delle manifestazioni locali; controllare l'andamento delle stesse e assumere ogni opportuna e necessaria decisione per il buon andamento dell'attività.

Le competenze relative all'omologazione delle gare, ai reclami, all'assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 dello Statuto sono di competenza degli organi di giustizia sportiva di cui all'art. 94 dello Statuto costituiti presso ciascun Comitato secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la giustizia sportiva.

Art. 31 - Norme particolari per lo svolgimento delle attività a livello locale

Il Direttore tecnico del Comitato può delegare i compiti specifici del controllo e della conduzione di alcune attività sportive svolte dal Comitato a livello locale e che si svolgono in zone limitate del territorio, per particolari categorie o all'interno di Società sportive, ad appositi comitati organizzatori.

In questi casi le competenze in ordine all'amministrazione della giustizia sportiva permangono tutte alla Commissione Giudicante del Comitato la quale opererà secondo quanto previsto dal Regolamento per la giustizia sportiva.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 32 - Iscrizioni alle attività

Per potere partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI, le Società devono aderire alle stesse mediante l'iscrizione, la quale va effettuata entro i termini e con le modalità indi-

cate dal regolamento della manifestazione; ove prevista va contestualmente versata la quota di iscrizione. Con l'iscrizione ogni Società deve fornire al Comitato tutte le notizie utili richieste dallo stesso per lo svolgimento dell'attività.

Art. 33 - Calendari

Al termine delle iscrizioni e prima dell'inizio dell'attività, il Comitato organizzatore formula il calendario della manifestazione.

Nella formulazione del calendario il Comitato terrà conto della disponibilità degli impianti a disposizione di ciascuna Società e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all'atto dell'iscrizione da ciascuna Società.

La disponibilità in uno specifico spazio-orario del campo per le gare da disputare in casa, espressa da una Società e accettata dal Comitato al momento dell'iscrizione per quanto possibile va sempre rispettata e non si potrà in alcun modo, in questi casi, tenere presenti esigenze e richieste, anche legittime, presentate dalle Società ospiti in sede di iscrizione. Il calendario è un atto amministrativo del Comitato organizzatore e non è quindi impugnabile davanti agli Organi giudicanti.

Art. 34 - Spostamenti di gare

La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni Comitato per la propria attività locale.

Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.

La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 35 - Rinvii di gare per motivi di forza maggiore

Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario, è possibile avanzare istanza di rinvio per motivi di forza maggiore.

Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto, per telegramma, fax o e-mail; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata.

Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Art. 36 - Il Comunicato Ufficiale

Ogni Comitato territoriale del CSI deve pubblicare un proprio Comunicato Ufficiale per le comunicazioni relative allo svolgimento delle varie attività sportive.

La forma del Comunicato Ufficiale può essere una delle seguenti:

- un Comunicato unico per le attività del Comitato articolato, ovviamente, in settori in base alle varie attività e alle singole discipline sportive;
- un Comunicato per ciascuna disciplina sportiva praticata all'interno del Comitato;
- un Comunicato per ogni singolo torneo o manifestazione.

Qualsiasi sia la formula prescelta tra quelle possibili, ogni Comunicato Ufficiale deve avere un numero progressivo e riportare la data di pubblicazione.

Art. 37 - Pubblicazione del Comunicato Ufficiale

Il Comunicato Ufficiale va pubblicato con scadenze predeterminate, di norma settimanali, preventivamente portate a conoscenza di tutte le Società interessate.

Il giorno di pubblicazione deve essere scelto in modo tale da garantire la massima trasparenza ed evitare disparità di trattamento tra i partecipanti.

Il Comunicato, pertanto, va pubblicato al termine di un turno di gara o di un gruppo di turni di gare e va evitata, per quanto possibile e fatti salvi i recuperi, una pubblicazione che ricada a metà d'una medesima giornata di gara.

Per le varie fasi dei Campionati nazionali, la Direzione Tecnica Nazionale o le rispettive Direzioni tecniche regionali potranno prevedere forme particolari di Comunicato Ufficiale che dovranno essere utilizzate dai Comitati interessati.

Art. 38 - Pubblicità, efficacia e presunzione di conoscenza del Comunicato Ufficiale

Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione che avviene mediante affissione dello stesso all'albo del Comitato.

L'affissione deve avvenire in una giornata di apertura della sede del Comitato e all'inizio dell'apertura dello stesso in modo che il Comunicato possa essere effettivamente conosciuto da quanti ne hanno interesse.

Il giorno e le modalità di pubblicazione del Comunicato devono essere preventivamente portate a conoscenza delle Società sportive interessate.

Il Comunicato Ufficiale deve essere messo a disposizione di tutte le Società interessate, concordandone le modalità all'inizio dell'anno, mediante una delle seguenti forme:

- distribuzione del Comunicato Ufficiale presso la sede del Comitato, dei Comitati zionali;
- in altri posti a ciò deputati;
- invio per posta;
- invio per fax;
- invio tramite posta elettronica;
- pubblicato sul sito internet.

La pubblicazione del Comunicato per via telematica deve avvenire con le modalità, i vincoli e i tempi descritti nel presente articolo e deve essere accompagnata dalla contestuale affissione dello stesso all'albo del Comitato.

Art. 39 - Comunicazioni urgenti

Se dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravve-

nuti motivi, effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, il competente organo del CSI provvederà ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.

Art. 40 - Norme per le attività regionali e nazionali

Le modalità di comunicazione per quanto riguarda le attività regionali e nazionali saranno rese note alle Società e agli atleti interessati prima dell'inizio delle relative manifestazioni. Tali comunicazioni, comunque, devono avvenire in maniera certa e rapida in modo da garantire lo svolgimento delle relative manifestazioni i cui tempi sono abbastanza limitati. Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale; tale pubblicazione deve essere contestuale a quella effettuata all'albo regionale e/o nazionale. Tale presunzione di conoscenza si applica solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'immediata efficacia delle decisioni e dei provvedimenti assunti in merito allo svolgimento dell'attività da parte dei competenti organi regionali e nazionali.

Art. 41 - Criteri per le comunicazioni

Le procedure e le formalità relative alle reciproche comunicazioni tra gli organi del CSI e le Società sportive devono garantire:

- la certezza che la comunicazione sia stata effettuata nei termini e con le modalità previste e sia stata ricevuta dagli interessati;
- la trasparenza di tutta l'operazione;
- la velocità e l'efficacia della comunicazione stessa.

Per questi motivi, ferma restando la centralità del Comunicato Ufficiale, nei rapporti tra organi del CSI e Società sportive, oltre ai mezzi tradizionali della posta e del telegramma, si possono utilizzare anche altri strumenti - quali sono il telefono, il fax e la posta elettronica - di comunicazione abbastanza certi per il buon fine della comunicazione e più celeri di quelli tradizionali.

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA: DEFINIZIONE E LIMITI DI APPLICABILITÀ

Art. 42 - Principio della responsabilità oggettiva

Ogni Società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell'attività sportiva.

Ogni Società, pertanto, deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione.

Art. 43 - Limiti dell'applicabilità nel CSI del principio della responsabilità oggettiva

Fermi restando gli obblighi e i doveri di cui al precedente articolo, le Società sportive del CSI non possono essere automaticamente chiamate a rispondere dei comportamenti dei propri tesserati e sostenitori in quanto la responsabilità deve essere considerata sempre personale.

Tuttavia, i successi e gli obiettivi conseguiti illecitamente, anche se per opera personale di un tesserato o di un sostenitore senza il coinvolgimento della Società o dei suoi dirigenti, vanno revocati da parte dei competenti organi associativi, i quali assumeranno i relativi provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili e, se del caso, anche della Società e/o dei suoi responsabili a tutti i livelli per scarsa vigilanza.

Il principio della responsabilità oggettiva, invece, verrà applicato, a giudizio degli Organi di giustizia sportiva dell'Associazione, laddove dovesse emergere una seppur tacita copertura o la conoscenza di comportamenti illeciti commessi da singoli tesserati o sostenitori.

Titolo Quinto

LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ

Art. 44 - Svolgimento delle gare

Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all'orario e nel campo previsti dal Calendario o dal Comunicato Ufficiale.

Art. 45 - Svolgimento delle gare: obblighi delle Società

Le Società sportive hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni alle quali hanno aderito.

La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d'una o più gare comporta i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento per la giustizia sportiva.

Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, le Società sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile.

Per migliore formazione possibile si intende la compagine che la Società schiera abitualmente in campo tenuto conto, oltre che delle normali scelte tecniche, anche degli eventuali correttivi di carattere associativo ed educativo che di norma la Società stessa usa fare nel corso dell'intera manifestazione.

Art. 46 - La Società ospitante

Si definisce come ospitante la Società che gioca la gara nel proprio campo di gioco o in quello che la stessa mette a disposizione per giocarvi le gare casalinghe. La Società ospi-

tante nel calendario di gara è indicata al primo posto e alla stessa competono le incombenze, i diritti ed i doveri di cui agli articoli seguenti.

Qualora la gara si disputi in un impianto messo a disposizione dal Comitato organizzatore o comune nell'uso a più Società, il ruolo di Società ospitante viene automaticamente attribuito a quella prima nominata nel calendario delle gare.

Art. 47 - Obblighi e doveri della Società ospitante prima della gara

In occasione della disputa d'una gara la Società ospitante deve:

- verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
- verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
- verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
- prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
- accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
- accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.

Art. 48 - Obblighi e doveri della Società ospitante durante la gara

Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri.

In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme.

Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.

Art. 49 - Obblighi e doveri della Società ospitante dopo la gara

Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.

In particolare la Società ospitante deve accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.

Art. 50 - Applicabilità degli obblighi delle Società ospitanti

Gli obblighi propri delle Società ospitanti di cui ai precedenti articoli si intendono tali anche per le Società prime nominate nei calendari di gara e definite ospitanti ai sensi del secondo comma dell'art. 46, se e in quanto applicabili.

Queste Società dovranno attivarsi per mettere in pratica quanto prescritto dai precedenti articoli; per quanto attiene alla valutazione sugli adempimenti non espletati per motivi oggettivi legati al non potere interferire su una struttura della quale non si ha la disponibilità esclusiva si pronunceranno, volta per volta, i competenti Organi di giustizia sportiva.

Art. 51 - Obbligo del cambio delle maglie di colore confondibile

In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (ad es. in occasione di spareggi o fasi finali).

Tale obbligo compete alla squadra prima nominata in calendario sempre che ambedue le squadre indossino i colori segnalati all'atto dell'iscrizione e riportati sui Comunicati Ufficiali; in caso contrario l'obbligo di cambiare le maglie ricade sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli notificati al Comitato organizzatore e portati a conoscenza delle altre Società tramite la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

Il mancato cambio delle maglie, se comporta la non disputa della gara, produrrà per la squadra in difetto, la perdita della stessa con le modalità di cui al successivo art. 98.

Per la Pallavolo queste norme vanno intese come indicazione e non come obbligo.

Art. 52 - Gare in campo neutro

Per le gare disputate in campo neutro si osserveranno le seguenti disposizioni:

- se la gara si disputa in campo neutro per squalifica e/o indisponibilità del campo di gioco della Società prima nominata in calendario, la stessa assume e svolge tutti i compiti e gli obblighi propri della Società ospitante, fatta salva l'osservanza di specifiche disposizioni imposte dalla Società proprietaria o concessionaria dell'impianto che non contrastino e siano coerenti con quanto prescritto dagli articoli precedenti;
- se la gara si disputa in campo neutro perché trattasi di spareggio o di fase finale d'una manifestazione, gli oneri e gli obblighi di cui agli articoli precedenti, fatto salvo l'obbligo del cambio delle maglie che compete sempre alla squadra prima nominata in calendario, ricadono sul Comitato organizzatore il quale, peraltro, può delegarli, tutti o in parte, ad altri enti iscritti al CSI o a singoli tesserati, ivi comprese una o ambedue le Società partecipanti alla gara.

Art. 53 - Tornei locali con responsabilità sull'impianto del Comitato organizzatore

Nei tornei locali per i quali l'impianto è messo a disposizione dal Comitato organizzatore, si considerano "ospitanti" le squadre prime nominate e su di esse incombono i doveri e gli adempimenti di cui all'art. 47, fatte salve le incombenze proprie di chi gestisce o garantisce l'uso dell'impianto.

PRESENTAZIONE IN CAMPO E FORMALITÀ PRE-GARA

Art. 54 - Orario di inizio delle gare

Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel Calendario e pubblicato sul Comunicato Ufficiale.

Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all'orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere conto dell'eventualità che il campo sia a quell'orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.

Art. 55 - Presentazione in campo delle squadre

Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito dal calendario.

Art. 56 - Tempo d'attesa

Il tempo d'attesa è quello previsto per ogni disciplina sportiva dai rispettivi regolamenti tecnici.

Tuttavia i Comitati del CSI possono fissare tempi d'attesa di durata diversa tenendo conto, anche, dei problemi organizzativi e delle effettive disponibilità dei campi di gioco.

Tale decisione va portata a conoscenza di tutte le Società sportive all'inizio dell'anno sportivo o della singola manifestazione.

Per le fasi regionali e interregionali il tempo d'attesa è fissato per tutte le discipline sportive e per ogni categoria in 60 minuti.

Per i concentramenti e le finali nazionali saranno volta per volta stabilite e comunicate le opportune disposizioni.

Le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara se entro il termine previsto per il tempo d'attesa saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all'arbitro con gli atleti in tenuta di gara.

Art. 57 - Modalità per i reclami relativi al tempo d'attesa

La decisione sull'osservanza da parte delle due squadre del tempo d'attesa spetta all'arbitro o al primo arbitro.

La squadra che ritiene di essere arrivata per tempo sul campo di gioco, qualora l'arbitro non la ammetta a disputare la gara può fare valere le sue ragioni solo ed esclusivamente mediante la proposizione d'un reclamo.

La squadra già presente sul campo e che ritenga che la squadra avversaria sia giunta oltre lo scadere del tempo d'attesa, non può rifiutarsi di disputare la gara se l'arbitro decide in tal senso ma può presentare allo stesso, prima dell'inizio del gioco, una riserva scritta, a firma del dirigente accompagnatore o del capitano.

Qualora alla riserva, che non costituisce preannuncio di reclamo, voglia far seguire la pro-

posizione d'un reclamo, deve seguire l'iter prescritto (preannuncio e invio delle motivazioni).

Non è possibile proporre reclamo in merito all'inosservanza da parte dell'arbitro del tempo d'attesa, qualora non sia stata presentata allo stesso, prima dell'inizio della gara, la riserva scritta di cui ai commi precedenti.

Art. 58 - Abbigliamento delle squadre

In occasione delle gare gli atleti devono indossare la divisa di gioco prevista dalle norme proprie di ciascuna disciplina sportiva.

La foggia, i colori e la numerazione delle divise di gioco devono essere quelle previste dai regolamenti e in caso di difformità l'arbitro può disporre la non ammissione al gioco degli atleti in difetto.

I regolamenti delle singole manifestazioni potranno prevedere che sulla divisa di gioco sia applicato il logo ufficiale del CSI o quello specifico della manifestazione.

Le divise di gara possono recare oltre al nome della Società sportiva, scritte o loghi anche promo-pubblicitari. Sono vietati scritte, loghi o messaggi di natura politica o non coerenti con lo Statuto e i Regolamenti del CSI e con le eventuali norme emanate dal CONI.

Sulle divise di gioco, le squadre vincitrici la fase locale, regionale e nazionale dei Campionati nazionali, possono applicare nel corso di tutto il successivo anno sportivo, il relativo scudetto.

Art. 59 - Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara

Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.

L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.

L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva.

Art. 60 - Tessere CSI

Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera va presentata all'arbitro per il relativo controllo.

Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara.

Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali, mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall'ufficio tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente.

Art. 61 - Documenti di riconoscimento

Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara - atleti, dirigenti, tecnici - devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:

1. attraverso uno dei seguenti documenti con foto: carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
2. attraverso la tessera CSI con foto. Tale modalità di riconoscimento è consentita sempre e a tutti i livelli dell'attività, (salvo diversa esplicita prescrizione del regolamento della singola manifestazione) per gli atleti che non abbiano compiuto 15 anni;
3. attraverso la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza o la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;
4. mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento; tale modalità di riconoscimento vale soltanto per l'attività a livello locale.

Nelle fasi regionali e nazionali, in sede di accreditamento e previa verifica della posizione di tesseramento e della situazione anagrafica, può essere rilasciata ad ogni partecipante una speciale tessera di accredito che certifica a tutti gli effetti il tesseramento CSI e l'identità personale.

Art. 62 - Verifica degli elenchi e dei documenti

Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi.

In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.

In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.

Art. 63 - Riconoscimento dei partecipanti alla gara

Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri partecipano al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.

Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive. Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio appositamente previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.

Art. 64 - Atleti e Dirigenti assenti al riconoscimento

Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi, al momento del loro effettivo arrivo.

Art. 65 - Integrazione o cambiamento degli elenchi

Prima dell'inizio della gara, le squadre possono chiedere all'arbitro di modificare o integrare gli elenchi già consegnati anche se è già stato effettuato il riconoscimento, ferme restando le limitazioni e i tempi di scadenza previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

In ogni caso l'arbitro provvederà ad identificare gli atleti da inserire nell'elenco alla presenza del capitano dell'altra squadra e ad apportare le relative correzioni sugli elenchi sia nella copia che è rimasta in suo possesso sia in quella già consegnata alla squadra avversaria.

Art. 66 - Controllo dei documenti da parte delle Società

Ogni Società sportiva, oltre che assistere al riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti dell'altra squadra, può chiedere all'arbitro di esaminare direttamente, tramite un proprio dirigente, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento della squadra avversaria.

Può anche, in questa occasione, avanzare rilievi, dubbi o perplessità sulla documentazione prodotta dall'altra squadra; sugli stessi decide immediatamente l'arbitro o, in presenza di più arbitri, il primo arbitro sentiti gli altri ufficiali di gara.

Le Società che non ritengono risolti da tali decisioni i motivi di dubbio avanzati possono preannunciare reclamo agli Organi giudicanti e chiedere, se lo ritengono opportuno, che l'arbitro trattenga la documentazione prodotta perché possa essere esaminata in sede di reclamo.

In tal caso l'arbitro si regolerà nel modo seguente:

- tratterrà le tessere CSI, o i relativi documenti sostitutivi, e le allegherà al referto rilasciando una ricevuta alla Società interessata;
- per quanto attiene ai documenti di riconoscimento prenderà opportuna nota dei loro estremi e degli altri elementi utili (Ufficio che ha rilasciato il documento, numero e data del rilascio, funzionario che ha sottoscritto il documento...). Inviterà quindi, la Società a produrre gli stessi, o copia degli stessi, nel primo giorno feriale utile successivo al Comitato CSI di competenza. La mancata produzione di tali documenti comporta per la Società l'assunzione dei provvedimenti relativi alla rinuncia a gara, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei suoi responsabili.

Art. 67 - Numero minimo di giocatori per dare inizio e proseguire una gara

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti sulla possibilità che uno o più giocatori possano presentarsi a gara iniziata ed essere ammessi al gioco, ogni gara può essere iniziata solo se ciascuna delle due squadre è presente, entro lo scadere del tempo d'attesa previsto, con il numero minimo di giocatori previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive.

In caso contrario l'arbitro non darà inizio alla gara, lascerà libere le squadre e riferirà quanto avvenuto sul rapporto di gara per le conseguenti decisioni che saranno assunte dagli Organi giudicanti.

Se una squadra si trovasse in condizioni di non poter proseguire una gara già iniziata per il venir meno del numero minimo degli atleti necessario per iniziare il gioco, così come previsto dal Regolamento tecnico della disciplina sportiva cui si riferisce, saranno assunti i provvedimenti previsti nel medesimo regolamento.

Art. 68 - Prelievi coattivi

Il Comitato organizzatore può disporre che una o ambedue le Società partecipanti ad una gara regolarizzino la loro posizione debitoria mediante un prelievo coattivo che sarà effettuato con le modalità e nei termini previsti dai rispettivi regolamenti delle manifestazioni.

Art. 69 - Tassa gara

Qualora il regolamento della manifestazione preveda il versamento d'una tassa gara, il Comitato organizzatore deve prevedere, nel regolamento della manifestazione, le modalità di versamento e le relative eventuali sanzioni.

Art. 70 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

Qualora lo ritenga necessario l'arbitro, o il primo arbitro in caso di presenza di più arbitri, può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione.

Si applicano, in questi casi, le norme tecniche previste nei regolamenti delle singole discipline sportive.

I CAMPI DI GIOCO E LE ATTREZZATURE SPORTIVE

Art. 71 - Campi di gioco e attrezzature

Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni e nell'arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo Regolamento.

Per manifestazioni di più elevato livello tecnico, o per alcune fasi delle stesse successive a quella locale, il Regolamento della manifestazione può prevedere per i campi di gioco e le attrezzature standard minimi qualitativi e quantitativi più elevati di quelli previsti dal suddetto Regolamento.

Art. 72 - Regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature

La regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature si intende per comprovata dal momento in cui i calendari del CSI prevedono sugli stessi la disputa di manifestazioni ufficiali.

La responsabilità della regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature spetta alla Società ospitante, secondo quanto stabilito dai precedenti artt. 47/53.

Art. 73 - Irregolarità dei campi di gioco e delle attrezzature

Qualora gli arbitri riscontrassero, prima della disputa della gara e anche su segnalazione di una o di entrambe le Società, eventuali irregolarità nel campo di gioco e/o nelle attrezzature, devono invitare la Società ospitante a intervenire per regolarizzare la situazione.

Qualora ciò non fosse fatto o, malgrado l'intervento, non fosse possibile porre rimedio alle irregolarità riscontrate, se le stesse superano la tolleranza prevista dai Regolamenti, gli arbitri non daranno inizio alla gara e descriveranno quanto accaduto nel referto di gara.

Spetta agli Organi giudicanti deliberare in merito e assumere ogni decisione opportuna e necessaria.

Art. 74 - Rilievi sulla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature

Le Società hanno il diritto di esaminare e verificare, prima dell'inizio della gara, il campo di gioco, l'arredamento previsto e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della gara in programma. Qualora riscontrassero anomalie o irregolarità devono subito segnalare ciò agli arbitri.

In merito alla fondatezza dei rilievi avanzati da una delle due Società la decisione spetta esclusivamente all'arbitro o agli arbitri designati per dirigere la gara; in caso di difformità di giudizio prevale sempre la decisione del 1° arbitro.

Art. 75 - Reclami per la irregolarità dei campi di gioco e delle attrezzature

Se i rilievi in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature risultano fondati, l'arbitro invita la Società ospitante o i responsabili dell'impianto a provvedere immediatamente e comunque entro un termine congruo che consenta lo svolgimento della gara. Tale termine, che deve tenere conto delle situazioni obiettive (ad esempio l'avanzare dell'oscurità o gli orari dei mezzi pubblici per il rientro in sede della squadra ospite, oppure altre gare programmate nello stesso impianto e altri impegni arbitrali nella stessa giornata degli arbitri designati), non può essere superiore alle 2 ore.

Qualora invece i rilievi presentati in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non vengano riconosciuti fondati o se gli interventi effettuati, a giudizio della Società che aveva mosso i rilievi, non fossero ritenuti sufficienti a eliminare l'irregolarità riscontrata,

la stessa non può rifiutarsi di partecipare alla gara se viene così deciso dall'arbitro. La Società può, tuttavia, presentare all'arbitro, a firma del dirigente accompagnatore ufficiale o, in mancanza, del capitano della squadra, una riserva scritta alla quale deve fare seguire tutti gli adempimenti previsti dalle procedure del regolamento di giustizia sportiva per i reclami, ivi compreso il preannuncio non potendosi considerare tale la riserva scritta. Qualora l'irregolarità venga riscontrata nel corso della gara e se la stessa non poteva essere constatata prima, la riserva va presentata all'atto della scoperta dell'irregolarità. I reclami sulla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non preceduti dalla riserva scritta, da presentarsi nei tempi e con le procedure di cui ai precedenti commi, sono inammissibili.

Art. 76 - Campi impraticabili

Qualora lo stato dell'impianto o la situazione atmosferica facessero intravedere la possibilità che il campo risultasse impraticabile, l'arbitro, prima di dare inizio alla gara, deve accertarsi della praticabilità del terreno di gioco.

Tale controllo deve essere fatto assieme ai capitani e con le modalità previste da ciascun Regolamento tecnico delle varie discipline.

Se il campo risulta impraticabile si aspetterà per il tempo massimo di attesa previsto, e comunque per almeno 30 minuti, allo scadere del quale sarà fatta una nuova verifica con le modalità sopra descritte.

Se è possibile reperire un altro campo regolamentare, l'arbitro potrà far disputare la gara sullo stesso e le squadre non potranno opporsi.

Permanendo l'impraticabilità e non essendoci altri campi regolamentari e disponibili nei pressi, l'arbitro rinverrà la gara e lascerà libere le squadre.

Qualora giunti sull'impianto si ritenesse difficile, se non impossibile, che il terreno di gioco possa risultare praticabile, subito o entro i 30 minuti massimi d'attesa previsti, l'arbitro potrà esentare le squadre dall'indossare la tenuta di gara ma effettuerà lo stesso il riconoscimento dei giocatori che potranno così presentarsi anche senza la tenuta di gioco.

ASSENZA E SOSTITUZIONE DELL'ARBITRO DESIGNATO

Art. 77 - Svolgimento delle formalità pre-gara in assenza dell'arbitro designato

Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo uno degli arbitri designati, le operazioni di controllo dei documenti e di riconoscimento dei partecipanti alla gara verranno effettuate dagli altri arbitri designati già presenti sul campo con le modalità previste per ogni singola disciplina sportiva.

Nel medesimo modo si procederà, se necessario, per decidere sulla regolarità delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco.

In caso di assenza di tutto il collegio arbitrale o dell'unico arbitro designato per dirigere la gara ci si regolerà secondo quanto disposto dal successivo art. 79.

Art. 78 - Sostituzione di un arbitro

Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa.

Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori. Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo lo stesso verrà sostituito nel ruolo per il quale era stato designato con le modalità previste nei regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 79 - Assenza dell'unico arbitro designato

Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo l'arbitro designato o nessuno degli arbitri designati, i dirigenti delle due Società devono attivarsi con tutti i mezzi a loro disposizione per reperire almeno un arbitro CSI che possa garantire lo svolgimento della gara.

Mentre viene svolta tale ricerca, due dirigenti, uno per ciascuna delle due squadre, provvedono al controllo degli elenchi e dei documenti ed effettuano insieme il riconoscimento degli atleti.

Parimenti i due dirigenti, nei casi in cui ciò fosse necessario, decidono su quanto è di competenza degli arbitri in merito alla regolarità delle attrezzature e alla praticabilità del campo.

Se allo scadere del tempo d'attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come segue:

- le due squadre si accordano per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia possibilmente tesserata CSI; tale accordo è obbligatorio per le categorie stabilite nei regolamenti delle singole discipline sportive dai rispettivi Comitati CSI;
- per le categorie in cui non ricorre l'obbligo dell'accordo di cui al punto precedente, la gara verrà rinviata e la Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore gli elenchi e il verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente.

Qualora una squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la stessa sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste.

Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani. Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che l'arbitro designato, con le modalità di cui ai commi precedenti, deve consegnare al Comitato organizzatore o agli elenchi che la Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve recapitare al medesimo Comitato qualora la gara, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi.

Art. 80 - Sostituzione degli arbitri nel corso d'una gara

Qualora nel corso d'una gara uno o più arbitri non siano nelle condizioni di proseguire l'arbitraggio, gli stessi verranno sostituiti o surrogati con le modalità previste dai regolamenti

delle singole discipline sportive e fermo restando l'obiettivo di proseguire e portare a termine la gara.

SVOLGIMENTO DELLE GARE

Art. 81 - Responsabilità dell'ordine pubblico

Durante lo svolgimento delle gare, la responsabilità dell'ordine pubblico spetta alla Società ospitante, o prima nominata in calendario, con le precisazioni e le limitazioni di cui ai precedenti articoli riguardanti le Società ospitanti.

Tuttavia la squadra ospitata potrà essere ritenuta responsabile per il comportamento dei propri sostenitori e, in caso di intemperanze degli stessi, dovrà attivamente adoperarsi affinché cessino le irregolarità, senza delegare tale compito alla squadra ospitante responsabile dell'ordine pubblico.

Spetta comunque, in ogni caso, alla Società prima nominata in calendario, la cura e la responsabilità dell'ammissione nel recinto di gioco solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti autorizzati e la vigilanza che questa norma venga rispettata per l'intera durata della gara.

Art. 82 - Persone ammesse sul campo di gioco

Durante lo svolgimento delle gare sul campo di gioco sono ammesse, solo ed esclusivamente, le seguenti persone:

- per ciascuna delle due Società le sole persone indicate nell'elenco giocatori consegnato agli arbitri;
- i commissari di campo e gli osservatori arbitrali dietro esibizione alla Società prima nominata nel calendario della tessera CSI e della designazione ricevuta;
- i componenti il consiglio e la presidenza del Comitato e la commissione tecnica della disciplina interessata, dietro esibizione della tessera CSI riportante la loro qualifica.

Hanno inoltre libero accesso al campo il dirigente addetto all'arbitro della squadra ospitante, gli addetti all'impianto per svolgere le mansioni loro proprie e i rappresentanti della forza pubblica se presenti per servizio.

Art. 83 - Ingresso sul campo di gioco

Qualche minuto prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, l'arbitro inviterà i partecipanti ad entrare in campo.

L'ingresso in campo, i preliminari della gara, il saluto fra gli atleti e al pubblico avverranno secondo i protocolli previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive e delle norme emanate in proposito dagli organi del CSI.

Art. 84 - Inizio del gioco

Ultimate tutte le formalità proprie di ciascuna disciplina sportiva, l'arbitro darà inizio al gioco con le forme previste dai vari Regolamenti tecnici.

Art. 85 - Persone in campo durante le gare

Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.

Art. 86 - Svolgimento del compito di dirigente accompagnatore e di allenatore

Per lo svolgimento dei compiti di dirigente accompagnatore ufficiale e di allenatore i Comitati potranno prevedere l'iscrizione ai relativi Albi del CSI.
In tal caso gli interessati devono esibire la relativa tessera che ne accerta la qualifica.

Art. 87 - Divieto di abbandono del campo di gara

Nessuno dei partecipanti alla gara - dirigenti, tecnici, giocatori titolari e riserve - può abbandonare il terreno di gioco nel corso della partita senza il permesso dell'arbitro, o del primo arbitro.

Nei confronti di coloro che abbandonano il campo senza avere chiesto ed ottenuto tale permesso verranno assunti i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

SOSTITUZIONI DEI GIOCATORI

Art. 88 - Sostituzioni

Le sostituzioni dei giocatori dovranno avvenire come previsto nei Regolamenti Tecnici di gioco di ogni disciplina.

Art. 89 - Sostituzioni dei giocatori che partecipano in deroga all'età prevista

Se il regolamento d'una manifestazione prevede che può contemporaneamente essere schierato sul campo soltanto un certo numero di giocatori di età inferiore o superiore rispetto a quella prevista per la categoria interessata, l'ingresso in campo d'un giocatore di riserva in situazione di deroga può avvenire soltanto se con la sua sostituzione continua ad essere rispettato il limite massimo, previsto dal regolamento, di giocatori di una squadra in situazione di deroga presenti contemporaneamente sul campo.

Responsabile del rispetto di tale norma è l'arbitro il quale, oltre che impedire le sostituzioni irregolari, potrà assumere, se il caso lo richiede, i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti delle squadre che mostrano di non osservare con la necessaria attenzione tale norma o, peggio, tentano di eluderla.

Art. 90 - Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali

Le Società devono porre la massima attenzione nell'effettuare le sostituzioni con le modalità previste, per ciascuna disciplina sportiva, dagli articoli precedenti. Tuttavia responsabile della regolarità delle sostituzioni è sempre il collegio arbitrale o l'arbitro a cui spetta verifi-

care, prima di autorizzare una sostituzione, che la stessa avvenga nel rispetto delle norme di cui gli articoli precedenti.

Pertanto, qualora l'Organo cui compete l'omologazione della gara riscontri, dal referto, che è stata effettuata una sostituzione irregolare, disporrà la ripetizione della gara assumendo nei confronti della Società in difetto i dovuti provvedimenti per la sua negligenza.

Se invece risulterà che la sostituzione irregolare è stata effettuata con dolo o carpando la buona fede dell'arbitro o degli arbitri, la squadra in difetto sarà punita con la perdita della gara.

SOSPENSIONE DELLE GARE

Art. 91 - Impraticabilità del campo di gioco sopravvenuta nel corso della gara

Se durante la disputa d'una gara il terreno di gioco diventa impraticabile, l'arbitro, constatato ciò unitamente ai due capitani delle squadre, sospende il gioco e invita le squadre a rimanere a disposizione per un periodo di 30 minuti al termine del quale ricontrolla, con le modalità previste dal Regolamento tecnico, assieme ai capitani il terreno di gioco.

Se lo stesso risulta praticabile la gara riprende dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa, in caso contrario l'arbitro dichiarerà sospesa la gara e lascerà libere le squadre.

Art. 92 - Irregolarità delle attrezzature di gioco sopravvenuta nel corso della gara

Se durante la disputa d'una gara le attrezzature di gioco, per motivi sopravvenuti, risultassero non più regolari, l'arbitro sospende la gara e invita la squadra ospitante, o prima nominata nel calendario se ciò le compete, a provvedere per rimettere in funzione le attrezzature medesime.

Se entro 30 minuti la situazione viene risolta, la gara riprende dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa; in caso contrario, scaduti i 30 minuti, l'arbitro dichiarerà la gara sospesa e lascerà libere le squadre.

In questi casi ogni decisione in merito alla gara sospesa e alle relative responsabilità è di competenza dell'Organo giudicante.

Art. 93 - Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 94 - Sospensione della gara per fatti gravi

Qualora per motivi gravi e imprevedibili o per quanto stia avvenendo sia in campo sia fuori dal campo, il contesto e il clima venutisi a creare non consentano più il corretto e imparziale proseguimento della gara, l'arbitro, sentiti i suoi collaboratori, se presenti, può sospendere la gara.

La decisione di sospendere la gara va assunta se vi sono reali e concreti pericoli di incolumità per gli ufficiali di gara, i giocatori, i dirigenti e il pubblico e se vengono a mancare le condizioni per continuare a dirigere la gara garantendo la corretta e imparziale applicazione del regolamento.

L'arbitro, pertanto, prima di sospendere la gara deve porre in essere tutti gli accorgimenti che riportino in campo il clima normale per una gara e deve assumere tutte le necessarie decisioni che rasserenino gli animi e allontanino dal campo di gioco i responsabili dei problemi sopravvenuti.

Sulla sussistenza dei motivi che hanno indotto l'arbitro a sospendere la gara e sulla responsabilità di essi si pronuncia l'Organo giudicante che delibererà di conseguenza.

Art. 95 - Gara sospesa e proseguita pro-forma

Se l'arbitro ritenga che una gara debba essere sospesa perché, secondo quanto previsto dall'articolo precedente, siano venuti a mancare i requisiti necessari per il suo regolare svolgimento e per l'imparzialità dell'arbitraggio e tuttavia ritenga che la sospensione stessa possa causare problemi maggiori e più gravi, può ritenere la gara sospesa in quel momento e proseguirla pro-forma per motivi di forza maggiore.

In questi casi l'arbitro deve consultarsi coi propri collaboratori ufficiali, se presenti, e decidere insieme a loro sia sulla sussistenza degli elementi per sospendere la gara e sia sull'opportunità di proseguirla pro-forma.

Deve anche, se possibile e se lo ritiene prudente ed opportuno, avvertire della sua decisione il capitano della squadra non responsabile di quanto sta accadendo in campo.

Dal momento della sospensione e della decisione di proseguire la gara pro-forma sono nulle a tutti gli effetti le risultanze tecniche della gara; sono invece validi i provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro a carico dei giocatori, dei dirigenti, dei tecnici e dei sostenitori di ambedue le Società, con esclusione di quelli che l'arbitro dichiarerà esplicitamente nel rapporto di gara di avere assunto solo ed esclusivamente per riportare la calma nel campo.

La valutazione sulla sussistenza delle motivazioni per il proseguimento pro-forma della gara, nonché ogni opportuna valutazione sui provvedimenti disciplinari, ivi compresi quelli non assunti dall'arbitro a causa della situazione venutasi a creare, spetta all'Organo giudicante che assumerà in merito le conseguenti decisioni.

RINUNCE E RITIRI DA UNA MANIFESTAZIONE

Art. 96 - Rinuncia alla disputa d'una gara

Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:

- a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;

- b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
- c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l'entità stabilita dal regolamento della manifestazione.

Art. 97 - Esclusione dalla competizione e dalla classifica finale per somma di rinunce

Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica finale.

Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.

I Regolamenti delle singole manifestazioni possono prevedere anche altri criteri per l'esclusione dal proseguimento del torneo delle squadre che non prendono parte a particolari iniziative che lo stesso prevede.

Art. 98 - Rinunce preventive

Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.

In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.

Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 96 con esclusione delle sanzioni accessorie (commi b e c).

Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

Art. 99 - Rinunce durante le fasi finali

Nelle fasi finali delle manifestazioni a livello locale, in tutte le fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta l'esclusione dalla manifestazione. Permane nella discrezionalità del competente organo di giustizia sportiva l'applicazione, anche parziale, delle sanzioni accessorie.

Art. 100 - Mancata presentazione in campo

Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva (GU o CD) che possono assumere una delle seguenti decisioni:

- accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, nel contempo, a porre a carico della Società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla Società avversaria;
- accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 96 con esclusione delle sanzioni accessorie (commi b e c) e, ai fini della quantificazione del nume-

ro delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%;

- non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall'art. 96.

Avverso la decisione del GU o CD è ammessa istanza del riesame secondo quanto previsto dal Regolamento per la Giustizia sportiva.

Art. 101 - Numero insufficiente degli atleti d'una squadra all'inizio di una gara

Qualora una squadra non possa iniziare la disputa d'una gara non potendo schierare in campo il numero minimo di atleti previsto, per ciascuna disciplina sportiva, dall'art. 66, nei suoi confronti sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 96, con esclusione delle sanzioni accessorie (commi b e c).

Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia non va calcolata.

Art. 102 - Ritiro dal campo nel corso di una gara

Il ritiro dal campo nel corso d'una gara verrà considerato come una rinuncia e comporta pertanto la gara persa e tutti i provvedimenti accessori previsti dall'art. 96.

Inoltre, nei confronti del capitano e del dirigente accompagnatore verranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 103 - Ritiro d'una squadra da una manifestazione - Provvedimenti amministrativi

In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi restando i provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura amministrativa saranno così regolate:

- a) se la squadra si ritira prima dell'inizio della manifestazione, la stessa perderà solamente la quota di iscrizione versata;
- b) se la squadra si ritira dopo l'inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le quote versate (iscrizione, cauzione, eventuali acconti tasse gara);
- c) se il ritiro avviene quando una squadra debba ancora disputare fino a tre gare, vigono le norme previste dal precedente art. 97.

Il Comitato organizzatore può disporre una riduzione delle sanzioni economiche suddette in considerazione delle motivazioni addotte dalla Società per la rinuncia.

Art. 104 - Ritiro d'una squadra da una manifestazione - Provvedimenti tecnici

In caso di ritiro o di esclusione di una squadra da una manifestazione, verranno adottati i seguenti provvedimenti di natura tecnica:

- se il ritiro o l'esclusione avvengono durante il girone di andata, tutte le gare verranno annullate e la squadra verrà esclusa dalla classifica finale della manifestazione; sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati;

- se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo l'inizio dei girone di ritorno, vengono considerate valide tutte le gare disputate fino a qual momento dalla squadra rinunciataria o esclusa; le rimanenti gare previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con le modalità di cui al precedente art. 96; la squadra rinunciataria o esclusa non verrà inserita nella classifica finale della manifestazione.

Titolo Sesto

ARBITRI E GIUDICI - OSSERVATORI - COMMISSARI - REFERTI E RAPPORTI DI GARA

GLI ARBITRI E I GIUDICI, GLI OSSERVATORI, I COMMISSARI

Art. 105 - Gli Arbitri e i Giudici di gara

Le gare devono essere arbitrate da un arbitro o, se previsto dai Regolamenti tecnici delle varie discipline, da un collegio arbitrale; tutti gli ufficiali di gara devono essere regolarmente abilitati secondo le norme previste dal Regolamento degli arbitri e dei giudici di gara emanato dal Consiglio nazionale del CSI e designati per la direzione della gara dagli organismi associativi a ciò preposti.

Art. 106 - Compiti degli Arbitri prima della gara

Gli arbitri devono presentarsi in campo almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara.

Arrivati sul campo devono qualificarsi e farsi riconoscere sia dagli addetti all'impianto sia dai dirigenti delle due Società, esibendo, se richiesti, la tessera e la designazione.

Devono subito recarsi nel proprio spogliatoio, indossare la divisa e sollecitare le squadre a presentare gli elenchi e a compiere nei tempi dovuti le formalità pre-gara.

Art. 107 - Divisa e distintivo

Nel corso della direzione della gara, gli arbitri devono indossare la divisa ufficiale nella foggia stabilita dal CSI e recante il distintivo dell'Associazione.

Gli arbitri appartenenti al ruolo regionale/nazionale possono aggiungere al distintivo ufficiale del CSI, quello specifico del ruolo di appartenenza.

Tale aggiunta è obbligatoria quando gli stessi sono designati nella loro qualità di arbitri regionali/nazionali.

In caso di necessità, se non fosse possibile indossare la divisa per intero, è comunque obbligatorio portare il distintivo.

È assolutamente vietato indossare divise di foggia o colore diversi da quelli ufficiali o recanti distintivi e insegne che non siano del CSI.

Gli arbitri delle Federazioni che arbitrano nel CSI in virtù di quanto previsto dalle vigenti

Convenzioni indossano, durante la gara, la divisa e il distintivo della Federazione Sportiva Nazionale per la quale sono tesserati.

Art. 108 - Compiti degli Arbitri al termine della gara

Al termine della gara gli arbitri provvedono, innanzitutto, a riconsegnare ai dirigenti accompagnatori di ciascuna squadra, o in mancanza ai capitani, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento ricevuti, assieme agli elenchi, prima dell'inizio della gara.

Nelle gare dove è previsto consegnano, inoltre, la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti nel corso della gara.

Ricevono, inoltre, le osservazioni scritte se le stesse vengono compilate sul campo da una o da ambedue le squadre che hanno disputato l'incontro ed eventuali preannunci di reclamo.

Se richiesti, rilasciano ricevuta dei documenti e degli atti che vengono loro consegnati dalla Società nonché delle eventuali somme incassate.

Prima di lasciare l'impianto, si accertano che il dopo partita si svolga regolarmente e senza incidenti e, se necessario, intervengono per risolvere eventuali problemi delle due squadre.

Art. 109 - Rapporti tra gli Arbitri e i partecipanti alla gara

I rapporti tra gli arbitri e i partecipanti alla gara devono essere improntati al rispetto e alla collaborazione reciproca, tenuto conto che l'arbitro rappresenta per tutta la durata della gara il CSI a tutti gli effetti.

Il rapporto tra gli arbitri e i partecipanti alla gara inizia dall'arrivo degli arbitri nell'impianto di gioco e termina nel momento in cui essi lo abbandonano.

Gli arbitri daranno sempre il tu agli atleti al di sotto dei 16 anni e, se possibile, nel corso del riconoscimento e della gara li chiameranno per nome.

Per gli atleti di età superiore, gli arbitri utilizzeranno in linea di massima il lei usando il tu laddove le circostanze lo consentano o lo esigano.

Gli atleti e i dirigenti in linea di massima si rivolgeranno agli arbitri col lei usando, tuttavia, il tu in caso di conoscenza e di familiarità associativa con gli stessi.

Si deve sempre evitare che nel corso della gara, nel rivolgersi a vicenda, non si tenga conto dei rapporti che esistono al di fuori del campo e si assumano atteggiamenti solo formali.

Gli arbitri, comunque, devono sempre astenersi, specie al termine della gara, dal pronunciare giudizi di qualsiasi genere sulla gara stessa o anticipare i contenuti del loro rapporto di gara.

Art. 110 - Gli Osservatori arbitrali

Gli Osservatori arbitrali hanno il compito di verificare le capacità tecniche ed associative degli arbitri nel corso dello svolgimento del loro servizio arbitrale. Vengono individuati dalla Commissione Arbitri e Giudici del Comitato tra gli arbitri tutors e tra gli arbitri in attività, in possesso delle necessarie competenze associative, tecniche e personali.

Vengono designati dalla Commissione Arbitri e Giudici per visionare gli arbitri e aiutarli a svolgere meglio il loro ruolo; in tale prospettiva non hanno compiti meramente ispettivi né funzioni di selezione del corpo arbitrale del Comitato.

Secondo il prudente giudizio della Commissione Arbitri e Giudici, la loro designazione potrà essere portata preventivamente a conoscenza dell'arbitro da visionare; in tal caso l'Osservatore si qualificherà col collega prima della gara e ne seguirà l'andamento.

Qualora la Commissione ritenesse di non dovere preavvertire l'arbitro della presenza dell'Osservatore, lo stesso si qualificherà col collega a fine partita.

Gli Osservatori arbitrali, dietro esibizione della tessera e della designazione, hanno titolo a entrare nel terreno di gioco.

Gli stessi riferiscono per iscritto dell'osservazione compiuta alla Commissione Arbitri e Giudici.

Qualora lo ritenessero opportuno, possono inviare un loro rapporto agli Organi di giustizia sportiva cui compete omologare la gara cui hanno assistito; tali Organi, peraltro, anche in assenza d'un loro rapporto, possono richiederlo se lo ritengono utile ed opportuno.

Art. 111 - I Commissari di campo

I Commissari di campo hanno il compito di verificare il corretto andamento delle varie attività e controllare che lo svolgimento delle gare avvenga secondo le norme del CSI e con l'osservanza delle disposizioni emanate dal Comitato organizzatore.

Vengono designati dalla Commissione preposta alla disciplina specifica che li sceglierà tra i suoi componenti o tra altri dirigenti del CSI qualificati e competenti dal punto di vista tecnico ed associativo.

I Commissari di campo devono qualificarsi subito con gli arbitri, con le squadre e con gli addetti all'impianto, hanno libero accesso nel terreno di gioco e possono assumere tutte le necessarie ed opportune decisioni che, nel rispetto delle norme e dei regolamenti, siano ritenute dagli stessi necessarie per un corretto andamento della gara.

Qualora la Commissione che li ha designati lo ritenga necessario ed opportuno, essi possono svolgere il loro compito in maniera riservata; in questo non si qualificheranno tranne che non lo ritengano necessario per evitare problemi più seri o per salvaguardare l'incolumità degli arbitri o dei partecipanti alla gara.

I Commissari di campo redigono sempre un rapporto per iscritto sul compito svolto, da fare pervenire alla Commissione che li ha designati e, se del caso, al competente Organo di giustizia sportiva il quale, peraltro, può sempre chiedere una loro relazione o ascoltarli.

REFERTI - RAPPORTI DI GARA - OSSERVAZIONI DELLE SOCIETÀ

Art. 112 - Il referto di gara

Il referto è un documento sul quale viene annotato lo svolgimento della gara secondo quanto previsto e stabilito dal relativo Regolamento tecnico. La responsabilità della corretta compilazione del referto di gara ricade sull'arbitro, se costui è solo a dirigere la gara, o sul collegio arbitrale nel suo complesso; la compilazione materiale viene effettuata da un tesserato secondo quanto previsto dai Regolamenti delle singole discipline.

Art. 113 - Il rapporto di gara

Il rapporto di gara è la relazione complessiva sull'andamento della partita che l'arbitro, o il collegio arbitrale, redige per l'Organo giudicante.

Il rapporto di gara viene redatto in un modulo predisposto o nella specifica parte del referto; in esso vanno riportate tutte le notizie inerenti lo svolgimento della gara, il comportamento delle squadre e dei singoli giocatori e dirigenti, i provvedimenti disciplinari assunti, gli incidenti accaduti, nonché ogni altra notizia utile per l'Organo giudicante che deve omologare la gara e assumere i relativi provvedimenti disciplinari.

Nel relazionare quanto avvenuto, gli arbitri devono limitarsi strettamente al racconto dei fatti così come essi li hanno visti, riportando fedelmente le frasi sentite e anche le eventuali espressioni ingiuriose usate nei confronti loro, degli avversari o degli Organi del CSI, astenendosi dal commentare in qualsiasi modo fatti, frasi ed episodi della gara.

La responsabilità della compilazione del rapporto di gara è dell'arbitro e, in caso di più arbitri, del primo arbitro.

Art. 114 - Le osservazioni delle Società

Al termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra potranno consegnare all'arbitro osservazioni scritte attinenti all'incontro medesimo, che saranno trasmesse all'Organo giudicante unitamente al rapporto arbitrale.

Dette osservazioni potranno anche essere direttamente trasmesse all'Organo giudicante entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara.

Le osservazioni scritte non costituiscono né riserva scritta né preannuncio agli effetti di una eventuale interposizione di reclamo.

I Comitati cureranno di fornire alle Società sportive appositi modelli per la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 115 - Consegna del referto e degli altri documenti

L'arbitro, o il primo arbitro, di norma entro le ore 20:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara, o comunque entro il giorno precedente la riunione degli Organi giudicanti, deve consegnare o fare pervenire al Comitato organizzatore:

- 1) il referto di gara e il rapporto di gara;
- 2) gli elenchi dei partecipanti alla gara di ambedue le Società;
- 3) la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti durante la gara;
- 4) le osservazioni scritte di cui al precedente articolo se presentate da ambedue o da una delle Società;
- 5) eventuali preannunci di reclamo;
- 6) ogni altro documento attinente alla gara.

In caso di urgenza e in base alle istruzioni ricevute, l'arbitro deve anticipare il tempo della consegna anche facendo precedere la documentazione relativa alla gara da una comunicazione effettuata per le vie brevi.

Art. 116 - Scheda dei provvedimenti disciplinari

Nelle discipline sportive dove ciò sia previsto l'arbitro riporta in una apposita scheda i prov-

vedimenti disciplinari assunti, nel corso della gara, nei confronti dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti e la consegna a fine gara al dirigente accompagnatore o, in difetto, al capitano di ciascuna delle due squadre partecipanti all'incontro.

I provvedimenti riportati sulla scheda fanno fede per l'applicazione dell'automatismo delle sanzioni, laddove previsto.

Art. 117 - Modalità per la consegna del referto e relative responsabilità

Per la consegna del referto e dei documenti allo stesso allegati e per l'eventuale comunicazione del risultato qualora ciò sia previsto, l'arbitro deve strettamente attenersi alle norme organizzative e alle istruzioni ricevute unitamente alla designazione.

Poiché il mancato arrivo d'un referto arbitrale può comportare l'irregolare svolgimento d'una manifestazione e mettere quindi in crisi l'organizzazione del Comitato, nei confronti degli arbitri che non consegnano il referto, lo consegnano in ritardo o con modalità diverse dalle istruzioni ricevute, saranno assunti i consequenziali necessari provvedimenti disciplinari.

Art. 118 - Supplemento di referto o del rapporto-gara

Qualora lo ritenesse necessario, l'Organo giudicante può chiedere agli arbitri, o soltanto a qualcuno di loro, di integrare con un supplemento scritto quanto già riferito nel referto o nel rapporto di gara.

Oltre che per iscritto, tale integrazione può essere fatta anche oralmente davanti l'Organo giudicante se così lo stesso ha previsto e disposto.

Titolo Settimo

OMOLOGAZIONE DELLE GARE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

DURATA E RISULTATI DELLE GARE

Art. 119 - Durata delle gare

La durata delle gare per ogni disciplina e categoria all'interno dell'attività del CSI è quella prevista nelle apposite norme relative alle discipline sportive e riportata nei regolamenti delle singole manifestazioni.

Art. 120 - Risultati delle gare

I risultati delle gare, regolamentati dalle specifiche norme delle singole discipline sportive per ogni gara vengono certificati dall'arbitro, o dal collegio arbitrale, attraverso il referto e il rapporto di gara.

OMOLOGAZIONE DELLE GARE

Art. 121 - Organi competenti ad omologare le gare

Sono competenti ad omologare le gare gli Organi di giustizia sportiva previsti, ai diversi livelli e per le varie tipologie di attività, dal Regolamento per la giustizia sportiva.

Art. 122 - Esame del referto e del rapporto di gara e relativi adempimenti

Esaminati il referto e il rapporto di gara, l'Organo giudicante competente può assumere una delle seguenti decisioni:

- a) omologare la gara;
- b) sospendere l'omologazione della gara disponendo accertamenti sullo svolgimento della stessa;
- c) sospendere l'omologazione della gara in presenza di un preannuncio di reclamo in attesa di ricevere le relative motivazioni.

Art. 123 - Criteri generali per l'omologazione delle gare

Per procedere all'omologazione d'una gara, l'Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che la stessa si sia svolta regolarmente e che vi abbiano partecipato atleti tesserati e rientranti nelle norme stabilite dal regolamento della manifestazione.

Per ogni gara, a prescindere dalla disciplina sportiva e dalla categoria, vanno verificati preliminarmente i seguenti aspetti:

- la gara deve essere stata arbitrata dall'arbitro o dal collegio arbitrale designati dagli Organi competenti del CSI; qualora l'arbitro o uno degli arbitri designati, non si sia presentato in campo, è necessario verificare che siano state rispettate le indicazioni previste dalle presenti Norme per la relativa sostituzione;
- alla gara devono avere preso parte atleti tesserati al CSI;
- dal referto e dal rapporto di gara deve chiaramente emergere che sono state rispettate tutte le condizioni di carattere tecnico ed organizzativo necessarie per il corretto andamento della gara.

Art. 124 - Sospensione dell'omologazione per accertamenti

Qualora dall'esame del referto e del rapporto di gara nonché dei documenti agli stessi allegati, emergessero problemi relativi all'omologazione della gara e l'Organo giudicante non fosse in grado, allo stato dei documenti in suo possesso, di decidere in merito, può deliberare la sospensione dell'omologazione della gara disponendo, nel contempo, di svolgere gli opportuni e necessari accertamenti.

La sospensione dell'omologazione della gara non si estende, ovviamente, anche agli eventuali provvedimenti disciplinari per i quali l'Organo giudicante delibererà con effetto immediato.

Qualora, invece, gli accertamenti riguardassero anche il comportamento e le responsabilità delle Società, dei dirigenti e dei giocatori e l'Organo giudicante non fosse, alla luce dei

soli documenti in suo possesso, nella condizione di assumere tutti i necessari provvedimenti, può disporre provvedimenti cautelativi nei confronti dei responsabili chiaramente identificati nonché dei dirigenti e del capitano della squadra alla quale può essere ricondotta la responsabilità di particolari e gravi fatti, in attesa di quantificare, esperiti gli opportuni accertamenti, le relative sanzioni.

Art. 125 - Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo

In presenza di un preannuncio di reclamo, presentato nelle forme e nei termini prescritti dal Regolamento di giustizia sportiva, l'Organo giudicante disporrà la sospensione dell'omologazione della gara, fatti salvi i provvedimenti disciplinari che vanno, invece, assunti subito. Ricevute le motivazioni del reclamo, l'Organo giudicante delibererà nel merito dello stesso. Trascorso un congruo periodo senza che pervenga il reclamo, l'Organo giudicante dichiarerà il reclamo stesso rinunciato e procederà all'omologazione della gara.

Art. 126 - Verifica della posizione dei partecipanti alle gare

L'Organo giudicante può sempre procedere, d'ufficio e anche in seguito a segnalazioni pervenute allo stesso, alla verifica delle situazioni dei partecipanti alle gare ancora da omologare.

Fatto salvo ciò, qualora uno dei partecipanti alla gara non abbia esibito la tessera CSI e sia stato ammesso lo stesso a giocare, prima dell'omologazione l'Organo giudicante deve provvedere a controllare la sua situazione in merito al tesseramento al CSI per l'anno in corso.

Art. 127 - Annullamento dell'omologazione per autotutela

Qualora un Organo giudicante abbia proceduto all'omologazione d'una gara, la quale andava sospesa per presentazione d'un preannuncio di reclamo non portato, per errore materiale, a conoscenza dell'Organo stesso, può disporre, per il principio dell'autotutela, l'annullamento dell'omologazione già pubblicata nel Comunicato Ufficiale e attendere, per decidere nel merito, le motivazioni del relativo reclamo.

Analogamente, qualora le motivazioni d'un reclamo pervenissero all'Organo giudicante dopo che lo stesso, ritenendo i termini trascorsi infruttuosamente, abbia già proceduto all'omologazione della gara, se il reclamo stesso è stato spedito con le formalità ed entro i termini previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva, l'omologazione già disposta va annullata per il principio dell'autotutela e l'Organo medesimo si pronuncerà sul merito del reclamo.

Art. 128 - Gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore

Per le gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore, quali ad esempio impraticabilità del campo di gioco, sopravvenuta irregolarità delle attrezzature, smarrimento o non utilizzabilità dei palloni di gara, infortunio o malore occorsi ad un arbitro senza la possibilità di sostituire lo stesso secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, oscurità sopravvenuta durante il corso della gara, guasto o non perfetto funzionamento dell'impianto d'illu-

minazione..., l'Organo giudicante deve, innanzitutto, valutare se la responsabilità del mancato proseguimento della gara debba essere imputata ad una delle due squadre e, in particolare, alla squadra ospitante o prima nominata nel calendario.

L'organo giudicante, quindi, procederà ad assegnare persa la gara alla squadra ritenuta responsabile del mancato proseguimento della stessa, salvi ulteriori provvedimenti a suo carico.

Qualora, invece, tale responsabilità non sia ascrivibile a nessuna delle due squadre, fatti salvi eventuali provvedimenti per sanzionare incuria o leggerezza, dispone la ripetizione della gara.

Art. 129 - Gare interrotte o sospese per motivi occorsi durante il gioco

Per le gare sospese o interrotte per gravi motivi occorsi durante il loro svolgimento, l'Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni per interrompere il gioco.

Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e delicate, non erano così gravi da impedire il proseguimento della gara o che l'arbitro, prima di decidere di sospendere la stessa, non ha esperito tutti i tentativi possibili né ha assunto le decisioni necessarie per riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara, fatti salvi ovviamente tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto. Se, invece, la decisione dell'arbitro risulta corretta e necessaria, assegnerà la gara persa alla squadra i cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni per interrompere la partita e assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili di quanto avvenuto.

Art. 130 - Gare sospese e proseguite pro-forma

Per la gara sospesa e proseguita pro-forma, l'Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni perché venisse assunta tale decisione.

Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e delicate, non erano così gravi per assumere una così delicata decisione e che l'arbitro non ha esperito tutti i tentativi possibili né ha assunto le decisioni necessarie per riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara, fatti salvi ovviamente tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto.

Se, invece, la decisione dell'arbitro risulta corretta e necessaria, assegnerà la gara persa alla squadra i cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni per interrompere la partita e assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili di quanto avvenuto.

Qualora l'arbitro non abbia ritenuto, per prudenza o altri gravi motivi, di informare il capitano della squadra avversaria della sua decisione di proseguire la gara pro-forma gli eventuali provvedimenti a carico dei tesserati della stessa dovranno essere assunti considerando la particolare situazione che si era venuta a creare in campo.

Non sono ovviamente da prendersi in considerazione e non vanno quindi sanzionati eventuali provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro in via prudenziale.

Art. 131 - Gare alle quali hanno partecipato atleti di età superiore

Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età superiore a quella prevista dal regolamento della manifestazione, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

Art. 132 - Gare alle quali hanno partecipato atleti di età inferiore

Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età inferiore a quella prevista dal regolamento della manifestazione, saranno omologate col risultato conseguito sul campo, fatti salvi eventuali provvedimenti nei confronti della Società, dei suoi dirigenti e dell'atleta in questione.

Art. 133 - Gare alle quali hanno partecipato atleti squalificati

Le gare alle quali hanno preso parte atleti squalificati, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

Per le modalità con cui scontare le squalifiche valgono le norme del Regolamento per la giustizia sportiva.

Art. 134 - Gare alle quali hanno partecipato atleti non tesserati

Le gare alle quali hanno preso parte atleti non tesserati al CSI per la specifica disciplina sportiva in favore della Società per la quale hanno giocato in data antecedente alla gara in questione, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

Art. 135 - Dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati

La presenza in panchina o nel campo di gioco di dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati al CSI, non comporta la perdita della gara per la loro Società.

In questi casi la gara sarà omologata col risultato conseguito sul campo e saranno assunti i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che hanno commesso tale infrazione, del capitano della squadra e della stessa Società.

Art. 136 - Atleti in posizione di doppio tesseramento CSI-FSN, CSI-DA, CSI-EPS

Qualora venga accertato, d'ufficio o su reclamo di parte, che abbia partecipato ad una gara un atleta tesserato per la stessa disciplina ad una Società del CSI e ad una Società affiliata alla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata, diversa da quella del CSI, o tesserato ad una sola Società iscritta sia al CSI sia alla FSN o alla DA ma con modalità e tempi difforni da quelli previsti dalle relative Convenzioni, saranno assunti dall'Organo giudicante competente i seguenti provvedimenti:

- a) se risulta valido il tesseramento a favore della Società del CSI, la gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo e nei confronti dell'atleta e della sua Società potranno essere assunti gli opportuni provvedimenti disciplinari;
 - b) se risulta valido il tesseramento a favore della Società federale, la gara verrà data persa alla Società per la quale ha gareggiato l'atleta in posizione di doppio tesseramento e la relativa deliberazione va trasmessa alla competente FSN/DA, con le modalità previste dalla Convenzione, per i provvedimenti a carico dell'atleta stesso;
 - c) se risulta non valido nessuno dei due tesseramenti la gara verrà data persa alla Società per la quale ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare.
- Analogamente ci si comporterà in caso di doppio tesseramento col CSI e con un altro EPS qualora ciò sia previsto dal regolamento della manifestazione.

Art. 137 - Irregolarità formali e provvedimenti consequenziali

Eventuali irregolarità formali avvenute nel corso d'una gara, quali ad esempio l'errata compilazione del referto di gara o di parte di esso, non costituiscono motivazione valida per la non omologazione della gara sempre che dall'esame degli atti e dei documenti inerenti la gara risulti che la stessa si sia svolta in maniera regolare.

Se ad una gara ha partecipato un atleta che non ha esibito la tessera CSI e risulti poi tesserato, la gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo.

Se ad una gara ha partecipato un atleta non riconosciuto dall'arbitro con nessuna delle modalità previste dall'art. 61 e tuttavia ammesso al gioco, se dagli accertamenti disposti e svolti successivamente alla gara risulti la sua esatta identità e la sua regolare posizione in merito alla gara disputata, la stessa verrà omologata col risultato conseguito sul campo.

Art. 138 - Irregolarità delle procedure e relative responsabilità

Se nel corso d'una gara sono avvenute delle irregolarità procedurali che ne inficiano la regolarità, se le stesse sono riconducibili alla responsabilità di una delle due Società, la stessa avrà gara persa.

Se però la responsabilità di tali procedure è ascrivibile all'arbitro, o ad uno degli arbitri, cui compete per regolamento fare rispettare le norme di gioco, la gara va ripetuta, fatti salvi i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni.

Tuttavia, se dall'esame della documentazione in suo possesso l'Organo giudicante deduca il dolo da parte della Società responsabile dell'infrazione, delibererà di dare gara persa alla stessa.

Art. 139 - Provvedimenti relativi alle gare già omologate

Non è possibile intervenire per modificare il risultato d'una gara già omologata anche se, successivamente, sia stata scoperta ed accertata l'irregolare partecipazione alla stessa di atleti in posizione irregolare. In questi casi la squadra in difetto verrà penalizzata di 1 punto per ogni gara alla quale abbiano partecipato atleti la cui posizione irregolare sia stata scoperta ed accertata dopo l'omologazione delle stesse. Fermo restando ciò, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto se ciò sarà ritenuto opportuno e necessario.

Art. 140 - Gare date perse ad ambedue le squadre

Una gara può essere data persa ad ambedue le squadre in uno dei seguenti casi:

- a) mancata presentazione in campo di entrambe;
- b) ritardata presentazione in campo di entrambe;
- c) numero insufficiente di atleti di entrambe prima o durante la gara;
- d) mancata messa a disposizione dei palloni da parte di entrambe;
- e) irregolare presenza in entrambe le squadre di atleti in una delle posizioni che, a norma degli articoli precedenti, comporta la perdita della gara;
- f) responsabilità di incidenti o altri fatti avvenuti nel corso della gara riconducibili ad entrambe le squadre.

Fatta salva la decisione di dare gara persa ad entrambe le squadre, per quanto attiene ai provvedimenti accessori, ivi compresi i punti di penalizzazione nella classifica, l'Organo giudicante valuterà separatamente la posizione delle due Società decidendo di conseguenza.

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 141 - Modalità per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società, dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti partecipanti alle attività del CSI sono irrogati, ai vari livelli, con le modalità, le norme e le limitazioni e dagli Organismi previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva, approvato dal Consiglio nazionale in esecuzione di quanto previsto dall'art. 94 dello Statuto.

Art. 142 - Efficacia dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari vengono pubblicati sul Comunicato Ufficiale e si intendono da tutti conosciuti contestualmente al Comunicato Ufficiale stesso, secondo quanto previsto, per i vari livelli dell'attività, dalle presenti Norme.

La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale, salvo diversa e motivata disposizione degli organismi di Giustizia sportiva o da quanto previsto, in deroga, dai Regolamenti locali.

Tuttavia i Regolamenti tecnici delle singole discipline possono prevedere delle squalifiche automatiche per una sola giornata effettiva di gara, al raggiungimento di una serie di ammonizioni o in seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari, come meglio previsto nei regolamenti suddetti.

Art. 143 - Comunicazioni urgenti dei provvedimenti disciplinari

Per garantire il corretto andamento dell'attività e per essere certi che i provvedimenti disciplinari abbiano efficacia a partire dalla prima gara immediatamente successiva alla data della loro assunzione, gli stessi possono essere notificati agli interessati con le procedure previste per le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 38-41 e con l'indicazione, nella comunicazione stessa, della data di efficacia del provvedimento.

Art. 144 - Assunzione dei provvedimenti disciplinari nelle finali e in particolari manifestazioni

Nelle fasi finali d'una manifestazione, nelle fasi regionali e in quelle nazionali, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 142, l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

I regolamenti di tali manifestazioni, inoltre, possono prevedere ulteriori automatismi delle sanzioni.

Titolo Ottavo

LE CLASSIFICHE

MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Art. 145 - Compilazione delle classifiche

Le classifiche vanno compilate secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive assegnando a ciascuna squadra i punti prescritti in virtù dei risultati conseguiti dalla stessa sul campo o per vittorie ottenute in seguito a pronunce degli Organi di giustizia sportiva.

Le classifiche tengono conto anche delle detrazioni e delle penalizzazioni inflitte a ogni squadra dai competenti Organi disciplinari.

Le strutture del CSI ai vari livelli nonché gli eventuali Comitati organizzatori non possono effettuare interventi di nessun genere sulle classifiche delle manifestazioni organizzate.

Art. 146 - Modalità per le classifiche

I Regolamenti delle singole manifestazioni devono indicare chiaramente le modalità scelte per assegnare i punti nelle gare e, di conseguenza, per compilare le classifiche.

Tali modalità possono essere scelte solo ed esclusivamente tra quelle previste per le singole discipline sportive, devono essere preventivamente portate a conoscenza delle Società partecipanti e non possono essere modificate nel corso della manifestazione.

Art. 147 - Pubblicazione delle classifiche

Tutte le classifiche, ivi comprese quelle riguardanti la Coppa Disciplina, devono essere di norma aggiornate e pubblicate alla fine di ogni turno di gara.

Tuttavia la loro pubblicazione è obbligatoria alla fine del girone d'andata e alla fine del girone di ritorno nonché al termine dell'intera manifestazione.

La compilazione delle classifiche può essere impugnata mediante reclamo davanti ai competenti Organi giudicanti.

MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DEI CASI DI PARITÀ NELLE CLASSIFICHE

Art. 148 - Parità in classifica

Qualora due o più squadre risultino a pari posto in classifica, verranno classificate ex-aequo salvo che:

- occorra assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione, il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività: si adatterà quanto previsto dall'art. 149;
- occorra definire l'esatta posizione in graduatoria, come ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione: si adatterà quanto previsto dall'art. 150;
- occorra definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi: si adatterà quanto previsto dall'art. 151.

Art. 149 - Parità in classifica per l'assegnazione d'un titolo, passaggio e/o retrocessione ad altra categoria

Laddove bisogna assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione o determinare il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività, e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà definita nel modo seguente:

- a) se la parità in classifica si verifica tra due squadre, le stesse disputeranno una gara di spareggio in campo neutro secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione;
- b) se la parità in classifica riguarda tre o più squadre verrà stilata una classifica avulsa (secondo i criteri riportati dalle "Disposizioni regolamentari per le discipline sportive"), tenendo conto solo delle gare disputate tra le stesse; qualora due squadre risultassero ai primi posti della classifica avulsa, disputeranno una gara di spareggio, se la parità permanesse ancora tra più squadre si disputerà un girone di spareggio anche con la formula dell'eliminazione diretta

Art. 150 - Criteri per definire la sola posizione in classifica in caso di parità

Laddove occorra definire l'esatta posizione in graduatoria (ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione) e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà mediante una classifica avulsa che tiene conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre finite in parità nella classifica. Le modalità per la compilazione della classifica avulsa sono definite dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 151 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto per ciascuna disciplina sportiva delle norme particolari riportate nella Parte seconda.

Titolo Nono

NORME FINALI

Art. 152 - Regolamenti e specifiche per le discipline sportive

Le presenti Norme sono integrate dalle specifiche sezioni per ciascuna disciplina sportiva, di squadra o individuale, effettivamente praticate dal CSI.

Art. 153 - Norme federali e limiti di applicazione

Le Norme delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate si applicano nel CSI se e in quanto non in contrasto con il presente Regolamento.

Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni contenute nelle relative Convenzioni le quali fanno parte integrante del presente Regolamento che si intende automaticamente dalle stesse modificato e derogato.

Art. 154 - Inoltro dei Regolamenti e dei Comunicati Ufficiali

Tutti gli organi del CSI sono tenuti ad inviare alla competente Direzione Tecnica Regionale e alla Direzione Tecnica Nazionale i regolamenti e i comunicati ufficiali relativi all'attività sportiva dagli stessi organizzate, o indicare i siti web dove tali documenti sono pubblicati.




Art. 155 - Applicabilità delle Norme




Le presenti norme per l'attività sportiva del CSI si applicano in tutta l'attività dell'Associazione e sostituiscono regolamenti, norme, comunicati, e disposizioni precedentemente emanati.

Sono subordinate solo ed esclusivamente allo Statuto del CSI.

2

Disposizioni regolamentari per le discipline sportive





CALCIO A 11

Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco

Per lo svolgimento del calcio a 11 nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco nell'edizione propria del CSI che contiene:

- le regole di gioco;
- le decisioni ufficiali IFAB fatte proprie dal CSI;
- le decisioni ufficiali della FIGC fatte proprie dal CSI;
- le decisioni ufficiali del CSI.

Norma transitoria

Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico si applicano i Regolamenti Tecnici della IFAB-FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.

Le norme tecniche per il calcio della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 2 - Tempo di attesa

Il tempo di attesa nel calcio è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare di ogni categoria. Tuttavia i Comitati possono, per motivi organizzativi, stabilire una durata inferiore del tempo di attesa comunicandolo all'inizio dell'attività. Resta fermo quanto previsto dall'art.56 delle Norme per l'Attività Sportiva per le gare di livello regionale, interregionale e nazionale.

Art. 3 - Partecipanti alla gara

Alla gara di calcio a 11 partecipano squadre composte da un massimo di 20 giocatori dei quali 11 titolari e 9 riserve.

Art. 4 - Abbigliamento degli atleti

Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.

Art. 5 - Distinta dei partecipanti alla gara

La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 20 giocatori.

Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Nei primi undici spazi dell'elenco vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari; negli altri spazi i giocatori di riserva.

Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano.

Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.

Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:

- i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;
- il collaboratore assistente dell'arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Art. 6 - Palloni per la gara

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.

L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

In questi casi le squadre verranno considerate rinunciarie con le modalità di cui all'articolo 96 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 7 - Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:

- se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
- se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.

Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 8 - Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere composta da un numero minimo di 7 giocatori.

Art. 9 - Assistenti di parte degli arbitri, messi a disposizione dalle Società

Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell'arbitro di parte riportandolo nell'elenco nello spazio previsto; ai

fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore.

Qualora una delle Società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell'arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva, che non potrà più entrare in campo; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.

Qualora venissero designati dall'Organo competente assistenti dell'arbitro ufficiali, i due tesserati designati dalle rispettive Società si asterranno dallo svolgere tali funzioni ma sosterranno nel campo di gioco a disposizione dell'arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara, e nei casi previsti dal Regolamento tecnico di gioco, chiedere loro di prendere il posto degli assistenti ufficiali.

Art. 10 - Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato

In caso di assenza dell'arbitro designato, si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 78 delle Norme per l'Attività Sportiva. Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa.

Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.

Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo ci si regolerà nel modo seguente: uno dei due assistenti ufficialmente designati assumerà il ruolo di arbitro, farà svolgere il ruolo di assistenti ai tesserati designati per tale compito dalle due squadre; in questo caso il secondo assistente verrà esonerato dallo svolgere il suo compito. Laddove lo ritenga opportuno, il primo assistente potrà invitare un altro arbitro CSI presente sul campo ad arbitrare la gara o a svolgere, assieme a quello già designato, il ruolo di assistente ufficiale.

Art. 11 - Sostituzione dell'arbitro o degli assistenti

Qualora l'arbitro durante una gara non sia nelle condizioni di poter continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, sarà sostituito nella direzione della gara da uno dei due assistenti se gli stessi sono stati ufficialmente designati.

L'assistente che prende il posto dell'arbitro esonererà il collega dal continuare a svolgere il suo ruolo e chiederà immediatamente l'intervento dei due assistenti delle Società e iscritti come tali nell'elenco presentato prima dell'inizio della gara.

Se per malore o infortunio è impossibilitato a proseguire nel suo ruolo uno dei due assistenti ufficialmente designati, l'arbitro sostituirà entrambi con gli assistenti messi a disposizione delle Società e proseguirà con loro la direzione della gara.

Lo stesso potrà fare, per opportunità e prudenza, qualora lo richiedessero le condizioni ambientali e il comportamento del pubblico.

Se non vi sono assistenti ufficialmente designati e l'unico arbitro non è in grado di proseguire l'arbitraggio per malore o infortunio, la gara verrà sospesa.

Art. 12 - Persone ammesse nel campo di gara

Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.

I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.

In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata o sostare accanto alla stessa se i posti a sedere non bastano; in mancanza delle panchine ciascuno dei due gruppi starà all'altezza di una delle due linee mediane del campo di gioco. In caso di sostituzione, possono alzarsi e sostare ai bordi del campo solo se in attesa che l'arbitro dia il permesso ad effettuare la sostituzione stessa.

I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

Art. 13 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

Qualora lo ritenga necessario l'arbitro può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione.

Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è inserito nell'elenco tra i primi 11 che devono scendere in campo, lo stesso deve essere sostituito da uno dei giocatori di riserva; la stessa, però, non va conteggiata nel numero di sostituzioni previsto. In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio della gara.

Art. 14 - Sostituzioni dei giocatori

Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nel Regolamento Tecnico di gioco.

Ogni squadra può sostituire durante l'intera durata della gara, ivi compresi gli eventuali tempi supplementari, 5 giocatori senza distinzione di ruolo, scegliendoli tra i giocatori di riserva iscritti come tali nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara.

I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.

Il giocatore colpito dalla sanzione dell'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

Art. 15 - Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea

Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere

alla propria squadra il numero minimo di calciatori (7) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.

Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (7) e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà i cartellini giallo e blu incrociati e li notificherà all'atleta interessato.

In questo caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 16 - Time-out

Ogni squadra, nel corso dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione della durata di 2 minuti ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

Art. 17 - Espulsione temporanea

L'espulsione temporanea:

- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
- ha la durata di 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti;
- ha la durata di 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 minuti;
- è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro.

Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:

- sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
- fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
- fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.

Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.

Art. 18 - Squalifiche automatiche

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante.

Art. 19 - Squalifiche per somma di ammonizioni

Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, quattro ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni. La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.

Art. 20 - Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali

Nelle fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la squalifica automatica scatta alla seconda ammonizione e il cartellino azzurro si conta ai soli fini della squalifica automatica come ammonizione semplice. Alla fine di ogni fase vengono annullate eventuali ammonizioni residue.

Art. 21 - Campionati nazionali - Durata e risultati delle gare

Tutte le gare dei Campionati nazionali si disputano con 2 tempi la cui durata è stabilita dai Regolamenti delle manifestazioni e con un intervallo di almeno 5 minuti tra gli stessi.

Vince la gara la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di reti o se nessuna rete viene segnata, la squadra vincitrice viene designata mediante i tiri di rigore col sistema veloce di cui al successivo art. 22.

Tale sistema, di norma, va anche adottato nell'attività istituzionale e in quella a progetto secondo quanto stabilito dai Comitati organizzatori.

Art. 22 - Modalità per i tiri di rigore per determinare la squadra vincitrice (Sistema veloce)

Se alla fine dei due tempi di gioco le squadre fossero in parità, la vincitrice verrà designata coi tiri di rigore col sistema veloce: prima una serie di cinque, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.

Ai tiri di rigore sono ammessi esclusivamente i giocatori presenti sul campo al momento del fischio finale, ivi compresi quelli momentaneamente assenti dal terreno di gioco col permesso dell'arbitro.

Il portiere infortunato a fine gara o durante il tiro dei rigori, può essere sostituito da un giocatore di riserva solo ed esclusivamente se la sua squadra non abbia effettuato il numero massimo di sostituzioni previste.

Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.

Il sistema veloce prevede le seguenti procedure:

- al fischio finale i giocatori presenti sul campo si porteranno al centro del campo;
- l'arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i rigori; tale porta viene individuata all'inizio della gara al momento del sorteggio;
- batte per prima i rigori la squadra che ha perso il sorteggio di inizio partita;
- i giocatori delle due squadre si avvicineranno al dischetto in maniera veloce senza preavvertire l'arbitro del turno di tiro; l'arbitro, peraltro, andrà, via via, segnando i numeri dei giocatori che tirano i rigori;
- se prima che entrambe le squadre abbiano battuto cinque tiri, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnarne l'altra, qualora completasse la propria serie di cinque, l'esecuzione dei tiri deve cessare;
- se al termine della serie di cinque calci di rigore permanesse ancora la parità, si procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due squadre non si venga a trovare in vantaggio;

- ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie di cinque; se si prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, ivi compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.

Art. 23 - Durata e risultati delle gare col sistema tradizionale

Nelle manifestazioni non rientranti nei Campionati nazionali, le gare potranno concludersi anche col pareggio e senza il tiro dei rigori col sistema veloce.

Tale metodo può essere adottato anche nelle fasi locali dei Campionati nazionali; la deroga va riportata nel Regolamento di cui all'art. 17 delle Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 24 - Gare ad eliminazione diretta col sistema tradizionale

Nelle manifestazioni nelle quali viene applicata la regola di cui al precedente articolo, per designare la squadra vincitrice della gara nei turni ad eliminazione diretta o nelle finali si utilizza uno dei seguenti sistemi, secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione stessa:

- tiro dei rigori col sistema veloce di cui al precedente art. 22;
- disputa di 2 tempi supplementari la cui durata, rapportata a quella dei tempi normali, è stabilita dal Regolamento della manifestazione, senza intervallo tra gli stessi. Vince la gara la squadra che segna più reti nel corso dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità la squadra vincitrice viene designata mediante il tiro dei rigori col sistema normale di cui al successivo art. 25.

Art. 25 - Modalità per i tiri di rigore (Sistema normale)

Nelle gare che si disputano con la deroga di cui all'art. 22 e che prevedano tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, la designazione della squadra vincitrice tramite il tiro dei rigori, si utilizzerà il sistema normale: prima una serie di cinque, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.

Ai tiri di rigore sono ammessi solo ed esclusivamente i giocatori presenti sul campo al momento del fischio finale, ivi compresi quelli momentaneamente assenti dal terreno di gioco col permesso dell'arbitro.

Il portiere infortunato a fine gara o durante il tiro dei rigori, può essere sostituito da un giocatore di riserva solo ed esclusivamente se la sua squadra non abbia effettuato il numero massimo di sostituzioni previste.

Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.

Il sistema normale prevede le seguenti procedure:

- al fischio finale, l'arbitro sceglie la porta dove battere i rigori ed effettua, coi capitani delle squadre, il sorteggio per l'ordine con cui tirare i rigori; batte per prima la squadra che ha perduto il sorteggio;
- i capitani delle squadre comunicano all'arbitro i 5 calciatori che tireranno i primi 5 rigori col relativo ordine di battuta;
- i giocatori presenti sul campo si porteranno al centro del campo;

- seguendo l'ordine comunicato all'arbitro, i giocatori individuati per battere i rigori effettueranno il loro tiro e raggiungeranno quindi i propri compagni;
- se prima che entrambe le squadre abbiano battuto cinque tiri, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnare l'altra, qualora completasse la propria serie di cinque, l'esecuzione dei tiri deve cessare;
- se al termine della serie di cinque calci di rigore, permanesse ancora la parità, si procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due squadre non si trova in vantaggio;
- ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie di cinque; se si prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.

Art. 26 - Omologazione delle gare

Per l'omologazione delle gare è necessario verificare:

- il numero degli atleti partecipanti alla gara, ivi comprese le riserve;
- la durata dei tempi di gioco, verificando a tal proposito l'orario di inizio e quello di chiusura della gara, il periodo dell'intervallo, i minuti di recupero e quelli utilizzati per gli eventuali time-out;
- la regolare sostituzione dei giocatori, controllando in modo particolare che siano state rispettate, se previste, le deroghe per la presenza in campo di giocatori di età superiore o inferiore rispetto a quella prevista per la manifestazione;
- la regolare registrazione delle reti segnate da parte di ciascuna squadra;
- la regolare assunzione dei provvedimenti disciplinari, con particolare attenzione a quelli che sommati comportano l'assunzione della sanzione superiore (ad es. doppia ammonizione, oppure ammonizione ed espulsione temporanea);
- la regolarità dell'operazione dei tiri di rigore se previsti ed effettuati.

La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-3.

Art. 27 - Modalità per la compilazione delle classifiche

Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:

- 3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;
- 2 punti alla squadra che vince la gara coi rigori;
- 1 punto alla squadra che perde la gara coi rigori;
- 0 punti alla squadra che perde la gara sul campo.

Nelle gare che, in deroga alle Norme per l'Attività Sportiva, prevedono anche il pareggio sul campo, si assegneranno i seguenti punti validi per la classifica:

- 3 punti alla squadra che vince la partita;
- 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio;
- 0 punti alla squadra che perde la partita.

Nelle gare ad eliminazione diretta passa il turno la squadra che vince la gara a prescindere dalle modalità con cui la vittoria è stata conseguita (vittoria sul campo, vittoria ai rigori).

ri col sistema veloce, vittoria col golden gol, vittoria dopo i tempi supplementari, vittoria ai rigori col sistema normale).

Art. 28 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa

Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- a) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
- b) differenza reti nella classifica avulsa;
- c) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
- d) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play") ;
- e) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
- f) differenza reti nell'intera manifestazione;
- g) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione.

Permanendo ancora la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

Art. 29 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- media punti (punti fatti/partite disputate);
- media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
- media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
- media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
- sorteggio.

CALCIO A 7

Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco

Per lo svolgimento del calcio a 7 nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco nell'edizione propria del CSI che contiene:

- le regole di gioco;
- le decisioni ufficiali del CSI.

Norma transitoria

Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico si applicano i Regolamenti Tecnici della IFAB-FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.

Le norme tecniche per il calcio a 7 della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 2 - Tempo di attesa

Il tempo di attesa nel calcio è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare di ogni categoria. Tuttavia i Comitati possono, per motivi organizzativi, stabilire una durata inferiore del tempo di attesa comunicandolo all'inizio dell'attività. Resta fermo quanto previsto dall'art. 56 delle Norme per l'Attività Sportiva per le gare di livello regionale, interregionale e nazionale.

Art. 3 - Partecipanti alla gara

Alla gara di calcio a 7 partecipano squadre composte da un massimo di 12 giocatori dei quali 7 titolari e 5 riserve.

Art. 4 - Abbigliamento degli atleti

Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.

Art. 5 - Distinta dei partecipanti alla gara

La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori.

Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Nei primi sette spazi dell'elenco vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari; negli altri spazi i giocatori di riserva.

Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano.

Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.

Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:

- i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;
- il collaboratore assistente dell'arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Art. 6 - Palloni per la gara

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.

L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 96 delle Norme per l'attività sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 7 - Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:

- se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
- se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.

Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 8 - Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, ogni squadra deve essere composta da un numero minimo di 4 giocatori.

Art. 9 - Assistenti di parte degli arbitri, messi a disposizione dalle Società

Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell'arbitro di parte riportandolo nell'elenco nello spazio previsto; ai

fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore.

Qualora una delle Società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell'arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva, che non potrà più entrare in campo; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.

Qualora venissero designati dall'Organo competente assistenti dell'arbitro ufficiali, i due tesserati designati dalle rispettive Società si asterranno dallo svolgere tali funzioni ma sosterranno nel campo di gioco a disposizione dell'arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara, e nei casi previsti dal Regolamento tecnico di gioco, chiedere loro di prendere il posto degli assistenti ufficiali.

Art. 10 - Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato

In caso di assenza dell'arbitro designato, si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 78 delle Norme per l'Attività Sportiva. Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa.

Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.

Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo ci si regolerà nel modo seguente: uno dei due assistenti ufficialmente designati assumerà il ruolo di arbitro, farà svolgere il ruolo di assistenti ai tesserati designati per tale compito dalle due squadre; in questo caso il secondo assistente verrà esonerato dallo svolgere il suo compito. Laddove lo ritenga opportuno, il primo assistente potrà invitare un altro arbitro CSI presente sul campo ad arbitrare la gara o a svolgere, assieme a quello già designato, il ruolo di assistente ufficiale.

Art. 11 - Sostituzione dell'arbitro o degli assistenti

Qualora l'arbitro durante una gara non sia nelle condizioni di poter continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, sarà sostituito nella direzione della gara da uno dei due assistenti se gli stessi sono stati ufficialmente designati.

L'assistente che prende il posto dell'arbitro esonererà il collega dal continuare a svolgere il suo ruolo e chiederà immediatamente l'intervento dei due assistenti delle Società e iscritti come tali nell'elenco presentato prima dell'inizio della gara.

Se per malore o infortunio è impossibilitato a proseguire nel suo ruolo uno dei due assistenti ufficialmente designati, l'arbitro sostituirà entrambi con gli assistenti messi a disposizione delle Società e proseguirà con loro la direzione della gara.

Lo stesso potrà fare, per opportunità e prudenza, qualora lo richiedessero le condizioni ambientali e il comportamento del pubblico.

Se non vi sono assistenti ufficialmente designati e l'unico arbitro non è in grado di proseguire l'arbitraggio per malore o infortunio, la gara verrà sospesa.

Art. 12 - Persone ammesse nel campo di gara

Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.

I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.

In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata o sostare accanto alla stessa se i posti a sedere non bastano; in mancanza delle panchine ciascuno dei due gruppi starà all'altezza di una delle due linee mediane del campo di gioco. In caso di sostituzione, possono alzarsi e sostare ai bordi del campo solo se in attesa che l'arbitro dia il permesso ad effettuare la sostituzione stessa.

I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

Art. 13 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

Qualora lo ritenga necessario l'arbitro può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione.

Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è inserito nell'elenco tra i primi 7 che devono scendere in campo, lo stesso deve essere sostituito da uno dei giocatori di riserva, la stessa, però, non va conteggiata nel numero di sostituzioni previsto.

In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio della gara.

Art. 14 - Sostituzioni dei giocatori

Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni volanti, in numero illimitato, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara. La sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo.

Per l'attività locale i Comitati territoriali potranno valutare la possibilità di effettuare le sostituzioni nel modo tradizionale.

I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.

Il giocatore colpito dalla sanzione dell'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

Art. 15 - Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea

Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione

temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (4) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.

Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (4) e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà i cartellini giallo e blu incrociati e li notificherà all'atleta interessato.

In questo caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 16 - Time-out

Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una sospensione della durata di 2 minuti ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

Art. 17 - Espulsione temporanea

L'espulsione temporanea:

- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
- ha la durata di 5 minuti ed è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro.

Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:

- sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
- fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
- fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.

Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.

Art. 18 - Squalifiche automatiche

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante.

Art. 19 - Squalifiche per somma di ammonizioni

Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, quattro ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni. La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.

Art. 20 - Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali

Nelle fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la squalifica automatica scatta alla seconda ammonizione e il cartellino azzurro si conta ai soli fini della squalifica automatica come ammonizione semplice. Alla fine di ogni fase vengono annullate eventuali ammonizioni residue.

Art. 21 - Campionati nazionali - Durata e risultati delle gare

Tutte le gare dei Campionati nazionali si disputano con 2 tempi la cui durata è stabilita dai Regolamenti delle manifestazioni e con un intervallo di almeno 5 minuti tra gli stessi.

Vince la gara la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di reti o se nessuna rete viene segnata, la squadra vincitrice viene designata mediante i tiri di rigore col sistema veloce di cui al successivo art. 22.

Tale sistema, di norma, va anche adottato nell'attività istituzionale e in quella a progetto secondo quanto stabilito dai Comitati organizzatori.

Art. 22 - Modalità per i tiri di rigori per determinare la squadra vincitrice - (Sistema veloce)

Se alla fine dei due tempi di gioco le squadre fossero in parità, la vincitrice verrà designata coi tiri di rigore col sistema veloce: prima una serie di cinque, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.

Ai tiri di rigore sono ammessi esclusivamente i giocatori presenti sul campo al momento del fischio finale, ivi compresi quelli momentaneamente assenti dal terreno di gioco col permesso dell'arbitro.

Il portiere infortunato a fine gara o durante il tiro dei rigori, può essere sostituito da un giocatore di riserva solo ed esclusivamente se la sua squadra non abbia effettuato il numero massimo di sostituzioni previste.

Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.

Il sistema veloce prevede le seguenti procedure:

- al fischio finale tutti i giocatori delle due squadre si recheranno nella metà campo opposta a quella dove si devono battere i rigori;
- l'arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i rigori; tale porta viene individuata all'inizio della gara al momento del sorteggio;
- batte per prima i rigori la squadra che ha perso il sorteggio di inizio partita;
- i giocatori delle due squadre si avvicineranno al dischetto in maniera veloce senza preavvertire l'arbitro del turno di tiro; l'arbitro, peraltro, andrà, via via, segnando i numeri dei giocatori che tirano i rigori;
- se prima che entrambe le squadre abbiano battuto cinque tiri, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnarne l'altra, qualora completasse la propria serie di cinque, l'esecuzione dei tiri deve cessare;
- se al termine della serie di cinque calci di rigore permanesse ancora la parità, si procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due squa-

dre non si venga a trovare in vantaggio;

- ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie di cinque; se si prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, ivi compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.

Art. 23 - Durata e risultati delle gare col sistema tradizionale

Nelle manifestazioni non rientranti nei Campionati nazionali, le gare potranno concludersi anche col pareggio e senza il tiro dei rigori col sistema veloce.

Tale metodo può essere adottato anche nelle fasi locali dei Campionati nazionali; la deroga va riportata nel Regolamento di cui all'art. 17 delle Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 24 - Gare ad eliminatoria diretta col sistema tradizionale

Nelle manifestazioni nelle quali viene applicata la deroga di cui al presente articolo, per designare la squadra vincitrice della gara nei turni ad eliminatoria diretta o nelle finali si utilizza uno dei seguenti sistemi, secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione stessa:

- tiro dei rigori col sistema veloce di cui al precedente art. 22;
- disputa di 2 tempi supplementari la cui durata, rapportata a quella dei tempi normali, è stabilita dal Regolamento della manifestazione, senza intervallo tra gli stessi. Vince la gara la squadra che segna più reti nel corso dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità la squadra vincitrice viene designata mediante il tiro dei rigori col sistema normale di cui al successivo art. 25.

Art. 25 - Modalità per i tiri di rigori - (Sistema normale)

Nelle gare che si disputano con la deroga di cui all'art. 22 e che prevedano tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, la designazione della squadra vincitrice tramite il tiro dei rigori, si utilizzerà il sistema normale: prima una serie di cinque, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.

Ai tiri di rigore sono ammessi solo ed esclusivamente i giocatori presenti sul campo al momento del fischio finale, ivi compresi quelli momentaneamente assenti dal terreno di gioco col permesso dell'arbitro.

Il portiere infortunato a fine gara o durante il tiro dei rigori, può essere sostituito da un giocatore di riserva solo ed esclusivamente se la sua squadra non abbia effettuato il numero massimo di sostituzioni previste.

Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.

Il sistema normale prevede le seguenti procedure:

- al fischio finale, l'arbitro sceglie la porta dove battere i rigori ed effettua, coi capitani delle squadre, il sorteggio per l'ordine con cui tirare i rigori; batte per prima la squadra che ha perduto il sorteggio;
- i capitani delle squadre comunicano all'arbitro i 5 calciatori che tireranno i primi 5 rigori col relativo ordine di battuta;

- i giocatori presenti sul campo si porteranno al centro del campo;
- l'arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i rigori;
- seguendo l'ordine comunicato all'arbitro, i giocatori individuati per battere i rigori effettueranno il loro tiro e raggiungeranno quindi i propri compagni;
- se prima che entrambe le squadre abbiano battuto cinque tiri, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnare l'altra, qualora completasse la propria serie di cinque, l'esecuzione dei tiri deve cessare;
- se al termine della serie di cinque calci di rigore, permanesse ancora la parità, si procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due squadre non si trova in vantaggio;
- ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie di cinque; se si prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.

Art. 26 - Omologazione delle gare

Per l'omologazione delle gare è necessario verificare:

- il numero degli atleti partecipanti alla gara, ivi comprese le riserve;
- la durata dei tempi di gioco, verificando a tal proposito l'orario di inizio e quello di chiusura della gara, il periodo dell'intervallo, i minuti di recupero e quelli utilizzati per gli eventuali time-out;
- la regolare sostituzione dei giocatori, controllando in modo particolare che siano state rispettate, se previste, le deroghe per la presenza in campo di giocatori di età superiore o inferiore rispetto a quella prevista per la manifestazione;
- la regolare registrazione delle reti segnate da parte di ciascuna squadra;
- la regolare assunzione dei provvedimenti disciplinari, con particolare attenzione a quelli che sommati comportano l'assunzione della sanzione superiore (ad es. doppia ammonizione, oppure ammonizione ed espulsione temporanea);
- la regolarità dell'operazione dei tiri di rigore se previsti ed effettuati.

La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-4.

Art. 27 - Modalità per la compilazione delle classifiche

Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:

- 3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;
- 2 punti alla squadra che vince la gara coi rigori;
- 1 punto alla squadra che perde la gara coi rigori;
- 0 punti alla squadra che perde la gara sul campo.

Nelle gare che, in deroga alle Norme per l'Attività Sportiva, prevedono anche il pareggio sul campo, si assegneranno i seguenti punti validi per la classifica:

- 3 punti alla squadra che vince la partita;
- 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio;
- 0 punti alla squadra che perde la partita.

Nelle gare ad eliminazione diretta passa il turno la squadra che vince la gara a prescindere dalle modalità con cui la vittoria è stata conseguita (vittoria sul campo, vittoria ai rigori col sistema veloce, vittoria col golden gol, vittoria dopo i tempi supplementari, vittoria ai rigori col sistema normale).

Art. 28 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa

Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- a) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
- b) differenza reti nella classifica avulsa;
- c) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
- d) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play");
- e) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
- f) differenza reti nell'intera manifestazione;
- g) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione.

Permanendo ancora la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

Art. 29 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- media punti (punti fatti/partite disputate);
- media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
- media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
- media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
- sorteggio.

CALCIO A 5

Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco

Per lo svolgimento del calcio a 5 nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco nell'edizione propria del CSI che contiene:

- le regole di gioco;
- le decisioni ufficiali IFAB fatte proprie dal CSI;
- le decisioni ufficiali della FIGC fatte proprie dal CSI;
- le decisioni ufficiali del CSI.

Norma transitoria

Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico si applicano i Regolamenti Tecnici della IFAB-FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.

Le norme tecniche per il calcio a 5 della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 2 - Tempo di attesa

Il tempo di attesa nel calcio a 5 è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare di ogni categoria. Tuttavia i Comitati possono, per motivi organizzativi, stabilire una durata inferiore del tempo di attesa comunicandolo all'inizio dell'attività. Resta fermo quanto previsto dall'art. 56 delle Norme per l'Attività Sportiva per le gare di livello regionale, interregionale e nazionale.

Art. 3 - Partecipanti alla gara

Le squadre di calcio a cinque sono composte da una massimo di 12 giocatori dei quali cinque partecipano alla gara e gli altri fungono da riserve.

Art. 4 - Abbigliamento degli atleti

Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.

Art. 5 - Distinta dei partecipanti alla gara

La distinta dei giocatori che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori.

Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono il ruolo di capitano e di vicecapitano. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste,

solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.

Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Art. 6 - Palloni per la gara

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.

L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 96 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 7 - Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:

- se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
- se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.

Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 8 - Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere composta da un numero minimo di 3 giocatori.

Art. 9 - Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato

In caso di assenza dell'arbitro designato, si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 78 delle Norme per l'Attività Sportiva. Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa.

Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.

Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo ci si regolerà nel modo seguente: l'arbitro presente arbitrerà da solo la gara. Laddove lo riten-

ga opportuno lo stesso potrà invitare un altro arbitro CSI presente sul campo a svolgere il compito di secondo arbitro.

Art. 10 - Sostituzione di uno degli arbitri

Qualora uno dei due arbitri non fosse in grado di continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, l'altro arbitro continuerà da solo la direzione della gara.

Qualora ambedue gli arbitri fossero nelle condizioni di non poter continuare o in caso di malore o infortunio dell'unico arbitro presente, la gara verrà sospesa.

Art. 11 - Persone ammesse nel campo di gara

Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.

I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.

In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare nella panchina o nel posto loro assegnato. Dovendo entrare in campo, si avvicineranno ai bordi del terreno di gioco per effettuare la sostituzione volante.

I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

Art. 12 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

Qualora lo ritenga necessario l'arbitro, o il primo arbitro, può assumere, anche su segnalazione del suo collaboratore ufficiale, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonezzione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione.

Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è inserito nell'elenco tra i primi 5 che devono scendere in campo, lo stesso va sostituito da uno dei giocatori di riserva.

In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio della gara.

Art. 13 - Sostituzioni dei giocatori

Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni volanti, in numero illimitato, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara. La sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo.

I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.

Il giocatore colpito dalla sanzione dell'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

Art. 14 - Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea

Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (3) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.

Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (3) e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà i cartellini giallo e blu incrociati e li notificherà all'atleta interessato.

In questo caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 15 - Time-out

Ogni squadra, nel corso dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione della durata di 1 minuto ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

Art. 16 - Espulsione temporanea

L'espulsione temporanea:

- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
- ha la durata di 2 minuti nelle gare col "tempo bloccato" e di 4 minuti continuativi nelle gare col tempo effettivo;
- è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro; l'atleta rientra comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete.

Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:

- sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
- fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
- fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.

Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.

Art. 17 - Squalifiche automatiche

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante.

Art. 18 - Squalifiche per somma di ammonizioni

Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, tre ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni. La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.

Art. 19 - Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali

Nelle fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la squalifica automatica scatta alla seconda ammonizione e il cartellino azzurro si conta ai soli fini della squalifica automatica come ammonizione semplice. Alla fine di ogni fase vengono annullate eventuali ammonizioni residue.

Art. 20 - Campionati nazionali - Durata e risultati delle gare

Tutte le gare dei Campionati nazionali si disputano con 2 tempi la cui durata è stabilita dai Regolamenti delle manifestazioni e con un intervallo di almeno 5 minuti tra gli stessi.

Vince la gara la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di reti o se nessuna rete viene segnata, la squadra vincitrice viene designata mediante i tiri di rigore col sistema veloce di cui al successivo art. 21.

Tale sistema, di norma, va anche adottato nell'attività istituzionale e in quella a progetto secondo quanto stabilito dai Comitati organizzatori.

Art. 21 - Modalità per i tiri di rigori per determinare la squadra vincitrice - (Sistema veloce)

Se alla fine dei due tempi di gioco le squadre fossero in parità, la vincitrice verrà designata coi tiri di rigore col sistema veloce: prima una serie di cinque, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.

Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i giocatori iscritti in distinta, con esclusione di quelli espulsi. Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.

Il sistema veloce prevede le seguenti procedure:

- al fischio finale tutti i giocatori delle due squadre si recheranno nella metà campo opposta a quella dove si devono battere i rigori;
- l'arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i rigori; tale porta viene individuata all'inizio della gara al momento del sorteggio;
- batte per prima i rigori la squadra che ha perso il sorteggio di inizio partita;
- i giocatori delle due squadre si avvicineranno al dischetto in maniera veloce senza preavvertire l'arbitro del turno di tiro; l'arbitro, peraltro, andrà, via via, segnando i numeri dei giocatori che tirano i rigori;
- se prima che entrambe le squadre abbiano battuto cinque tiri, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnare l'altra, qualora completasse la propria serie di cinque, l'esecuzione dei tiri deve cessare;

- se al termine della serie di cinque calci di rigore permanesse ancora la parità, si procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due squadre non si venga a trovare in vantaggio;
- ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie di cinque; se si prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, ivi compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.

Art. 22 - Durata e risultati delle gare col sistema tradizionale

Nelle manifestazioni non rientranti nei Campionati nazionali, le gare potranno concludersi anche col pareggio e senza il tiro dei rigori col sistema veloce.

Tale metodo può essere adottato anche nelle fasi locali dei Campionati nazionali; la deroga va riportata nel Regolamento di cui all'art. 17 delle Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 23 - Gare ad eliminazione diretta col sistema tradizionale

Nelle manifestazioni nelle quali viene applicata la regola di cui al precedente articolo, per designare la squadra vincitrice della gara nei turni ad eliminazione diretta o nelle finali si utilizza uno dei seguenti sistemi, secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione stessa:

- tiro dei rigori col sistema veloce di cui al precedente art. 21;
- disputa di 2 tempi supplementari la cui durata, rapportata a quella dei tempi normali, è stabilita dal Regolamento della manifestazione, senza intervallo tra gli stessi. Vince la gara la squadra che segna più reti nel corso dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità la squadra vincitrice viene designata mediante il tiro dei rigori col sistema normale di cui al successivo art. 24.

Art. 24 - Modalità per i tiri di rigori - (Sistema normale)

Nelle gare che si disputano con la deroga di cui all'art. 21 e che prevedano tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, la designazione della squadra vincitrice tramite il tiro dei rigori, si utilizzerà il sistema normale: prima una serie di cinque, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.

Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i giocatori iscritti in distinta, con esclusione di quelli espulsi. Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.

Il sistema normale prevede le seguenti procedure:

- al fischio finale, l'arbitro sceglie la porta dove battere i rigori ed effettua, coi capitani delle squadre, il sorteggio per l'ordine con cui tirare i rigori; batte per prima la squadra che ha perduto il sorteggio;
- i capitani delle squadre comunicano all'arbitro i 5 calciatori che tireranno i primi 5 rigori col relativo ordine di battuta;
- tutti i giocatori delle due squadre si recheranno nella metà campo opposta a quella dove si devono battere i rigori;
- l'arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i rigori;

- seguendo l'ordine comunicato all'arbitro, i giocatori individuati per battere i rigori effettueranno il loro tiro e raggiungeranno quindi i propri compagni;
- se prima che entrambe le squadre abbiano battuto cinque tiri, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnare l'altra, qualora completasse la propria serie di cinque, l'esecuzione dei tiri deve cessare;
- se al termine della serie di cinque calci di rigore, permanesse ancora la parità, si procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due squadre non si trova in vantaggio;
- ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie di cinque; se si prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.

Art. 25 - Omologazione delle gare

Per l'omologazione delle gare è necessario verificare:

- il numero degli atleti partecipanti alla gara, ivi comprese le riserve;
- la durata dei tempi di gioco, verificando a tal proposito l'orario di inizio e quello di chiusura della gara, il periodo dell'intervallo, i minuti di recupero e quelli utilizzati per i timeout;
- la regolare registrazione delle reti segnate da parte di ciascuna squadra;
- la regolare assunzione dei provvedimenti disciplinari, con particolare attenzione a quelli che sommati comportano l'assunzione della sanzione superiore (ad es. doppia ammonizione, oppure ammonizione ed espulsione temporanea);
- la regolarità dell'operazione dei tiri di rigore se previsti ed effettuati.

La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-6.

Art. 26 - Modalità per la compilazione delle classifiche

Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:

- 3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;
- 2 punti alla squadra che vince la gara coi rigori;
- 1 punto alla squadra che perde la gara coi rigori;
- 0 punti alla squadra che perde la gara sul campo.

Nelle gare che, in deroga alle Norme per l'Attività Sportiva, prevedono anche il pareggio sul campo, si assegneranno i seguenti punti validi per la classifica:

- 3 punti alla squadra che vince la partita;
- 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio;
- 0 punti alla squadra che perde la partita.

Nelle gare ad eliminazione diretta passa il turno la squadra che vince la gara a prescindere dalle modalità con cui la vittoria è stata conseguita (vittoria sul campo, vittoria ai rigori col sistema veloce, vittoria col golden gol, vittoria dopo i tempi supplementari, vittoria ai rigori col sistema normale).

Art. 27 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa

Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- a) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
- b) differenza reti nella classifica avulsa;
- c) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
- d) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play");
- e) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
- f) differenza reti nell'intera manifestazione;
- g) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione.

Permanendo ancora la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

Art. 28 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- media punti (punti fatti/partite disputate);
- media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
- media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
- media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
- sorteggio.

PALLACANESTRO

Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco

Per lo svolgimento della pallacanestro nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco nell'edizione propria del CSI che contiene:

- le regole di gioco;
- le decisioni ufficiali della FIP fatte proprie dal CSI;
- le decisioni ufficiali del CSI.

Norma transitoria

Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico si applicano i Regolamenti Tecnici della FIP con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.

Le norme tecniche per la pallacanestro della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 2 - Tempo di attesa

Il tempo di attesa nella pallacanestro è di 15 minuti. Resta fermo quanto previsto dall'art. 56 delle Norme per l'Attività Sportiva per le gare di livello regionale e nazionale.

Art. 3 - Elenco giocatori

Alla gara di pallacanestro partecipano squadre composte da un massimo di 12 giocatori.

Art. 4 - Abbigliamento degli atleti

Tutti gli atleti, sia titolari sia sostituti, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale.

Art. 5 - Distinta dei partecipanti alla gara

La distinta dei giocatori che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori.

Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Va pure segnalato nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano.

Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.

Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Art. 6 - Palloni per la gara

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.

L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 96 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 7 - Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:

- se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
- se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.

Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 8 - Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, ogni squadra deve essere composta da un numero minimo di 5 giocatori.

Art. 9 - Ufficiali di campo messi a disposizione dalle Società

La Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione almeno due tesserati per svolgere le funzioni di cronometrista e segnapunti.

Su richiesta della Società ospitata, o seconda nominata, tali ruoli possono essere svolti da un tesserato per ciascuna delle due Società.

In mancanza di designazione da parte della Società ospitante, tali ruoli possono essere svolti entrambi da due tesserati messi a disposizione dalla Società ospitata, fermi restando i conseguenti provvedimenti disciplinari che saranno assunti nei confronti della Società ospitante.

Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di ufficiale di campo deve avere possibilmente frequentato l'apposito corso CSI e comunque essere in grado di svolgere agevolmente tale ruolo.

Qualora ambedue le Società non mettano a disposizione dei tesserati per svolgere il ruolo di ufficiale di campo né sia possibile reperire persone estranee sul campo a cui affidare

l'incarico, saranno giocatori e/o dirigenti della squadra ospitante a svolgere tali funzioni; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco o non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo.

Il primo arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della gara qualcuno dei tesserati messi a disposizione dalle squadre risultasse incapace di assolvere nella maniera dovuta il compito ricevuto.

In ogni caso il primo arbitro riporterà quanto avvenuto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da assumersi da parte dell'Organo giudicante.

Qualora gli Ufficiali di campo venissero designati dall'Organo competente, i tesserati designati dalle squadre si asterranno dallo svolgere la funzione per la quale erano stati indicati dalla propria Società; sosterranno comunque nel campo di gioco a disposizione dell'arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara chiedere la loro collaborazione.

Art. 10 - Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato

In caso di assenza dell'arbitro designato, si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 78 delle Norme per l'Attività Sportiva. Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa.

Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.

Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo ci si regolerà nel modo seguente: l'arbitro presente arbitrerà da solo la gara. Laddove lo ritenga opportuno lo stesso potrà invitare un altro arbitro CSI presente sul campo a svolgere il compito di secondo arbitro.

Art. 11 - Sostituzione di uno degli arbitri

Qualora uno dei due arbitri non fosse in grado di continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, l'altro arbitro continuerà da solo la direzione della gara.

Qualora ambedue gli arbitri fossero nelle condizioni di non poter continuare o in caso di malore o infortunio dell'unico arbitro presente, la gara verrà sospesa.

Art. 12 - Persone ammesse nel campo di gara

Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.

I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.

In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata. Il giocatore di riserva che deve entrare in campo deve, ogni volta, portarsi accanto al tavolo e sedersi sulla sedia dei cambi, se esistente; solo l'allenatore o il viceallenatore in possesso della tessera CSI e come tale iscritto nell'elenco, possono stare in piedi nel corso della gara ma non entrambi contemporaneamente.

Art. 13 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

Qualora lo ritenga necessario l'arbitro, o il primo arbitro in caso di presenza di più arbitri, può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione.

Non è possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio della gara.

Art. 14 - Sostituzioni dei giocatori

Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nel Regolamento Tecnico di gioco. I giocatori espulsi o squalificati dovranno essere sostituiti solo nei modi in esso previsti.

Art. 15 - Il referto

Il referto di gara deve essere conforme a quello previsto dal relativo Regolamento tecnico. La sua compilazione è di competenza del segnapunti che agisce, però, sotto la diretta responsabilità del primo arbitro.

Il referto va compilato in triplice copia che al termine della gara deve essere sottoscritto dagli arbitri, dal segnapunti e dai due capitani delle squadre.

Il primo arbitro, quindi, consegnerà una copia del referto a ciascuno dei capitani delle due squadre che hanno giocato la gara; tratterà la copia originale del referto che provvederà poi a consegnare al Comitato organizzatore.

Art. 16 - Durata e risultati delle gare

Le gare dei Campionati nazionali e dell'attività istituzionale hanno la durata di 4 periodi di 10 minuti ciascuno di gioco effettivo con un intervallo di 10/15 minuti tra il secondo e il terzo periodo e di 2 minuti tra il primo e il secondo periodo e il terzo e il quarto periodo. Se alla fine del quarto periodo il punteggio è di parità, la gara deve continuare con uno o più tempi supplementari di 5 minuti fino a che non si sblocchi il punteggio di parità. Per l'attività a progetto, i Regolamenti possono prevedere altre tipologie di tempi e periodi.

Art. 17 - Difesa individuale obbligatoria

Per le categorie per le quali i Regolamenti locali prevedano l'obbligo di adottare la difesa individuale, il bonus dei falli di squadra è esteso da 4 a 5 falli per periodo.

Inoltre, qualora una squadra nel corso della gara disattenda tale obbligo, gli arbitri adotteranno i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale dell'allenatore, la prima volta;
- fallo tecnico "alla panchina", la seconda volta;
- fallo tecnico "alla panchina", la terza volta;
- fallo tecnico "alla panchina" con conseguente allontanamento dell'allenatore, la quarta volta.

Se l'obbligo dovesse essere ulteriormente disatteso, gli arbitri potranno sospendere definitivamente la gara e la Società in difetto sarà considerata rinunciataria alla stessa.

Art. 18 - Salto a due: possesso alternato

In tutte le categorie non si applicano le norme relative al "salto a due - possesso alternato". Pertanto gli arbitri amministreranno una palla a due ad ogni inizio di periodo di gioco e in ogni altra situazione che lo richieda.

Nel caso in cui sul campo di gioco non siano segnate le lunette all'interno delle aree dei tre secondi, tutte le palle a due verranno amministrare al centro del campo.

Non è dunque richiesta, tra le attrezzature da mettere a disposizione, l'apposita freccia.

Art. 19 - Omologazione delle gare

Per l'omologazione delle gare è necessario verificare che il referto sia stato correttamente e chiaramente compilato in ogni sua parte e che dallo stesso non emergano errori o errori tecnici commessi dagli arbitri nel corso della gara.

Non costituisce motivo ostativo all'omologazione d'una gara la rilevazione di uno degli errori che l'art. 61, comma 1, del Regolamento Tecnico dichiara come correggibili nel corso della gara ma non più correggibili, secondo quanto prescritto dal comma 7 del medesimo art. 61, dopo che il primo arbitro ha chiuso e firmato il referto.

La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio 0-20

Art. 20 - Modalità per la compilazione delle classifiche

Le classifiche per l'attività istituzionale vengono compilate assegnando i seguenti punti:

- 3 punti per ogni gara vinta;
- 2 punti per ogni gara vinta ai supplementari;
- 1 punto per ogni gara persa ai supplementari;
- 0 punti per ogni gara persa.

Nelle gare dell'attività a progetto potranno essere previste altre modalità di assegnazione punti.

Art. 21- Modalità per la compilazione della classifica avulsa

Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- a) quoziente canestri prendendo in considerazione soltanto i risultati delle gare tra le squadre ancora in parità;
- b) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play");
- c) quoziente canestri riferito a tutte le gare del campionato.

Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

Art. 22 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- media punti (punti fatti/partite disputate);

- media canestri realizzati (canestri realizzati/partite disputate);
- media differenza canestri (differenza canestri/partite disputate);
- media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
- sorteggio.

PALLAVOLO

Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco

Per lo svolgimento della pallavolo nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco nell'edizione propria del CSI che contiene:

- le regole di gioco;
- le decisioni ufficiali della FIPAV fatte proprie dal CSI;
- le decisioni ufficiali del CSI.

Norma transitoria

Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico si applicano i Regolamenti Tecnici della FIPAV con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.

Le norme tecniche per la pallavolo della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 2 - Tempo di attesa

Il tempo di attesa nella pallavolo è di 15 minuti. Resta fermo quanto previsto dall'art. 56 delle Norme per l'Attività Sportiva per le gare di livello regionale e nazionale.

Art. 3 - Partecipanti alla gara

Alla gara di pallavolo partecipano squadre composte da un massimo di 12 giocatori.

Art. 4 - Abbigliamento degli atleti

Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale.

Il libero, se presente, deve indossare una maglia di colore diverso.

Art. 5 - Distinta dei partecipanti alla gara

La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori.

Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Va pure segnalato, cercando il numero di maglia dell'interessato prima della consegna dell'elenco all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano.

Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.

Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:

- i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;

- il collaboratore assistente dell'arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Art. 6 - Libero e servizio

Le squadre che utilizzano il libero devono indicarlo nell'elenco apponendo una L in stampatello a fianco del numero di maglia del giocatore interessato e devono, inoltre, compilare l'apposito modello che va consegnato unitamente agli elenchi.

In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni circa l'utilizzo del libero e circa l'esecuzione e ricezione del servizio.

Art. 7 - Palloni per la gara

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.

L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 96 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 8 - Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:

- se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
- se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.

Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 9 - Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara

Il numero minimo per iniziare e proseguire una gara è di 6 giocatori (fatte salve le limitazioni specifiche previste per la Pallavolo mista).

Art. 10 - Norme particolari per la Pallavolo mista

In ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete (F) e almeno 1 atleta (M). Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono mai trovarsi contemporaneamente sulla prima linea ("avanti"; zone 2, 3, 4 del campo).

Art. 11 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

Qualora lo ritenga necessario l'arbitro, o il primo arbitro in caso di presenza di più arbitri, può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio.

In ogni caso non è possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso o squalificato prima dell'inizio della gara.

Se l'espulsione o la squalifica avviene dopo che la formazione iniziale della squadra è stata già consegnata all'arbitro, questa non può essere in alcun modo variata e l'atleta allontanato deve essere sostituito nei modi regolamentari; questa sostituzione va effettuata sullo 0-0 del primo set e va conteggiata nel numero previsto di 6 sostituzioni a set.

Art. 12 - Segnapunti messo a disposizione dalle Società

La Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere le funzioni di segnapunti.

Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di segnapunti, deve avere possibilmente frequentato l'apposito corso CSI e comunque essere in grado di svolgere agevolmente tale ruolo.

Se il Segnapunti non è presente all'orario di inizio della gara, il 1° arbitro lo sostituisce con un altro tesserato reperito eventualmente sul posto, compreso eventualmente un arbitro, o con altra persona da lui ritenuta idonea a svolgere tale mansione. Nel caso in cui non si riesca a reperire un sostituto, la funzione di segnapunti viene affidata al 2° arbitro che, in tal caso, svolgerà unicamente i compiti previsti per tale funzione.

Qualora non sia presente il 2° arbitro e ambedue le Società non mettano a disposizione dei tesserati per svolgere tale ruolo di ufficiale di campo né sia possibile reperire persone estranee sul campo, anche non tesserate, a cui affidare l'incarico, sarà un giocatore e/o un dirigente della squadra ospitante a svolgere tali funzioni per tutta la gara; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco o non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo. È possibile che anche un componente della squadra ospite, o seconda nominata, ricopra il ruolo del segnapunti nel caso questi si offra spontaneamente.

Il 1° arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della gara il tesserato messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata, risultasse incapace di svolgere nella maniera dovuta il compito di segnapunti.

Nelle gare di campionati giovanili (Juniores, Allievi, Ragazzi etc.) trascorsi 30 minuti dall'orario ufficiale d'inizio gara (se il problema sussiste prima dell'inizio della partita) o dal momento in cui il problema si presenta (a gara iniziata), se non è stato possibile reperire persona idonea allo svolgimento del ruolo di segnapunti, l'arbitro svolgerà anche le funzioni di segnapunti.

Nelle gare di campionati Open e Top Junior, invece, l'arbitro dichiarerà conclusa la gara senza segnare alcun punteggio finale nel referto di gara.

In ogni caso il 1° arbitro riporterà quanto avvenuto nello spazio "osservazioni" del referto per gli eventuali provvedimenti dell'Organo giudicante.

Qualora venisse designato dall'Organo competente un segnapunti ufficiale quello messo a

disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata nel calendario, si asterrà dallo svolgere tale funzione ma sosterrà nel campo di gioco a disposizione dell'arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara, chiedergli di assolvere il ruolo per il quale era stato indicato.

Art. 13 - Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato

L'arbitro presente espletterà tutte le formalità pre-gara e, se presente, inviterà un collega CSI a dirigere con lui.

Art. 14 - Persone ammesse nel campo di gara

Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.

In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata e possono incitare senza disturbare il normale svolgimento della gara; l'allenatore in possesso della tessera CSI e come tale iscritto nell'elenco, ha la facoltà di sedere nel posto più vicino al segnapunti o di stare (solo lui) in piedi secondo quanto prescritto dal Regolamento Tecnico. I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

Art. 15 - Sostituzioni dei giocatori

Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nel Regolamento Tecnico di gioco.

I giocatori espulsi o squalificati dovranno essere sostituiti solo nei modi regolamentari e mai "eccezionali" così come in esso è prescritto.

Art. 16 - Sostituzioni di uno degli arbitri

Qualora uno dei due arbitri non fosse in grado di continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, l'altro arbitro continuerà da solo la direzione della gara.

Qualora ambedue gli arbitri fossero nelle condizioni di non poter continuare o in caso di malore o infortunio dell'unico arbitro presente, la gara verrà sospesa.

Art. 17 - Il referto

Il referto di gara deve essere conforme a quello previsto dal relativo Regolamento tecnico.

La sua compilazione è di competenza del segnapunti che agisce, però, sotto la diretta responsabilità del primo arbitro e del secondo arbitro. Il referto va compilato in triplice copia.

Art. 18 - Durata e risultati delle gare

Tutte le gare dei Campionati nazionali e dell'attività istituzionale si disputano secondo il Rally Point System con 3 set vinti su 5. Solo per particolari casi, e su esplicita autorizzazione della Direzione Tecnica Nazionale, sarà possibile utilizzare la formula di 2 set vinti su 3. Per l'attività a progetto le modalità con cui disputare le gare saranno previste dal Regolamento di ogni singola manifestazione.

Art. 19 - Omologazione delle gare

Per l'omologazione delle gare è necessario verificare che il referto sia stato correttamente compilato in ogni sua parte secondo quanto prescritto dal Regolamento tecnico.

In particolare bisogna controllare che:

- per ogni set sia stata rispettata la rotazione dei giocatori di ambedue le squadre;
- per ogni set siano stati rispettati il numero massimo e le modalità di sostituzione dei giocatori, ivi comprese le eventuali sostituzioni eccezionali;
- per ogni set sia stato rispettato lo scarto dei punti previsti per la vittoria d'una squadra;
- sia stata rispettata la scala delle sanzioni eventualmente assunte nei confronti dei giocatori;
- in caso di sostituzione irregolare rilevata e corretta, siano stati assunti i provvedimenti previsti e annullati i punti eventualmente realizzati dalla squadra in difetto;
- in caso di numero insufficiente di atleti di una squadra per un set o per l'intera partita, sia stato correttamente applicato il principio della vittoria, del set o della gara, per squadra incompleta.

La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio:

- 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) se la gara è stata giocata al meglio dei 3 set;
- 0-2 (0-25, 0-25) se la gara è stata giocata al meglio dei 2 set.

Art. 20 - Modalità per la compilazione delle classifiche

Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:

- 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-0 o 3-1;
- 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-2;
- 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 2-3;
- 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-3 o 1-3.

Nelle gare, che in deroga alle Norme per l'Attività Sportiva, si disputano al meglio di 2 set vinti su 3, saranno assegnati i seguenti punti validi per la classifica:

- 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-0;
- 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-1;
- 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 1-2;
- 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-2.

Nelle gare dell'attività a progetto, potranno essere previste altre modalità di assegnazione punti.

Art. 21 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa

Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:


- a) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
- b) differenza set nella classifica avulsa;
- c) differenza punti gioco nella classifica avulsa;
- d) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play");
- e) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;

- f) differenza set nell'intera manifestazione;
 - g) differenza punti gioco nell'intera manifestazione.
- Permanendo ancora la parità la classifica verrà definita mediante sorteggio.

Art. 22 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi



Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:




- media punti (punti fatti/partite disputate);
- media set realizzati (set realizzati/partite disputate);
- media differenza set (differenza set/partite disputate);
- media punti gioco (punti gioco/partite disputate);
- media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
- sorteggio.



3

Regolamento per la giustizia sportiva





PRINCÌPI GENERALI

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NEL CSI

Art. 1 - Il Regolamento per la giustizia sportiva

L'art. 93 dello Statuto del CSI prevede che "i procedimenti derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva" e l'art. 94 prescrive che "le mancanze e le violazioni commesse dalle società e dai tesserati del CSI nello svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva che operano secondo quanto previsto da un apposito regolamento emanato dal Consiglio nazionale".

Art. 2 - L'amministrazione della giustizia sportiva

La giustizia sportiva assicura il corretto e regolare svolgimento dell'attività sportiva all'interno del CSI e garantisce l'attuazione del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. Nel perseguimento delle finalità dell'Associazione - centralità della persona, lo sport inteso come mezzo di maturazione personale e di impegno, il metodo democratico - l'amministrazione della giustizia sportiva privilegia l'applicazione delle norme e dei regolamenti come valore e punto di riferimento, e applica le sanzioni non come strumento repressivo ma nello spirito del recupero e del reinserimento nel circuito della pratica sportiva.

Per questi motivi l'amministrazione della giustizia sportiva nel CSI si attua attraverso: la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle procedure, la certezza delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni, la garanzia di più gradi di giudizio.

In ogni fase di giudizio e a tutti i livelli dell'Associazione è garantita alle Società sportive e ai singoli tesserati la difesa, da esercitarsi secondo le norme e le modalità previste dal presente Regolamento. La violazione del principio di difesa rende nulli tutti gli atti compiuti.

Art. 3 - Diritti e doveri delle Società sportive

Tutte le Società sportive affiliate al CSI nonché i rispettivi tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sociale. Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva previsti dal presente Regolamento.

Le Società sportive, in persona dei loro presidenti e/o legali rappresentanti, sono tenute a fornire agli organi del CSI risposte complete e veritiere su quanto loro richiesto; sono altresì obbligate a trasmettere copia degli atti e documenti che loro venissero richiesti.

Art. 4 - Responsabilità delle Società e dei tesserati

Nello svolgimento dell'attività sportiva, le Società e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che provino che il fatto è ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore. Le Società sportive, anche in solido fra loro,

sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

COMPETENZA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 5 - Ambito di competenza

Gli Organi di giustizia sportiva del CSI hanno il compito di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività sportive. In particolare: verificano la correttezza e la regolarità delle manifestazioni sportive, ne omologano i risultati, deliberano sui reclami presentati, assumono i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento nei confronti delle Società sportive e dei loro tesserati che hanno commesso infrazioni nel corso e in occasione dello svolgimento di attività sportive all'interno del CSI.

Art. 6 - Illeciti sportivi e uso di sostanze dopanti

Gli Organi di giustizia sportiva, inoltre, hanno la competenza sugli illeciti sportivi e sulle infrazioni relative all'uso di sostanze dopanti per l'attività sportiva, utilizzate sia in occasione degli allenamenti sia delle gare vere e proprie.

Art. 7 - Limitazioni delle competenze

La competenza degli Organi di giustizia sportiva è limitata solo ed esclusivamente ai praticanti l'attività sportiva e quindi alle Società e ai loro tesserati. È esclusa pertanto qualsiasi loro competenza sugli arbitri, sui giudici e sugli ufficiali di gara in generale, fatta eccezione per quelli forniti dalle parti.

In caso di accertata infrazione da parte degli arbitri e dei giudici di gara ufficialmente designati, gli Organi di giustizia sportiva rimettono il caso all'Ufficio del Procuratore Associativo inviando copia della relativa documentazione alla competente Commissione Arbitri e Giudici di gara.

Art. 8 - Infrazioni sportive e associative

È tassativamente escluso qualsiasi intervento degli Organi di giustizia sportiva sulle infrazioni commesse dalle Società e dai loro tesserati per fatti non strettamente connessi alle attività sportive, la cui competenza, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 93 e 95 dello Statuto è demandata ai Collegi dei probiviri del CSI.

I PROCEDIMENTI

Art. 9 - Procedimento in unica istanza

Il procedimento in unica istanza viene utilizzato per i tornei brevi e per quelli che si svolgono tramite concentramenti, fatta eccezione per quelli che fanno parte delle varie fasi dei

Campionati nazionale del CSI. Il procedimento in unica istanza è di competenza della Commissione Esecutiva in Campo (CEC).

Art. 10 - Procedimento di prima istanza

Il procedimento di prima istanza rappresenta il primo grado di giudizio per l'attività sportiva vera e propria ed è obbligatorio per ogni fase dei Campionati nazionali del CSI.

Gli Organi competenti per i procedimenti di prima istanza sono i seguenti:

- attività locale: Commissione Giudicante del Comitato (CGC);
- attività regionale: Commissione Giudicante Regionale (CGR);
- attività nazionale: Commissioni Disciplinari Nazionali (CDN).

Art. 11 - Procedimento di seconda istanza

Il procedimento di seconda istanza viene instaurato su ricorso delle parti e rappresenta il secondo ed ultimo grado di giudizio.

Gli Organi competenti per i procedimenti di seconda istanza sono i seguenti:

- attività locale: Commissione Giudicante Regionale (CGR);
- attività regionale: Commissione Giudicante Nazionale (CGN);
- attività nazionale: Commissione Giudicante Nazionale (CGN).

Art. 12 - Procedimento per motivi di legittimità

Il procedimento per motivi di legittimità viene instaurato su ricorso delle parti e riguarda soltanto la procedura seguita con esclusione assoluta del merito.

L'Organo competente sui ricorsi per legittimità è la Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS).

Art. 13 - Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato per l'annullamento o la revisione di deliberazioni assunte dai vari Organi di giustizia sportiva illegittimi o non coerenti nella misura della sanzione adottata, con i fatti acclarati e le responsabilità individuate.

Viene attivato dalla Sezione per le garanzie e deciso dalla Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS).

Art. 14 - Procedimento per illecito sportivo

Il procedimento viene instaurato per giudicare gli illeciti sportivi. È attivato dalla Sezione per le garanzie e la competenza per il giudizio è così attribuita:

- per gli illeciti sportivi riferiti all'attività locale: alla Commissione Giudicante Regionale (CGR) competente per territorio;
- per gli illeciti sportivi riferiti all'attività regionale e all'attività nazionale: alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN).

In secondo grado decide in ultima e definitiva istanza la Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS).

Art. 15 - Procedimenti per l'uso di sostanze dopanti

Fino a quando non saranno emanate le apposite disposizioni del CONI per lo sport di base i procedimenti relativi all'uso di sostanze dopanti si svolgeranno secondo quanto previsto dai successivi artt. 157/167.

CONCENTRAMENTI

Art. 16 - I concentramenti e la Commissione Esecutiva in Campo

Sono definiti concentramenti le attività di breve durata con esclusione delle varie fasi dei Campionati nazionali del CSI.

Nei concentramenti il procedimento in unica istanza è di competenza della Commissione Esecutiva in Campo la quale omologa le gare, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari limitati alla durata della manifestazione.

Per le infrazioni che comportino squalifiche o sospensioni di durata più lunga di quella della manifestazione, la CEC rimette gli atti al competente Organo di primo grado CGC-CGR-CDN in base al livello dell'attività rispettivamente locale, regionale o nazionale che delibera di conseguenza.

Art. 17 - Competenza della CEC

Avverso le deliberazioni dell'Organo di primo grado al quale la CEC ha rimesso gli atti è ammesso reclamo al competente Organo di secondo grado solo ed esclusivamente per la durata delle squalifiche o delle sospensioni comminate ai tesserati, rimanendo preclusa ogni doglianza in merito alle deliberazioni relative allo svolgimento delle gare e alla loro omologazione.

Art. 18 - Ricorsi di legittimità

Avverso le deliberazioni della CEC, o dell'Organo di primo grado al quale sono stati rimessi gli atti, è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla CNGS nei termini e con le modalità previsti dal presente Regolamento.

ATTIVITÀ LOCALE

Art. 19 - Commissione Giudicante del Comitato

La competenza sull'attività locale è demandata alla Commissione Giudicante del Comitato (CGC) la quale opera in prima istanza attraverso un doppio grado di giudizio.

Per ogni disciplina sportiva il controllo è effettuato da un Giudice Unico (GU) o da una Commissione Disciplinare (CD).

Quest'organo, sia nella composizione monocratica sia in quella collegiale, verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Art. 20 - Istanza di revisione

Avverso le decisioni del GU o della CD è ammessa istanza di revisione da presentarsi alla CGC nella sua composizione collegiale la quale decide in prima istanza.

Art. 21 - Appello di seconda istanza

Avverso le deliberazioni della CGC è ammesso appello alla competente Commissione Giudicante Regionale la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Art. 22 - Ricorso per motivi di legittimità

Avverso le deliberazioni della CGR è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, la quale se accoglie anche parzialmente lo stesso, rimette gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in via definitiva.

ATTIVITÀ REGIONALE

Art. 23 - Commissione Giudicante Regionale

La competenza sull'attività regionale è demandata alla Commissione Giudicante Regionale (CGR) la quale opera in prima istanza attraverso un doppio grado di giudizio.

Per ogni disciplina sportiva il controllo è effettuato da un Giudice Unico (GU) o da una Commissione Disciplinare (CD). Quest'organo, sia nella composizione monocratica sia in quella collegiale, verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Art. 24 - Istanza di revisione

Avverso le decisioni del GU o della CD è ammessa istanza di revisione da presentarsi alla CGR nella sua composizione collegiale la quale decide in prima istanza.

Art. 25 - Appello di seconda istanza

Avverso le deliberazioni della CGR è ammesso appello alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Art. 26 - Ricorso per motivi di legittimità

Avverso le deliberazioni della CGN è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, la quale decide in via definitiva anche in merito ai contenuti del ricorso stesso.

ATTIVITÀ NAZIONALE

Art. 27 - Le Commissioni Disciplinari Nazionali

La competenza sull'attività nazionale, ivi compresa quella interregionale, è demandata alle Commissioni Disciplinari Nazionali le quali verificano la regolarità delle gare, omologano

le stesse, deliberano sui reclami presentati assumono i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Art. 28 - Appello di seconda istanza

Avverso le deliberazioni delle CDN è ammesso appello alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Art. 29 - Ricorso per motivi di legittimità

Avverso le deliberazioni della CGN è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, la quale decide in via definitiva anche in merito ai contenuti del ricorso stesso.

PROCEDIMENTO DI REVOCA

Art. 30 - La Sezione per le garanzie e i procedimenti di revoca

La Sezione per le garanzie che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 94 dello Statuto, svolge le funzioni di procuratore sportivo del CSI, effettua il controllo ed il monitoraggio delle deliberazioni emesse dagli Organi di giustizia sportiva del CSI a tutti i livelli, fatta eccezione per quelli della CNGS, per verificarne la corrispondenza col presente Regolamento, la coerenza e la logicità delle decisioni, la congruità delle sanzioni rispetto alle infrazioni commesse.

Qualora riscontrasse palesi violazioni del Regolamento, incongruità delle sanzioni o non corretta applicazione delle norme previste, l'Ufficio del procuratore sportivo impugna i provvedimenti ritenuti viziati davanti alla CNGS chiedendone la revoca.

I presidenti dei Comitati territoriali e regionali e il presidente nazionale, ciascuno rispettivamente per l'attività di sua competenza (locale - regionale - nazionale), qualora riscontrassero gli stessi vizi nelle deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva della propria struttura associativa - rispettivamente CGC, CGR, CDN e CGN - rimettono gli eventuali casi alla Sezione per le garanzie la quale, effettuata l'opportuna valutazione, se condivide le censure lamentate impugna i provvedimenti ritenuti viziati davanti alla CNGS chiedendone la revoca.

Art. 31 - Deliberazioni sui procedimenti di revoca

La CNGS se ritiene fondate, anche parzialmente, le doglianze suddette annulla, tutta o in parte, la decisione impugnata e rimette il caso alla CGN che decide in via definitiva.

Nei casi in cui la revoca riguarda una decisione assunta dalla CGN, la CNGS decide anche nel merito.

PROCEDIMENTI PER ILLECITO SPORTIVO

Art. 32 - Competenze per l'attivazione e lo svolgimento dei procedimenti per illecito sportivo

I procedimenti per illecito sportivo vengono attivati dalla Sezione per le garanzie d'ufficio, su segnalazione di tesserati, di terzi, o su reclamo di parte o su remissione di atti da parte del Procuratore associativo.

La Sezione per le garanzie, effettuata l'istruttoria, può archiviare il caso o rimmetterlo al giudizio degli Organi di giustizia sportiva competenti, i quali attivano il procedimento e deliberano nel merito.

Gli organi competenti a giudicare i casi di illecito sportivo sono i seguenti:

- Commissione Giudicante Regionale: per gli illeciti commessi nel corso dell'attività a livello locale nel territorio della regione di propria competenza;
- Commissione Giudicante Nazionale: per gli illeciti commessi nel corso dell'attività regionale o nazionale.

Art. 33 - Ricorsi per i procedimenti di illecito sportivo

Avverso le deliberazioni assunte sui casi di illecito sportivo da parte delle CGR o della CGN è ammesso ricorso dalle parti, da parti terze interessate o della Sezione per le garanzie alla CNCS la quale delibera nel merito in via definitiva.

GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMMISSIONE ESECUTIVA IN CAMPO (CEC)

Art. 34 - Definizione e competenze della CEC

La Commissione Esecutiva in Campo (CEC) agisce, quale Organo di unica istanza, in occasione dei concentramenti. È nominata, volta per volta, dall'Organo associativo che ha la responsabilità organizzativa della manifestazione: Comitato territoriale, Comitato regionale, Presidenza nazionale. Può essere formata in forma monocratica (1 componente) o collegiale (3 componenti). Ai suoi lavori partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri. La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori. La CEC, ultimata la manifestazione per la quale è stata nominata, conclude il suo mandato rimettendo gli atti alla struttura associativa che l'ha nominata.

COMMISSIONE GIUDICANTE DEL COMITATO (CGC)

Art. 35 - La Commissione Giudicante del Comitato

La Commissione Giudicante del Comitato (CGC) opera presso ogni Comitato provinciale o territoriale del CSI ed ha la competenza in prima istanza su tutta l'attività sportiva organizzata a livello locale, fatta eccezione per le manifestazioni per le quali è stata nominata una CEC.

Art. 36 - Composizione della CGC

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 94 dello Statuto, la CGC è nominata dal Consiglio del Comitato territoriale ed è così composta:

- il Presidente;
- il Collegio Giudicante;
- i Giudici Unici e/o le Commissioni Disciplinari.

Il mandato della CGC coincide con quello del Consiglio che l'ha nominata.

Art. 37 - Il presidente della CGC

Il Presidente garantisce il corretto funzionamento degli organi della CGC, assicura il rispetto del Regolamento di giustizia sportiva, garantisce l'uniformità delle decisioni dei diversi GU o delle CD in base a criteri preliminarmente adottati.

Compone, inoltre, in occasione dei vari procedimenti, il Collegio Giudicante che di norma presiede personalmente.

Art. 38 - Funzionamento della CGC

Il Collegio Giudicante è formato da 4 a 6 componenti, in relazione alla complessità del Comitato e della tipologia della sua attività sportiva.

Il Collegio Giudicante per ogni sua riunione è composto da 3 componenti, tra i quali il presidente o il presidente delegato.

Art. 39 - I Giudici Unici e le Commissioni Disciplinari

Per ogni disciplina sportiva praticata nel Comitato viene nominato un Giudice Unico (GU) oppure una Commissione Disciplinare (CD), formata di norma da 3 componenti.

La scelta tra l'organo monocratico (GU) e quello collegiale (CD) viene effettuata in relazione alle esigenze organizzative del Comitato.

Il Consiglio del Comitato, inoltre, può istituire più GU e/o CD per ogni singola disciplina sportiva qualora ciò fosse reso necessario dalle esigenze dell'attività locale. In questi casi vanno definite nettamente le competenze dei diversi GU e/o CD che possono essere territoriali (ad es. per Comitati zionali), per tipologia di manifestazioni (un GU o CD per l'attività ufficiale, un altro per le altre manifestazioni, oppure un GU e/o una CD per alcune particolari manifestazioni) o per categorie.

Art. 40 - Segreteria degli Organi giudicanti del Comitato

La segreteria e la funzionalità della CGC e dei suoi organi è assicurata dalla segreteria del Comitato d'intesa col presidente della CGC.

Art. 41 - Rappresentanti degli arbitri negli Organi giudicanti del Comitato

Ai lavori degli organi della CGC (GU, CD, Collegio Giudicante) partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri. La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

Art. 42 - Modalità particolari per gli organi giudicanti

Per garantire la qualità e la funzionalità degli Organi giudicanti, Comitati vicini della stessa Regione possono scegliere di avvalersi di un'unica CGC che appositamente costituiscono. La deliberazione potrà prevedere Organi giudicanti tutti unitari oppure la presenza di GU e/o CD per ogni singolo Comitato e un Collegio giudicante unitario.

Art. 43 - Gli Organi giudicanti dei Comitati commissariati

Nei Comitati commissariati il commissario valuterà l'opportunità di chiedere al Comitato regionale di affidare la competenza sulla giustizia sportiva a livello locale alla CGC d'un Comitato viciniero. Il Comitato regionale, d'intesa col commissario, potrà trasferire a questa CGC tutte le competenze sulla giustizia sportiva oppure soltanto quelle relative alle istanze di riesame, prevedendo pertanto nel Comitato commissariato la presenza e l'attività dei GU o delle CD. Nei Comitati che funzionano con le modalità di cui all'art. 92 dello Statuto non viene nominata la CGC e le competenze relative alla giustizia sportiva risultano devolute al Comitato regionale che provvederà ad assolverle secondo le indicazioni del presente articolo.

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE (CGR)

Art. 44 - La Commissione Giudicante Regionale

La Commissione Giudicante Regionale (CGR) operante presso ogni Comitato regionale del CSI:

- a) ha la competenza in prima istanza su tutta l'attività sportiva a livello regionale fatta eccezione per le manifestazioni per le quali è stata nominata una CEC;
- b) giudica in seconda istanza gli appelli relativi all'attività locale dei Comitati della regione avverso le deliberazioni assunte dalle rispettive CGC;
- c) giudica in prima istanza i procedimenti di illecito sportivo relativi all'attività sportiva locale dei Comitati della regione.

Art. 45 - Norme particolari per il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta e le regioni di cui all'art.69 dello Statuto

Nella Regione Trentino Alto Adige la CGR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 71 dello Statuto, è nominata dal presidente regionale d'intesa col vicepresidente.

Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Regioni che funzionano con le modalità di cui all'art. 69 dello Statuto, poiché le CGC non vengono attivate, le competenze di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 44 vengono esercitate dalla CGR.

Per quanto riguarda gli appelli relativi all'attività regionale, la competenza è così attribuita:

- a) per la Regione Valle d'Aosta, alla CRG del Comitato regionale CSI del Piemonte, integrata per l'occasione da un membro effettivo nominato dal Consiglio regionale del CSI della Valle d'Aosta;
- b) per le regioni di cui all'art. 69 dello Statuto, alla CRG di un Comitato viciniore, individuata dalla Presidenza nazionale e integrata per l'occasione da un membro effettivo nominato dal Consiglio regionale interessato.

Art. 46 - Composizione della CGR

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 84 dello Statuto, la CGR è nominata dal Consiglio regionale ed è così composta:

- il Presidente;
- il Collegio Giudicante;
- i Giudici Unici e/o le Commissioni Disciplinari.

Il mandato della CGR coincide con quello del Consiglio regionale che l'ha nominata.

Art. 47 - Il presidente della CGR

Il presidente garantisce il corretto funzionamento degli organi della CGR, assicura il rispetto del Regolamento di giustizia sportiva, garantisce l'uniformità delle decisioni dei diversi GU o delle CD in base a criteri preliminarmente adottati.

Compone, inoltre, in occasione dei vari procedimenti, il Collegio Giudicante che di norma presiede personalmente.

Art. 48 - Funzionamento della CGR

Il Collegio Giudicante è formato da 4 a 6 componenti, in relazione alla complessità della Regione e della tipologia della attività sportiva locale e regionale.

Il Collegio Giudicante per ogni sua riunione è composto da 3 componenti, tra i quali il presidente o presidente delegato.

Art. 49 - I Giudici Unici e le Commissioni disciplinari regionali

Per ogni disciplina sportiva praticata a livello regionale viene nominato un Giudice Unico (GU) oppure una Commissione Disciplinare (CD), formata di norma da 3 componenti.

La scelta tra l'organo monocratico (GU) e quello collegiale (CD) viene effettuata in relazione alle esigenze organizzative della Regione.

Art. 50 - Segreteria degli Organi giudicanti regionali

La segreteria e la funzionalità della CGR e dei suoi organi è assicurata dalla segreteria regionale d'intesa col presidente della CGR.

Art. 51 - Rappresentanti degli arbitri negli Organi giudicanti regionali

Ai lavori degli organi della CGR (GU, CD, Collegio Giudicante) partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri.

La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

Art. 52 - Modalità particolari per gli Organi giudicanti regionali

Per garantire la qualità e la funzionalità degli organi giudicanti, Comitati regionali vicini o possono scegliere di avvalersi di un'unica CGR che appositamente costituiscono.

La deliberazione potrà prevedere Organi giudicanti tutti unitari oppure la presenza di GU e/o CD per ogni singolo Comitato e un Collegio Giudicante unitario.

Art. 53 - Gli Organi giudicanti dei Comitati regionali commissariati

Nei Comitati regionali commissariati, il commissario valuterà l'opportunità di chiedere alla Presidenza nazionale di affidare le competenze di cui al precedente art. 44 alla CGR d'una Regione viciniera.

La Presidenza nazionale, d'intesa col commissario, potrà trasferire a questa CGR tutte le competenze sulla giustizia sportiva oppure soltanto quelle relative alle istanze di riesame, prevedendo pertanto nella regione retta da un commissario o da un delegato la presenza e l'attività dei GU o delle CD.

COMMISSIONI DISCIPLINARI NAZIONALI (CDN)

Art. 54 - Le Commissioni Disciplinari Nazionali

Per ogni disciplina sportiva praticata a livello nazionale, il Consiglio nazionale nomina una Commissione Disciplinare Nazionale (CDN) il cui mandato coincide con quello del Consiglio. La stessa può essere formata in maniera monocratica (1 membro) o collegiale (3 membri).

Art. 55 - Competenze delle CDN

Ciascuna CDN ha la competenza in prima istanza su tutta l'attività sportiva nazionale, fatta eccezione per quella per la quale è stata nominata una CEC.

Per le CDN costituite in forma collegiale il Consiglio nazionale provvede a indicare, nella nomina, un coordinatore.

Art. 56 - Modalità operative delle CDN

I lavori di ciascuna CDN vengono annualmente organizzati dal rispettivo Coordinatore il quale può affidare a singoli membri o a gruppi della stessa la competenza su una parte o su alcune categorie dell'attività.

Per le manifestazioni nazionali il Coordinatore può inoltre chiedere alla Presidenza nazionale l'ampliamento della CDN con ulteriori giudici che, in forma monocratica o collegiale, garantiscano lo svolgimento delle manifestazioni stesse.

Ai lavori delle CDN partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri. La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

Art. 57 - Segreteria delle CDN

La segreteria e la funzionalità delle CDN è assicurata dalla Direzione tecnica nazionale.

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE (CGN)

Art. 58 - Competenze della Commissione Giudicante Nazionale

La Commissione Giudicante Nazionale (CGN) opera presso la Presidenza nazionale ed ha le seguenti competenze:

- a) giudica in seconda istanza gli appelli relativi all'attività regionale avverso le deliberazioni assunte dalle rispettive CGR;
- b) giudica in seconda istanza gli appelli relativi all'attività nazionale avverso le deliberazioni assunte dalle CDN;
- c) giudica in ultima e definitiva istanza i procedimenti annullati per motivi di legittimità e rimessi al suo giudizio da parte della CNGS;

- d) giudica in via definitiva i procedimenti annullati per revoca e rimessi al suo giudizio da parte della CNGS;
- e) giudica in prima istanza i procedimenti di illecito sportivo relativi all'attività sportiva regionale e nazionale.

Art. 59 - Composizione della CGN

La CGN è nominata dal Consiglio nazionale ed è così composta:

- il presidente;
- 4 componenti.

Il mandato della CGN coincide con quello del Consiglio nazionale che l'ha nominata.

Art. 60 - Il presidente della CGN

Il presidente garantisce il corretto funzionamento della CGN e ne compone, inoltre, in occasione dei vari procedimenti, il Collegio giudicante che di norma presiede personalmente. Il Collegio è di volta in volta composto da 3 membri, tra i quali il presidente o il presidente delegato.

Art. 61 - Segreteria della CGN

La segreteria e la funzionalità della CGN è assicurata dalla Direzione tecnica nazionale, d'intesa col presidente della medesima CGN.

Art. 62 - Rappresentante degli arbitri nella CGN

Ai lavori della CGN partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri. La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 63 - Composizione della Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva

La Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS) è nominata dal Consiglio nazionale per un periodo coincidente col mandato del Consiglio stesso ed è così composta:

- il presidente;
- il Collegio giudicante.

Art. 64 - Il presidente della CNGS

Il presidente coordina la Commissione e i lavori delle sue Sezioni, forma per ogni procedimento il Collegio giudicante, che presiede personalmente o per delega.

Art. 65 - Modalità operative della CNGS

Il Collegio giudicante della CNGS è composto da 4 a 6 membri e svolge i seguenti compiti:

- delibera sui ricorsi per legittimità e, se accolti, li rimette alla CGN per la definitiva decisione; li decide anche nel merito qualora riguardino deliberazioni assunte dalla CGN;
- esamina i ricorsi per revoca proposti dalla Sezione per le Garanzie e, se accolti, li rimette alla CGN che si pronuncia in via definitiva; li decide anche nel merito quando riguardano deliberazioni assunte dalla CGN;
- delibera in seconda ed ultima istanza sui ricorsi relativi ai procedimenti per illecito sportivo pronunciati in primo grado dalle CGR (per l'attività locale) e dalla CGN (per l'attività regionale e nazionale);
- delibera in primo grado nei procedimenti per uso di sostanze dopanti, nelle more che il CONI emani le norme relative allo sport di base.

Il Collegio giudicante viene costituito per ogni procedimento ed è formato da 3 componenti tra i quali il presidente o il presidente delegato.

SEZIONE PER LE GARANZIE

Art. 66 - Sezione per le garanzie e procura sportiva del CSI

La Sezione per le garanzie è l'organo che svolge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 94 dello Statuto, il ruolo di procuratore sportivo del CSI, assicurando la corretta applicazione a tutti i livelli dell'Associazione del Regolamento per la giustizia sportiva. In particolare:

- effettua un continuo monitoraggio delle deliberazioni assunte da tutti gli altri Organi di giustizia sportiva del CSI e in caso di inosservanza dei regolamenti, palesi disparità di giudizio, illogicità delle sanzioni deferisce il caso alla CNGS per la conseguente deliberazione sulla sussistenza delle doglianze;
- esamina i ricorsi per le medesime motivazioni prodotti dai presidenti dei Comitati, regionali e nazionale, ciascuno per l'attività di propria competenza, e, se li riscontra fondati, deferisce il caso alla Sezione Giudicante per la conseguente deliberazione sulla sussistenza delle doglianze.

Art. 67 - Composizione della Sezione per le garanzie

La Sezione per le garanzie è nominata dal Consiglio nazionale ed è così composta:

- il procuratore sportivo;
- i procuratori sostituti il cui numero è volta per volta determinato in funzione delle esigenze di funzionamento della Sezione.

Il mandato della Sezione per le garanzie coincide con quello del Consiglio nazionale che l'ha nominata.

La segreteria della Sezione è assicurata dalla Direzione tecnica nazionale d'intesa col procuratore sportivo.

LA SEZIONE STUDI E DOCUMENTAZIONE

Art. 68 - Competenze della Sezione Studi e Documentazione

La Sezione Studi e Documentazione cura la raccolta delle deliberazioni degli Organi di giustizia sportiva, provvede alla pubblicazione della documentazione necessaria per il funzionamento dei vari Organi, fornisce consulenza e assistenza agli stessi, alle Società e ai tesserati in merito all'amministrazione della giustizia sportiva all'interno del CSI, approva il differimento dei termini nei casi contemplati dal presente Regolamento.

Art. 69 - Composizione della Sezione Studi e Documentazione

La Sezione Studi e Documentazione è nominata dal Consiglio nazionale ed è composta da un coordinatore, che ha la responsabilità del funzionamento della sezione stessa, e da esperti e collaboratori il cui numero è determinato in funzione delle esigenze operative.

Il mandato della Sezione Studi e Documentazione coincide con quello del Consiglio nazionale che l'ha nominata. La segreteria della Sezione è assicurata dalla Direzione tecnica nazionale d'intesa col suo responsabile.

CRITERI E REQUISITI PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI GIUDICANTI

Art. 70 - Nomina del rappresentante degli arbitri negli Organi giudicanti

La competenza a nominare i rappresentanti arbitrali presso gli Organi giudicanti è demandata, per i vari livelli, alle Commissioni Arbitri e Giudici di gara nel modo seguente:

- Commissione Arbitri e Giudici di gara del Comitato per le nomine presso la Commissione Giudicante del Comitato, ivi compresi i GU e/o le CD;
- Commissione Regionale Arbitri e Giudici di gara per le nomine presso la Commissione Giudicante Regionale, ivi compresi i GU e/o le CD;
- Commissione Nazionale Arbitri e Giudici di gara per le nomine presso le Commissioni Disciplinari Nazionali, la Commissione Giudicante Nazionale e la Commissione Nazionale per la giustizia sportiva.

In ogni organismo per ogni componente può essere nominato un supplente.

Art. 71 - Incompatibilità dei componenti degli Organi giudicanti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 dello Statuto, la carica di membro di un Organo di giustizia sportiva ad ogni livello territoriale, regionale e nazionale è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'ambito delle strutture territoriali, regionali e nazionali del CSI.

Non sussiste nessuna incompatibilità tra l'essere componente della Commissione Arbitri (del Comitato, regionale, nazionale) e rappresentante degli arbitri nominato in un qualsiasi Organo giudicante ai vari livelli. I componenti degli Organi di giustizia sportiva, inoltre, in attuazione di quanto previsto dall'art. 94 dello Statuto non possono ricoprire lo stesso incarico per più di due mandati consecutivi.

Art. 72 - Requisiti dei componenti degli Organi giudicanti

I componenti degli Organi di giustizia sportiva, così come prescritto dall'art. 94 dello Statuto, devono essere in possesso di specifiche competenze, devono essere terzi e imparziali e svolgono la loro funzione in piena autonomia.

Art. 73 - Qualificazione dei componenti degli Organi giudicanti

I componenti degli Organi di giustizia sportiva a livello nazionale devono essere in possesso di un diploma di laurea in materie giuridiche, o titolo equipollente, oppure devono aver fatto parte per almeno quattro anni di un Organo di giustizia sportiva del CSI.

I componenti di tutti gli altri Organi di giustizia sportiva devono essere in possesso dello specifico "patentino" rilasciato dalla SNES.

Norma transitoria

In prima applicazione della norma di cui all'art. 73 RGS, il patentino viene rilasciato a tutti coloro che fanno parte o hanno fatto parte di un Organo di giustizia sportiva del CSI o che abbiano frequentato con esito positivo un corso di formazione per Operatori della giustizia sportiva, previa frequenza di uno specifico corso di aggiornamento.

LE SANZIONI

LE SANZIONI NELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DEL CSI

Art. 74 - Finalità delle sanzioni

Le sanzioni assunte in relazione a fatti accaduti nel corso dell'attività sportiva hanno il compito di ristabilire il rispetto delle regole e di censurare fatti e comportamenti che ostacolano la realizzazione nello sport del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione.

In questo contesto esse hanno il compito di richiamare al rispetto delle regole e non soltanto di punire coloro che le violano; pertanto devono essere assunte tenendo presenti la qualità delle persone coinvolte e avendo come obiettivo il loro corretto reinserimento nel circuito delle attività del CSI.

SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI

Art. 75 - Le sanzioni per i tesserati

A carico dei tesserati del CSI che svolgono o partecipano all'attività sportiva - atleti, dirigenti, tecnici - possono essere assunte, in relazione all'infrazione commessa, le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- squalifica sino a 4 giornate effettive di gara;
- squalifica a tempo: sino ad un massimo di 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni, sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione abbiano già compiuto 18 anni.

Art. 76 - Emanazione delle sanzioni ed automatismi

Tutte le sanzioni devono essere sempre deliberate dal competente Organo di giustizia sportiva e pubblicate sui Comunicati Ufficiali dell'Associazione.

Tuttavia i Regolamenti tecnici delle singole discipline possono prevedere delle squalifiche automatiche per una sola giornata effettiva di gara al raggiungimento di una serie di ammonizioni o in seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari come meglio previsto nei Regolamenti suddetti.

Tali automatismi devono essere chiaramente indicati nei Regolamenti delle varie manifestazioni con la specificazione chiara del valore delle ammonizioni, e, se previste, dalle espulsioni temporanee, e portati a conoscenza delle società sportive tramite i Comunicati Ufficiali.

Art. 77 - Esecutività delle sanzioni

Fatto salvo il diritto all'appello, qualora ne ricorrano le condizioni, le sanzioni emesse da un Organo di giustizia sportiva del CSI divengono immediatamente esecutive con la pub-

blicazione sul Comunicato Ufficiale o secondo gli automatismi previsti dal precedente art. 76. La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale, salvo diversa e motivata disposizione degli Organi di giustizia sportiva o da quanto previsto, in deroga, dai Regolamenti locali.

Nelle fasi finali d'una manifestazione, nelle fasi regionali e in quelle nazionali l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Art. 78 - Sospensione condizionale della pena

Nell'attività giovanile fino alla categoria Ragazzi, si applica automaticamente la sospensione condizionale sino a complessive due giornate nel corso dello stesso anno sportivo; l'applicazione della sospensione condizionale per le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni di cui al precedente art. 76 non è automatica ma viene deliberata dal competente giudice.

La sospensione condizionale non annulla la sanzione e ha la durata di 3 mesi; se nel corso del periodo di sospensione condizionale il tesserato subisce un'altra sanzione deve scontare sia la prima sia la seconda squalifica.

Le sanzioni per le quali si applica la sospensione condizionale vengono conteggiate ai fini della classifica disciplina e "Fair play".

Art. 79 - Ambito di applicabilità delle sanzioni

La squalifica sino a 4 giornate ha validità solo per la disciplina e la categoria per la quale è stata inflitta; per quanto riguarda le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni e/o di sanzioni similari di cui all'art. 76, le stesse vanno scontate nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.

Le squalifiche, pertanto, vanno scontate nella disciplina e nella categoria per la quale sono state inflitte; tuttavia nella giornata solare in cui deve scontare una squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.

Art. 80 - Diritto di difesa

Prima di irrogare una squalifica pari o superiore a 3 mesi, il competente Organo di giustizia sportiva deve sentire il tesserato interessato.

Qualora, pertanto, il giudice competente presuma che sussistano le condizioni per irrogare una squalifica pari o superiore a tre mesi, deve convocare il tesserato interessato prima di procedere alla relativa deliberazione.

In tal caso provvederà a sospendere il tesserato stesso in via cautelativa, rinviando a dopo l'audizione la quantificazione della sanzione da irrogare.

Art. 81 - Esecutività delle squalifiche a tempo

Le squalifiche a tempo - sino ad un massimo di 2 o 4 anni in considerazione dell'età - si estendono a tutte le manifestazioni della disciplina sportiva per la quale sono state inflitte senza limite alcuno di categorie.

Le squalifiche superiori a 3 mesi possono essere estese anche alle altre discipline sportive da parte della CGC o CGR o all'ambito associativo da parte del Collegio regionale o inter-regionale dei Probiviri.

A tal proposito gli atti relativi alle squalifiche superiori a 3 mesi vanno rimessi dall'Organo che le ha emesse, rispettivamente al presidente della CGC o CGR o all'Ufficio del Procuratore associativo.

Art. 82 - Squalifiche tra diversi anni sportivi

Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle regionali, interregionali e nazionali.

Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara.

Per le squalifiche a tempo comminate alla fine dell'anno sportivo, il competente giudice può disporre la loro decorrenza a partire dall'anno sportivo successivo con esclusione del periodo di sospensione dell'attività.

A tal proposito col primo Comunicato Ufficiale di ogni anno, il Comitato deve pubblicare l'elenco dei giocatori che devono ancora scontare delle squalifiche e, per ciascuno di essi, l'entità delle stesse.

Per quanto previsto dal presente articolo, i Comitati territoriali possono emanare norme particolari relativamente all'attività ricreativa estiva.

Art. 83 - La riammissione

Il tesserato che abbia avuta irrogata una sanzione pari o superiore alla metà di quella massima prevista dall'art. 75 (2 o 4 anni in relazione all'età), può chiedere la riammissione al Consiglio nazionale dopo avere scontato almeno la metà della squalifica stessa.

La riammissione può prevedere da parte del Consiglio nazionale una sanzione alternativa secondo le indicazioni e le proposte riportate nell'eventuale parere favorevole del competente Comitato territoriale.

SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ

Art. 84 - Le sanzioni per le Società sportive

A carico delle Società possono essere assunte, in relazione alla gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione;
- gara persa;
- ammenda secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
- squalifica del campo di gara per una o più giornate;
- obbligo di giocare una o più partite a porte chiuse;
- penalizzazione di 1 o più punti nella classifica;

- retrocessione all'ultimo posto nella classifica;
- revoca del titolo sportivo conquistato sul campo col quale si accede ad una ulteriore fase della manifestazione o si ha titolo ad una promozione;
- esclusione dalla classifica finale.

Art. 85 - Ambito di applicazione delle sanzioni a carico delle Società

Tutte le sanzioni assunte a carico delle Società sportive devono intendersi come esecutive nei confronti delle squadre delle medesime società che partecipano alle singole attività sportive nei confronti delle quali sono state comminate.

Tuttavia gli atti dei provvedimenti che comportano gare perse, penalizzazioni in classifica o un'ammenda pari alla metà del limite massimo fissato annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale, vanno sempre rimessi all'Ufficio del Procuratore associativo il quale valuterà l'opportunità di deferire il caso al competente Collegio regionale o interregionale dei Probiviri per l'eventuale assunzione di provvedimenti disciplinari di natura associativa.

LE PROCEDURE

GLI ATTI DEI PROCEDIMENTI

Art. 86 - Direzione delle gare, referti e rapporti di gara

Le gare organizzate dal CSI sono dirette da arbitri, da gruppi di arbitri o da giurie, regolarmente designati dall'organo a ciò preposto per la specifica attività.

Al termine della gara l'arbitro, in caso di designazione di più arbitri il 1° arbitro e in caso di designazione di giurie il presidente della giuria, redige il referto arbitrale il quale è una relazione sull'andamento della gara con l'indicazione del risultato finale della stessa. Il referto è compilato secondo le modalità proprie previste per ciascuna disciplina sportiva; qualora materialmente venga compilato da un altro arbitro o da un tesserato messo a disposizione da una delle Società, il referto viene controllato e vidimato mediante sottoscrizione da parte del 1° arbitro o del presidente della giuria.

Il referto è completato dal rapporto di gara nel quale vanno riportate tutte le notizie relative all'andamento della gara, i provvedimenti disciplinari assunti, gli eventuali incidenti avvenuti e ogni altra utile notizia relativa alla gara stessa.

Il rapporto, secondo le modalità proprie di ciascuna disciplina sportiva, può fare parte integrante del referto o costituire un autonomo documento.

Al referto e al rapporto vanno allegati gli elenchi dei tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) delle due squadre che hanno preso parte alla gara.

Il rapporto va compilato e sottoscritto dall'arbitro, o dal 1° arbitro o dal presidente di giuria. Gli altri arbitri o giudici, tenuto conto delle indicazioni delle singole discipline sportive, compilano la parte del referto a loro riservata o, se le regole specifiche non lo contemplano, possono integrare lo stesso con proprie autonome osservazioni.

Art. 87 - I commissari di campo

I commissari di campo ufficialmente designati per visionare la gara inviano al competente giudice il loro rapporto scritto compilato su appositi modelli.

I dirigenti del CSI presenti sul campo, ivi compresi i responsabili arbitrali intervenuti per visionare gli arbitri, qualora lo ritengano opportuno o necessario inviano al giudice loro rapporti o relazioni.

Tale adempimento è obbligatorio su richiesta del giudice di merito.

Art. 88 - Osservazioni scritte delle Società sportive

Le Società sportive possono presentare al giudice di prima istanza osservazioni scritte in merito all'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati dell'altra squadra.

Le osservazioni scritte non costituiscono reclamo né rappresentano l'atto propedeutico allo stesso che è invece il preannuncio di reclamo.

Sono indicazioni che la Società intende fornire al competente giudice per una migliore valutazione dei fatti inerenti lo svolgimento della gara.

Le osservazioni scritte possono essere presentate all'arbitro a fine gara o fatte pervenire al giudice di merito entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo, senza nessuna particolare formalità di invio che può avvenire tramite consegna diretta, per posta, per fax o per e-mail.

I Comitati cureranno di fornire alle Società sportive appositi modelli per la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 89 - Riserve scritte

Le Società sportive che intendono proporre reclamo devono presentare all'arbitro a fine gara una riserva scritta con la quale si preannuncia la presentazione di un reclamo; il preannuncio di reclamo può essere anche fatto pervenire al giudice di merito entro le ore 20:00 del giorno successivo alla disputa della gara o del primo giorno non festivo con le modalità previste.

In caso di rilievi sulle attrezzature o sulla regolarità del campo di gioco deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui l'irregolarità si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata nel momento in cui l'irregolarità viene rilevata. Per l'inoltro dell'eventuale reclamo va presentato comunque il preannuncio con le modalità e nei termini di cui al comma precedente.

Art. 90 - Fonti per l'amministrazione della Giustizia sportiva

I referti e i rapporti costituiscono fonte privilegiata ma non esclusiva di prova. Il giudice competente assume le sue decisioni valutando i rapporti e i referti di gara, le relazioni dei commissari di campo e le osservazioni scritte presentate dalle Società, tenendo presenti la natura, gli autori e gli obiettivi che ciascuno di questi documenti rappresentano.

Ai soli fini dell'assunzione dei provvedimenti disciplinari, ivi compresa l'identificazione dei responsabili di singoli atti, sono ammesse prove audiovisive anche se fornite dalle parti.

Art. 91 - Svolgimento dei procedimenti

Tutti i procedimenti avvengono attraverso gli atti ufficiali; si svolgono oralmente laddove esplicitamente previsto dal presente Regolamento e quando i giudici ritengano opportuno ascoltare gli interessati o porli a confronto; tuttavia anche in questi casi deve essere compilato un verbale che costituisce lo strumento su cui si basano l'esame e le deliberazioni dei giudici e degli organi dei gradi successivi.

SOTTOSCRIZIONE DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 92 - Titolarità per la presentazione delle impugnazioni

Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI - istanze di revisione, appelli, reclami, ricorsi - possono essere presentate:

- dalle Società sportive per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre;
- per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati interessati o dalle Società di appartenenza.

Art. 93 - Sottoscrizioni delle impugnazioni

La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Tuttavia ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso.

Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti).

Copia della delega va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato.

Art. 94 - Modalità per le sottoscrizioni delle impugnazioni

Chiunque sottoscriva un reclamo, a titolo personale o per conto della propria Società sportiva, deve indicare accanto al proprio nome il numero della tessera CSI valida per l'anno sportivo in corso.

PROCEDIMENTI IN UNICA ISTANZA**Art. 95 - La CEC e i procedimenti in unica istanza**

Nei concentramenti o nelle manifestazioni nelle quali sia prevista un'unica istanza di giudizio, la Commissione Esecutiva in Campo (CEC) esamina i referti e i rapporti degli arbitri, omologa le gare, assume i relativi provvedimenti disciplinari, delibera sui reclami presentati.

I tempi e le modalità di presentazione dei reclami devono essere indicati nel Regolamento della manifestazione; le procedure da adottare sono riportate nell'apposita sezione del presente Regolamento.

Art. 96 - Impugnazione per motivi di legittimità

Le deliberazioni della CEC sono immediatamente esecutive e definitive; le stesse sono impugnabili solo per motivi di legittimità presso la CNGS.

Art. 97 - Sanzioni oltre la durata del concentramento

La CEC può assumere sanzioni limitate alla durata della manifestazione; qualora ritenesse necessaria una sanzione di maggiore durata rimette gli atti all'Organo di giustizia sportiva di prima istanza della struttura CSI che gestisce la manifestazione (CGC - CGR - CDN) il quale delibera di conseguenza. Avverso queste sanzioni è ammesso appello al competente Organo di secondo grado che decide in via definitiva. Avverso tali decisioni è sempre ammesso il ricorso per motivi di legittimità davanti alla CNGS.

PROCEDIMENTI DI PRIMA ISTANZA

Art. 98 - I referti e i rapporti di gara

I referti e i rapporti di gara vengono rimessi al Giudice di prima istanza (GU o CD per l'attività locale e regionale, CDN per l'attività nazionale) che ha il compito di omologare le gare e assumere i provvedimenti disciplinari.

Art. 99 - Omologazione delle gare

La gara deve essere omologata col risultato conseguito sul campo qualora dal referto non emergano irregolarità sul suo svolgimento e sulla posizione dei tesserati partecipanti alla stessa.

Art. 100 - Irregolare partecipazione di uno o più atleti alle gare

L'irregolare posizione di un atleta, accertata d'ufficio o su reclamo di parte, comporta la perdita della gara da parte della squadra per la quale lo stesso ha giocato e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

La partecipazione ad una gara di uno o più atleti al di sotto del limite minimo di età previsto dai regolamenti non comporta la perdita della gara ma soltanto l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti interessati e del dirigente accompagnatore.

Parimenti non comporta la perdita della gara, ma produce soltanto l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli interessati e della Società, l'irregolare posizione di dirigenti e di tecnici partecipanti alla gara.

Art. 101 - Assenza di una squadra sul campo

L'assenza sul campo di una squadra comporta per la stessa la perdita della gara per rinuncia e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento della manifestazione.

Art. 102 - Assenza preannunciata di una squadra sul campo

L'assenza sul campo preannunciata, l'arrivo oltre il tempo d'attesa, la presenza di un numero insufficiente di atleti per dare inizio alla gara, qualora giustificati e motivati comportano per la squadra in difetto soltanto la perdita della gara con esclusione della declatoria di rinuncia e dell'assunzione di ulteriori provvedimenti disciplinari.

Qualora tali fatti siano dovuti a motivi di forza maggiore non dipendenti dalla Società, la stessa può chiedere, con istanza da presentarsi entro le ore 20:00 del giorno successivo a quello previsto per la disputa della gara o del primo giorno non festivo, la ripetizione della gara. Tale istanza, se accolta, può comportare, a giudizio del giudice, la messa a carico della Società delle spese di organizzazione e di quelle di trasferta sostenute dalla Società avversaria.

Art. 103 - Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali

L'irregolare sostituzione di atleti nel corso della gara comporta la ripetizione della stessa e l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti della Società in difetto.

Tuttavia il giudice può statuire di dare la gara persa alla Società che ha effettuato la sostituzione irregolare qualora la stessa sia stata fatta carpando la buona fede degli arbitri o attraverso inganni o artifici.

Art. 104 - Mancanza del numero minimo degli atleti nel corso di una gara

Il venir meno, durante la gara, del numero minimo di atleti per proseguire il gioco comporta soltanto la perdita della stessa col risultato previsto dai regolamenti o, se più sfavorevole per la squadra in difetto, con quello conseguito sul campo al momento della sospensione.

Art. 105 - Irregolare svolgimento o sospensione di una gara

L'irregolare svolgimento di una gara o la sospensione della stessa per incidenti comporta la perdita della gara per la Società in difetto e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari necessari e opportuni.

Art. 106 - Gara proseguita pro-forma

Se dagli atti ufficiali emerge che la gara sia stata ad un certo punto sospesa e proseguita pro-forma, il giudice deve innanzitutto accertare la reale sussistenza degli elementi che impedivano il regolare proseguimento della gara e che hanno indotto l'arbitro o gli arbitri alla determinazione di proseguirla pro-forma.

In presenza di tali elementi la gara verrà data persa alla Società in difetto a carico della quale saranno anche assunti i relativi provvedimenti disciplinari.

Qualora, invece, risultasse che non sussistevano gli elementi per la sospensione della gara o che l'arbitro non abbia posto in essere tutti gli atti o assunto tutti i provvedimenti necessari per riportare l'ordine in campo, verrà disposta la ripetizione della gara, ferma restando l'assunzione dei provvedimenti necessari nei confronti delle Società e dei tesserati che hanno creato la situazione di difficoltà sul campo.

Il riconoscimento del proseguimento pro-forma di una gara comporta da parte del giudice, in relazione al comportamento disciplinare dei singoli tesserati, una valutazione del tutto particolare che tenga conto della situazione che si è venuta a creare sul campo.

Art. 107 - Irrevocabilità delle omologazioni ed eventuali penalizzazioni

L'omologazione di una gara, una volta pubblicata sul Comunicato Ufficiale e non impugnata nei termini previsti, è un atto definitivo non più modificabile.

Tuttavia qualora nel prosieguo dell'attività emergessero, in occasione di altri procedimenti, posizioni irregolari di atleti che abbiano preso parte a gare omologate e la cui posizione al momento previsto non sia stata fatta presente al giudice di merito o non sia stato possibile appurare, sarà applicata nei confronti della Società di appartenenza dell'atleta in difetto una penalizzazione in classifica di 1 punto per ogni gara alla quale lo stesso abbia preso effettivamente parte, a prescindere dal risultato conseguito sul campo. Fermo restando ciò, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto se ciò sarà ritenuto opportuno e necessario.

Art. 108 - Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo

Qualora sia stato presentato, da parte di una o ambedue le squadre, un preannuncio di reclamo nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 89, il giudice sospende ogni decisione in merito alla gara in oggetto in attesa di ricevere il reclamo preannunciato.

Contestualmente, però, in base a quanto emerge dagli atti ufficiali provvederà ad assumere i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari che sono immediatamente esecutivi a prescindere dall'esito del reclamo.

Successivamente il giudice provvederà a deliberare sul reclamo o, qualora lo stesso non sia stato presentato nei termini e con le modalità previste, a sciogliere la riserva e a pronunciarsi in merito all'omologazione della gara.

Art. 109 - Sospensione dell'omologazione per accertamenti

Se dagli atti ufficiali emerge la necessità di compiere accertamenti sull'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati, il giudice può rinviare l'omologazione della gara in oggetto assumendo, però, contestualmente i relativi provvedimenti disciplinari.

Art. 110 - Assunzione dei provvedimenti disciplinari

Insieme all'omologazione, il giudice di prima istanza assume nei confronti dei tesserati e delle Società che si siano resi responsabili di mancanze o irregolarità uno dei provvedimenti previsti rispettivamente nei precedenti artt. 75 e 84.

RECLAMI**Art. 111 - Presentazione dei reclami**

I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Art. 112 - Preannuncio del reclamo

La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preannunciare lo stesso mediante riserva scritta da presentare all'arbitro al termine della disputa della gara cui il reclamo stesso si riferisce o al Comitato CSI entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 89.

La riserva scritta da presentarsi all'arbitro va sottoscritta dal dirigente accompagnatore o, in difetto, dal capitano della squadra; il preannuncio presentato in Comitato dal legale rappresentante della Società.

Il preannuncio può essere presentato direttamente nella sede del Comitato o inviato per telegramma, fonogramma, fax o e-mail; è escluso l'invio tramite la posta, ivi compresa la posta celere, la posta prioritaria o la raccomandata.

Art. 113 - Motivazione del reclamo

Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva competente (GU, CD, CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, con le modalità di cui al precedente art. 93.

Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 93 e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società controinteressata. Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

Art. 114 - Modalità per l'invio del reclamo

Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare, una delle seguenti modalità:

- consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;
- raccomandata;
- Fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l'invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato;
- E-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto all'e-mail notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

Art. 115 - Termini per la definizione dei reclami

L'organo di primo grado (GU, CD, CDN) deve pronunciarsi su ogni reclamo entro il termine perentorio di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il GU, la CD o la CDN, entro la scadenza degli 8 giorni, stabilisce un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.

L'Organo di giustizia sportiva deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce e tenendo conto, per l'attività locale e regionale, della possibilità che una delle parti presenti istanza di revisione alla CGC o alla CGR.

In caso contrario il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad un Organo di giustizia sportiva di pari livello di un altro Comitato o di un'altra regione o, se si tratta di una CDN, ad un'altra CDN per l'immediata pronuncia.

In caso di inerzia da parte degli organi del CSI, possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

ISTANZE DI REVISIONE

Art. 116 - Istanza di revisione

In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l'attività locale e regionale (GU o CD) è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato e alla Commissione Giudicante Regionale.

Art. 117 - Limiti per la proposizione dell'istanza di revisione

L'istanza di revisione non è ammessa per le sanzioni dell'ammonizione, delle squalifiche sospese condizionalmente e per quelle la cui durata effettiva sia di una sola giornata o inferiore a 7 giorni, e per le ammende il cui importo sia pari a quello minimo previsto annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 118 - Presentazione dell'istanza di revisione

L'istanza di revisione va presentata entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione.

Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio va dimostrato alla CGC o alla GGR.

L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società, va presentata dalla Società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 93; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e sottoscritta indifferente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza.

Art. 119 - Modalità per la presentazione

Per l'invio dell'istanza di revisione alla CGC o alla CGR e alla eventuale Società controparte vigono le stesse modalità previste nell'art. 114.

Art. 120 - Termini per la definizione delle istanze di revisione

La CGC o la CGR deve pronunciarsi su ogni istanza di revisione entro il termine perentorio di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della CGC o della CGR dispone, entro la scadenza degli 8 giorni, un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.

La CGC o la CGR deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce.

In caso contrario il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del

reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad una CGC o ad una CGR di un altro Comitato o di un'altra regione per l'immediata pronuncia.

In caso di inerzia da parte degli organi del CSI possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

Art. 121 - Esclusione della "reformatio in pejus"

Le CGC o le CGR non hanno il potere della "reformatio in pejus" (di aumento) delle sanzioni disciplinari inflitte dai GU o dalle CD.

APPELLI DI SECONDA ISTANZA

Art. 122 - Organi competenti per gli appelli

Avverso le deliberazioni delle CGC, delle CGR e della CDN è ammesso appello di seconda istanza da presentarsi alla competente CGR, per quanto riguarda l'attività locale, e alla CGN per quanto riguarda l'attività regionale e nazionale.

Art. 123 - Limiti per la proposizione degli appelli

L'appello di seconda istanza non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 124 - Presentazione degli appelli

L'appello di seconda istanza va presentato alla CGR o alla CGN entro 4 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della deliberazione che si intende impugnare.

Lo stesso va notificato all'Organo di giustizia sportiva che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare e, qualora si riferisca al risultato di una gara, anche alla Società controinteressata. L'appello riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società va presentato dalla Società stessa e sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 93; quello riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentato e sottoscritto indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza. All'appello vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e la documentazione comprovante l'invio all'Organo di prima istanza e, se previsto, alla controparte.

Art. 125 - Modalità per la presentazione degli appelli

Per l'invio degli appelli alla CGR o alla CGN, all'Organo di prima istanza e all'eventuale Società controparte vigono le stesse modalità previste nel precedente art. 114.

Art. 126 - Obbligo d'invio degli atti

Ricevuta la copia dell'appello l'Organo di prima istanza che ha emesso la deliberazione

impugnata invia subito all'Organo di seconda istanza tutta la documentazione relativa al procedimento oggetto di ricorso.

In caso di mancato invio nei termini previsti degli atti, la CGR o la CGN possono procedere all'acquisizione degli stessi mediante un Commissario "ad acta" dalle stesse nominato.

Art. 127 - Termini per la definizione degli appelli

Le CGR o la CGN devono pronunciarsi sugli appelli entro il termine perentorio di giorni 15 dal loro ricevimento; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della competente CGR o della CGN dispone, entro la scadenza dei 15 giorni, un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. Le CGR e la CGN devono comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce. In caso contrario, il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie della CNGS la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad un'altra CGR o alla Sezione Giudicante della CNGS qualora l'organo inadempiente sia la CGN. In caso di inerzia da parte degli organi del CSI, possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

Art. 128 - Esclusione della "reformatio in pejus" negli appelli

Le CGR e la CGN non hanno il potere della "reformatio in pejus" (di aumento) delle sanzioni disciplinari inflitte dalle CGR o dalle CDN.

RICORSI DI LEGITTIMITÀ

Art. 129 - Presentazione dei ricorsi di legittimità

I ricorsi relativi alla legittimità vanno presentati alla CNGS entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della deliberazione che si intende impugnare.

I ricorsi possono essere presentati dalle Società e dai tesserati che risultano interessati alla vicenda, anche se gli stessi si riferiscano a gare alle quali non abbiano preso parte e il cui risultato, però, influisce sulla loro posizione di classifica.

I ricorsi vanno anche notificati all'organo che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare e, se riguardano il risultato di una gara o la compilazione della classifica, alle Società controinteressate.

Agli stessi vanno acclusi la tassa prevista e la documentazione relativa all'invio al competente Organo di giustizia sportiva e alle Società controinteressate.

Art. 130 - Modalità per la presentazione dei ricorsi di legittimità

Per l'invio del ricorso alla CNGS, all'organo che ha emesso la decisione che si intende impugnare e alla eventuale Società controparte vigono le modalità previste nel precedente art. 114.

Art. 131 - Obbligo d'invio degli atti

Ricevuta la copia del ricorso, l'Organo che ha emesso la deliberazione impugnata invia subito alla CNGS tutta la documentazione relativa al procedimento oggetto di ricorso.

In caso di mancato invio nei termini previsti degli atti, il presidente della CNGS può procedere all'acquisizione degli stessi mediante un Commissario "ad acta" dallo stesso nominato.

Art. 132 - Termini per la definizione degli appelli

La CNGS deve pronunciarsi sui ricorsi entro il termine perentorio di 30 giorni dal loro ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della CNGS dispone, entro la scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine notificando agli interessati tale sua deliberazione.

Art. 133 - Competenza per il nuovo giudizio

La CNGS qualora accolga, anche parzialmente il reclamo, annulla, tutta o in parte, la deliberazione impugnata e rimette gli atti del procedimento alla CGN la quale deve pronunciarsi in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento degli atti.

Qualora il ricorso riguardi una deliberazione assunta dalla CGN, la Sezione Giudicante della CNGS decide contestualmente anche sul merito.

PROCEDIMENTI DI REVOCA**Art. 134 - Competenze della Sezione per le Garanzie**

La Sezione per le Garanzie può, entro 60 giorni dalla loro pubblicazione sui Comunicati Ufficiali, impugnare presso la CNGS le deliberazioni assunte da tutti gli Organi di giustizia sportiva che ritiene incongrue o in palese contrasto col presente regolamento.

Art. 135 - Prerogative dei presidenti territoriali, regionali e nazionali

I presidenti dei Comitati territoriali e regionali e il presidente nazionale, ciascuno limitatamente al livello di attività di loro competenza, possono segnalare alla Sezione per le Garanzie quelle deliberazioni che ritengono incongrue o in palese contrasto col presente regolamento, entro 5 giorni dalla loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

La Sezione per le Garanzie, se condivide tale valutazione, provvede ad impugnare tali deliberazioni presso la CNGS entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento da parte delle competenti strutture del CSI.

Art. 136 - Impugnazioni presso la CNGS

Ricevute le impugnazioni di cui agli artt. 134 e 135, il Presidente della CNGS notifica gli atti del procedimento all'Organo di giustizia sportiva che ha emesso la deliberazione fatta oggetto di gravame, e al quale chiede l'immediata remissione degli atti, nonché alle Società e ai tesserati interessati, fissando un termine per l'invio di memorie e controdeduzioni.

In caso di mancato invio nei termini previsti degli atti, il presidente della CNGS può procedere all'acquisizione degli stessi mediante un Commissario "ad acta" dallo stesso nominato.

Art. 137 - Termini per la definizione delle impugnazioni

La CNGS deve pronunciarsi sui procedimenti di revoca entro il termine perentorio di 30 giorni dal loro ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della CNGS dispone, entro la scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine notificando agli interessati tale sua deliberazione.

Art. 138 - Competenza per il nuovo giudizio in seguito a impugnazione

La CNGS qualora accolga, anche parzialmente, l'impugnazione proposta, annulla, tutta o in parte la deliberazione fatta oggetto di gravame e rimette gli atti del procedimento alla CGN la quale deve pronunciarsi in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento degli atti. Qualora il ricorso riguardi una deliberazione assunta dalla CGN, la Sezione Giudicante della CNGS decide contestualmente anche sul merito.

NORME PARTICOLARI PER LE FASI FINALI, REGIONALI, INTERREGIONALI E NAZIONALI

Art. 139 - Modifica dei termini

In occasione delle fasi finali a livello locale, di quelle regionali, interregionali e nazionali anche se le stesse vengono svolte col sistema del concentrazione, si applicano le procedure e funzionano gli Organi di giustizia sportiva previsti per l'attività sportiva ordinaria con assoluta esclusione delle modalità per i concentramenti di cui ai precedenti artt. 16, 17 e 18.

Art. 140 - Termini per le fasi regionali, interregionali e nazionali

I termini per le fasi regionali, interregionali e nazionali che si svolgono col sistema dei calendari articolati su più settimane sono così fissati:

- preannuncio di reclamo: entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara;
- invio del reclamo entro 2 giorni dallo svolgimento della gara;
- invio delle ulteriori impugnazioni: entro il girone successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Art. 141 - Termini per le fasi a concentrazione

I termini per le fasi regionali, interregionali e nazionali che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentrazione vengono così fissati:

- preannuncio del reclamo: entro 30 minuti dalla conclusione della gara cui si riferiscono;
- presentazione del reclamo: entro 120 minuti dalla conclusione della gara cui si riferiscono;
- invio delle ulteriori impugnazioni: entro 120 minuti dalla notifica del Comunicato Ufficiale.

Art. 142 - Termini per le fasi finali a livello locale

In occasione delle fasi finali a livello locale i Comitati possono fissare termini abbreviati scegliendo una delle modalità di cui agli artt. 140 e 141.

Tale modifica deve essere preventivamente comunicata alla Sezione Studi e Documentazioni, la quale può, entro il termine perentorio di 5 giorni, approvarla o modificarla.

Trascorso tale termine la proposta di abbreviazione dei termini si intende approvata così come formulata dal Comitato proponente.

Le abbreviazioni dei termini vanno portate a conoscenza di tutti gli interessati mediante la loro pubblicazione sui Comunicati Ufficiali del Comitato.

NORME GENERALI PER I RECLAMI E LE IMPUGNAZIONI**Art. 143 - Organi destinatari delle impugnazioni e dei reclami**

Qualora un reclamo o un atto di impugnazione sia stato inviato o comunque pervenga ad un Organo del CSI diverso dal destinatario, deve essere trasmesso immediatamente all'Organo competente da parte della struttura del CSI che erroneamente l'ha ricevuto.

Art. 144 - Inammissibilità nelle impugnazioni e dei reclami

Nei reclami e nelle impugnazioni (istanza di revisione, appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:

- l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
- la mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 92 e 93 del presente Regolamento;
- il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione.

In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione ed astenersi dal suo esame.

Costituisce invece irregolarità formale la mancata indicazione della tessera CSI di chi sottoscrive o il mancato versamento della tassa.

In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio per regolarizzare o integrare l'atto.

Art. 145 - Accesso agli atti

Le parti possono consultare e trarre copia della documentazione relativa ai procedimenti che le riguardano; l'estrazione della copia prevede il versamento della tassa dovuta per diritti di segreteria.

PROCEDIMENTI SPECIALI

PROCEDIMENTI PER ILLECITO SPORTIVO

Art. 146 - Instaurazione dei procedimenti

I procedimenti per illecito sportivo vengono instaurati, d'ufficio o su segnalazione da parte di tesserati o terzi, dalla Sezione per le Garanzie e riguardano i tentativi posti in essere per modificare i risultati di una gara, l'andamento d'una manifestazione sportiva, l'impegno corretto e leale dei tesserati che vi sono coinvolti.

Ai fini dell'instaurazione del procedimento non è rilevante che il tentativo di porre in essere l'illecito sportivo sia andato o meno a buon fine.

Art. 147 - Doveri dei tesserati

Tutti i tesserati del CSI che vengono a conoscenza dell'esistenza di illeciti sportivi o di tentativi di porre in essere illeciti sportivi, hanno l'obbligo di denunciare quanto a loro conoscenza alla Sezione per le Garanzie o di informare una delle strutture del CSI che provvederà di conseguenza.

Art. 148 - Istruttoria dei procedimenti

La Sezione per le Garanzie svolge l'istruttoria acquisendo la documentazione necessaria e sentendo i tesserati o i terzi coinvolti.

Tali audizioni, di norma, si svolgono presso le sedi di residenza degli interessati e la Sezione per le Garanzie può svolgerle delegandole a dirigenti locali del CSI, in via prioritaria a componenti della CGC.

Art. 149 - Obblighi dei tesserati nel corso dei procedimenti

I tesserati al CSI, convocati per essere ascoltati in merito ai procedimenti di illecito sportivo, hanno l'obbligo di presentarsi e di riferire quanto a loro conoscenza.

La Sezione per le Garanzie provvederà a sospendere immediatamente da ogni attività sportiva ed associativa quei tesserati che, regolarmente convocati per essere ascoltati, risultassero assenti ingiustificati e a deferire gli stessi al competente Organo del CSI per l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti.

Art. 150 - Competenze della Sezione per le Garanzie

Conclusa l'istruttoria la Sezione per le Garanzie può archiviare il caso o deferirlo per il giudizio alla competente CGR, per gli illeciti riferiti all'attività locale della regione, o alla CGN per illeciti riferiti all'attività regionale e nazionale.

Per gli illeciti riferiti all'attività locale la Sezione per le garanzie, nel disporre il deferimento, può chiedere alla CNGS che lo stesso venga assegnato per la trattazione ad una CGR di un'altra regione laddove ciò venga ritenuto opportuno o necessario a causa delle situazioni locali.

Sulla richiesta si pronuncia il presidente della CNGS che, in caso di accoglimento, individua la CGR cui assegnare la trattazione del caso.

Art. 151 - Attivazione del procedimento

Ricevuto il deferimento il presidente della CGR o della CGN stabilisce la data per la trattazione del procedimento e notifica gli atti alle Società e ai tesserati interessati nonché ai relativi Comitati di appartenenza.

Contestualmente fissa un termine per l'invio di memorie o la segnalazione di fatti nuovi non contemplati nell'istruttoria.

Art. 152 - Svolgimento dei procedimenti: obblighi delle Società e dei tesserati

Le Società sportive e i tesserati deferiti devono presentarsi il giorno della trattazione del procedimento davanti all'Organo che ha la competenza a trattarlo. Parimenti hanno quest'obbligo tutti i tesserati citati come testimoni. Nei confronti degli assenti, oltre alla pronuncia di contumacia, saranno assunti da parte dell'Organo che tratta il caso i provvedimenti opportuni e necessari.

Art. 153 - Composizione degli Organi giudicanti

In occasione dei procedimenti per illecito sportivo ciascuna CGR e la CGN funziona con la presenza di tutti i suoi componenti; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e di almeno 3 membri, ivi compreso il presidente o il presidente delegato.

Art. 154 - Modalità di svolgimento dei procedimenti

Il procedimento per illecito sportivo viene trattato oralmente e dello stesso deve essere compilato un verbale.

Vi interviene la Sezione per le Garanzie il cui rappresentante ha il compito di concludere il procedimento con le richieste di sanzioni a carico delle Società e dei tesserati deferiti.

Costoro, peraltro, possono farsi assistere da altri tesserati, che non facciano parte però di nessuna struttura territoriale del CSI, o da avvocati iscritti all'ordine.

Art. 155 - Definizione dei procedimenti e ricorsi

Concluso il dibattimento, la CGR o la CGN si pronuncia in camera di consiglio. Avverso le sue deliberazioni è ammesso ricorso alla CNGS entro 10 giorni dalla pubblicazione delle relative motivazioni.

Possono proporre ricorso la Sezione per le Garanzie, le Società e i tesserati deferiti, nonché le Società interessate alla vicenda. I ricorsi vanno inviati con le modalità previste per le impugnazioni presso la CNGS e non prevedono versamento di tassa alcuna.

Art. 156 - Definizione dei ricorsi

La CNGS si pronuncia in via definitiva sui ricorsi di cui al punto precedente entro 15 giorni dalla loro presentazione.

In occasione della trattazione di tali ricorsi la CGNS funziona con l'intervento di tutti i suoi componenti; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e di almeno 3 membri, ivi compreso il presidente o il presidente delegato.

PROCEDIMENTI PER L'USO DI SOSTANZE DOPANTI

Art. 157 - Applicabilità delle norme

In attesa che il CONI emani le disposizioni in relazione all'uso di sostanze dopanti nell'attività sportiva di base in caso di uso delle stesse in occasione dello svolgimento dell'attività sportiva nel CSI, ivi compreso il periodo dedicato agli allenamenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 158 - Instaurazione dei procedimenti

I procedimenti per l'uso di sostanze dopanti vengono instaurati, d'ufficio o su segnalazione da parte di tesserati o terzi, dalla Sezione per le Garanzie.

Art. 159 - Obblighi dei tesserati

Tutti i tesserati del CSI che vengono a conoscenza dell'uso di sostanze dopanti nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI hanno l'obbligo di denunciare quanto a loro conoscenza alla Sezione per le Garanzie o di informare una delle strutture del CSI che provvederà di conseguenza.

Art. 160 - Istruttoria dei procedimenti

La Sezione per le Garanzie svolge l'istruttoria acquisendo la documentazione necessaria, sentendo i tesserati o i terzi coinvolti e disponendo, laddove necessario, esami clinici e accertamenti medici tramite propri periti.

Le parti possono, in questi casi, nominare propri periti che hanno accesso a tutte le procedure.

Art. 161 - Obblighi dei tesserati nel corso dei procedimenti

I tesserati al CSI convocati per essere ascoltati in merito ai procedimenti relativi all'uso di sostanze dopanti hanno l'obbligo di presentarsi e di riferire quanto a loro conoscenza.

Parimenti hanno l'obbligo di sottoporsi agli esami medici e agli accertamenti clinici motivatamente disposti dalla Sezione per le Garanzie.

La Sezione per le Garanzie provvederà a sospendere immediatamente da ogni attività sportiva ed associativa quei tesserati che, regolarmente convocati per essere ascoltati, risultassero assenti ingiustificati o che avendo ricevuto l'invito di sottoporsi ad esami medici e/o ad accertamenti clinici si rifiutassero di farlo e a deferire gli stessi al competente Organo del CSI per l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti.

Art. 162 - Competenze della Sezione per le Garanzie

Conclusa l'istruttoria la Sezione per le Garanzie può archiviare il caso o deferirlo per il giudizio alla CGNS che è competente a giudicare in merito.

Art. 163 - Attivazione del procedimento

Ricevuto il deferimento il presidente della CNGS stabilisce la data per la trattazione del procedimento e notifica gli atti alle Società e ai tesserati interessati nonché ai relativi Comitati di appartenenza.

Contestualmente fissa un termine per l'invio di memorie o la segnalazione di fatti nuovi non contemplati nell'istruttoria.

Art. 164 - Svolgimento dei procedimenti: obblighi delle Società e dei tesserati

Le Società sportive e i tesserati deferiti devono presentarsi il giorno della trattazione del procedimento davanti all'Organo che ha la competenza a trattarlo.

Parimenti hanno quest'obbligo tutti i tesserati citati come testimoni.

Nei confronti degli assenti, oltre alla pronuncia di contumacia, saranno assunti da parte dell'Organo che tratta il caso i provvedimenti opportuni e necessari.

Art. 165 - Composizione degli Organi giudicanti

In occasione dei procedimenti per l'uso di sostanze dopanti la CNGS funziona con la presenza di tutti i suoi componenti; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e di almeno 3 membri, ivi compreso il presidente o il presidente delegato.

Art. 166 - Modalità di svolgimento dei procedimenti

Il procedimento viene trattato oralmente e dello stesso deve essere compilato un verbale.

Vi interviene la Sezione per le Garanzie il cui rappresentante ha il compito di concludere il procedimento con le richieste di sanzioni a carico delle Società e dei tesserati deferiti.

Costoro, peraltro, possono farsi assistere da altri tesserati, che non facciano parte però di nessuna struttura territoriale del CSI, o da avvocati iscritti all'ordine.

Art. 167 - Definizione dei procedimenti e ricorsi

Concluso il dibattimento il Collegio Giudicante si pronuncia in camera di consiglio. Avverso le sue deliberazioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri del CSI entro 10 giorni dalla pubblicazione delle relative motivazioni.

Possono proporre ricorso soltanto le Società e i tesserati colpiti da sanzioni.

Il Collegio dei Probiviri delibera con le modalità e le procedure previste per il suo funzionamento.

NORME PARTICOLARI PER GLI SPORT INDIVIDUALI

Art. 168 - Applicabilità delle norme negli sport individuali

Le norme del presente Regolamento di giustizia sportiva si applicano agli sport individuali con le limitazioni e le specificità proprie dei Regolamenti tecnici di ciascuna disciplina sportiva e secondo le precisazioni degli articoli seguenti.

Art. 169 - Omologazione dei risultati

Negli sport individuali l'omologazione dei risultati e delle singole gare è di competenza del giudice o della giuria secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

L'impugnazione di tali deliberazioni è di competenza degli Organi tecnici previsti per ciascuna disciplina sportiva e va proposta coi tempi e le modalità contemplate nei rispettivi Regolamenti.

Art. 170 - Assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari

Parimenti è di competenza dei giudici e/o delle giurie di cui all'articolo precedente, l'assunzione di provvedimenti tecnico-disciplinari limitati alla gara o all'intera manifestazione, anche se la stessa si svolge in più giorni.

Il ricorso avverso tali provvedimenti va proposto agli Organi previsti per ciascuna disciplina sportiva coi tempi, le modalità e le procedure contemplate nei rispettivi Regolamenti.

Art. 171 - Ricorsi per legittimità

I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono definitivi. È ammesso ricorso solo per motivi di legittimità alla CNGS nei termini e con le modalità di cui al presente Regolamento. La CNGS se accoglie, anche parzialmente, il ricorso rimette gli atti alla CGN per la pronuncia definitiva.

Art. 172 - Sanzioni oltre la durata della manifestazione

Qualora nel corso delle manifestazioni relative a sport individuali si verificano da parte di Società, dirigenti, tecnici e atleti comportamenti che necessitano di sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata della rispettiva manifestazione, il giudice o la giuria rimette gli atti all'Organo disciplinare di primo grado (CGC, CGR, CDN) della struttura CSI che ha organizzato la manifestazione per i provvedimenti di competenza.

Le procedure per l'assunzione di tali provvedimenti e la loro eventuale impugnazione sono quelle previste dal presente Regolamento.

CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

Art. 173 - Devoluzione del contenzioso di adire la Camera di Conciliazione

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 97 dello Statuto le Società sportive e i loro tesserati all'atto dell'affiliazione e del tesseramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto del C.O.N.I., si impegnano a devolvere alla Camera di Conciliazione e arbitrato per lo sport costituita presso il C.O.N.I. l'esclusiva competenza per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa a condizione che per ciascun procedimento siano stati preventivamente esauriti i ricorsi all'interno del C.S.I. davanti agli Organi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti associativi.



Art. 174 - Procedura arbitrale interna al CSI


Prima dell'avvio della procedura arbitrale, le parti interessate sono obbligate a ricorrere al tentativo di conciliazione di competenza del Collegio nazionale dei probiviri con le modalità previste dal regolamento del Collegio stesso.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 175 - Applicazione delle norme


L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie ed associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolora dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.








4

Regolamento generale dei campionati nazionali





REGOLAMENTO GENERALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI

1. I Campionati nazionali del CSI

Il Centro Sportivo Italiano organizza a tutti i livelli associativi i Campionati nazionali (per gli sport di squadra) e i Gran Premi nazionali (per gli sport individuali) così come precisato nel presente Regolamento.

Tutti i Comitati territoriali del CSI sono tenuti a promuovere e organizzare le fasi locali delle manifestazioni nazionali per le discipline e le categorie per le quali ne ricorrano le condizioni e, per le manifestazioni per le quali non è possibile organizzare la fase locale, di favorire comunque la partecipazione delle proprie Società ai Campionati nazionali con le modalità di cui al successivo art. 3.

2. Modalità di partecipazione

Le Società sportive affiliate al CSI possono partecipare a tutte le attività previste con un numero illimitato di squadre e/o atleti per ogni disciplina e categoria. Gli atleti devono essere tesserati al CSI per la disciplina sportiva alla quale prendono parte in data antecedente alla disputa della prima gara.

Il tesseramento deve essere effettuato in favore della Società con la quale si gareggia, secondo quanto previsto dalle "Norme per il tesseramento" e dalle eventuali Convenzioni con le Federazioni Sportive nazionali o con altri Enti di Promozione Sportiva e con le condizioni, le modalità e le limitazioni riportate nelle sezioni delle singole discipline sportive del presente Regolamento, ivi comprese le eventuali ulteriori restrizioni per alcune categorie di atleti tesserati con le Federazioni Sportive Nazionali.

Le Società sportive che partecipano alle manifestazioni con più squadre nella stessa disciplina sportiva e nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere, sigle o specifiche denominazioni. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara, in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese le fasi regionale e nazionale.

3. Diritto di partecipazione

Tutte le Società affiliate, e i relativi atleti per esse tesserati, hanno il diritto di partecipare ai Campionati nazionali CSI. Qualora, pertanto, un Comitato non sia nella possibilità di organizzare la fase locale per una disciplina sportiva e/o per una categoria, curerà l'iscrizione e la partecipazione delle proprie Società sportive alla fase locale di un Comitato vicinore con le modalità stabilite dal rispettivo Consiglio regionale. Le Società, peraltro, in caso di non organizzazione dei Campionati nazionali da parte del proprio Comitato possono iscriversi alle fasi locali del Comitato vicinore a suo tempo individuato dal Consiglio regiona-

La squadra prima classificata nel Fair Play, o la seconda se la prima coincide con la vincitrice della classifica tecnica, è ammessa anch'essa alla fase regionale.

8. Serie di "eccellenza"

È possibile, nella fase locale, organizzare una serie di "eccellenza" che qualifica le squadre per la fase regionale e alla quale si accede attraverso il conseguimento di risultati tecnici. In tal caso i tornei delle serie inferiori, pur facendo parte integrante della fase locale del Campionato nazionale, potranno concludersi anche oltre il 15 maggio.

9. Tornei regionali

I Comitati regionali possono organizzare, in via sperimentale, dei tornei regionali per alcune specifiche discipline sportive e categorie. La squadra vincitrice del torneo regionale è ammessa alla fase nazionale e potranno essere previsti, anche, i relativi tornei a carattere locale. In questo caso ogni anno si darà luogo alle operazioni di retrocessione, promozione e ripescaggio coi criteri e le modalità prestabiliti da ciascun Comitato regionale.

L'organizzazione di tali tornei è obbligatoria nelle regioni dove il numero delle squadre iscritte presso i vari Comitati non consente l'attivazione dei singoli tornei.

Trattandosi di attività regionale a tutti gli effetti, l'amministrazione della giustizia sportiva dei tornei regionali è demandata alla Commissione Giudicante Regionale.

10. Fase regionale

Alla fase regionale vengono ammesse per ciascuno dei tornei svolti nella regione la squadra vincitrice del torneo e quella prima classificata nel Fair Play. In caso di rinuncia di una di queste squadre possono essere ammesse quelle che le seguono immediatamente in classifica, fermo restando che tale sostituzione non potrà essere effettuata oltre il quarto posto.

Per i tornei locali ai quali abbiano partecipato squadre di diversi Comitati, i Regolamenti regionali potranno prevedere che, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, alla fase regionale partecipi almeno una squadra per ciascuno dei Comitati rappresentati.

Tutte le squadre ammesse alle fasi regionali devono essersi classificate anche nella classifica Fair Play.

11. Norme per lo svolgimento delle fasi regionali

Le fasi regionali devono svolgersi entro il 15 giugno; la formula sarà decisa per ogni disciplina e/o categoria dalla Direzione Tecnica Regionale in base al numero delle squadre iscritte e su indicazione della Direzione Tecnica Nazionale.

Nelle regioni dove risulta più consistente il numero dei tornei svolti e delle squadre partecipanti, la Direzione Tecnica nazionale potrà stabilire, in relazione a singole discipline e/o categorie, l'ammissione alla finale nazionale di due o più squadre della regione medesima. In questi casi le squadre partecipanti alla fase regionale saranno preventivamente suddivise in due o più gruppi, ciascuno dei quali verrà considerato come un'autonoma fase regionale. Resta ferma la possibilità della disputa della finale regionale ai soli fini della attribuzione del titolo di campione regionale.

12. Fase interregionale

La Direzione Tecnica Nazionale potrà istituire, di comune accordo con le regioni, delle fasi interregionali, ciascuna delle quali qualificherà una o più squadre per le finali nazionali.

13. Finale nazionale

Alla finale nazionale è ammesso per ciascuna disciplina e categoria un numero di squadre determinato in sede di programmazione dell'attività dalla Direzione Tecnica Nazionale tenendo conto della diffusione e della pratica della disciplina e del numero delle fasi locali organizzate per la stessa.

Sono ammesse alla finale nazionale le squadre vincitrici le fasi regionali o interregionali secondo i criteri stabiliti dalla Direzione Tecnica nazionale entro il 31 marzo.

In caso di rinuncia della squadra vincitrice della fase regionale o interregionale, la stessa verrà sostituita scorrendo la classifica fino al quarto posto.

Con le stesse modalità si procederà a sostituire, laddove necessario, le squadre rinunciatarie dopo le iscrizioni.

La regione ospitante, per quanto possibile, deve garantire una squadra di riserva per ogni disciplina e categoria dalla stessa effettivamente praticate.

14. Modalità per lo svolgimento degli sport individuali

Gli sport individuali si svolgeranno con le seguenti modalità:

- Fasi locali e regionali

Le fasi locali e regionali degli sport individuali si svolgeranno secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti locali e/o regionali. In collaborazione tra di loro, diversi Comitati territoriali appartenenti alla medesima regione, possono programmare e realizzare un piano strutturato di attività sportiva.

È inoltre possibile, per esigenze organizzative, prevedere più prove anche soltanto a livello regionale.

- Fase nazionale

Alla fase nazionale verranno ammessi, per ciascuna disciplina sportiva, delle rappresentative regionali composte da un numero di atleti stabilito dalla Direzione Tecnica Nazionale in funzione della consistenza dell'attività locale e regionale.

La rappresentativa regionale deve essere composta coi seguenti criteri:

- il 70% dei posti disponibili va attribuito agli atleti meglio classificati garantendo il diritto acquisito e favorendo comunque la partecipazione dei primi 2 classificati in ogni categoria;
- il restante 30% va attribuito a tutti gli altri atleti che abbiano preso parte ad almeno 1/3 delle gare effettuate nelle fasi locale e regionale, garantendo comunque la presenza di atleti di tutti i Comitati della regione che abbiano preso parte alla fase regionale.

15. Tesseramento

Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro le seguenti date:

- 28 febbraio per gli sport di squadra
- 30 aprile per gli sport individuali.

Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio, nella misura di seguito indicata:

Calcio a 11:	numero massimo di 3 atleti;
Calcio a 7:	numero massimo di 2 atleti;
Calcio a 5:	numero massimo di 2 atleti;
Pallavolo:	numero massimo di 2 atleti;
Pallacanestro:	numero massimo di 2 atleti.

16. Organizzazione delle attività - arbitri - giudici

Le manifestazioni nazionali sono organizzate e controllate dalle rispettive Commissioni tecniche nazionali.

Il ruolo di arbitro o di giudice deve essere svolto da arbitri e giudici abilitati nei corsi CSI e inseriti nei ruoli tecnici nazionali.

L'utilizzazione di arbitri e giudici delle Federazioni deve avvenire con le modalità previste dalle Convenzioni.

17. Giustizia sportiva

La Giustizia sportiva relativa alla manifestazione sarà amministrata dagli Organi e con le modalità previsti dal Regolamento per la Giustizia sportiva.

18. Tutela sanitaria

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U. 5.3.1982 n° 63), gli atleti partecipanti devono essere in possesso dell'idoneità sanitaria prevista; a tal proposito la delibera applicativa di tale disposizione adottata dal Consiglio nazionale del CSI nella seduta del 7/8 novembre 1998 prevede quanto segue:

- sport di squadra dei Campionati nazionali: è considerata agonistica l'attività di tutte le discipline e di tutte le categorie;
- sport individuali dei Campionati nazionali: è considerata non agonistica l'attività delle discipline e delle categorie che prevedono atleti al di sotto di 15 anni, agonistica l'attività delle discipline e delle categorie con atleti di 15 anni compiuti.

L'attività riservata a categorie che comprendono atleti sia al di sotto sia al di sopra dei 15 anni viene sempre considerata agonistica.

19. Regolamenti delle fasi locali e regionali

I Comitati territoriali e i Comitati regionali predispongono, rispettivamente per le fasi locali e regionali, i regolamenti dei Campionati nazionali da essi organizzati.

I regolamenti devono essere preventivamente approvati dalla Direzione Tecnica Nazionale che, per i regolamenti delle fasi locali, può delegare i rispettivi Direttori Tecnici Regionali.

20. Omologazione delle fasi locali e regionali

I Comitati territoriali devono far pervenire, all'atto della loro pubblicazione, i Comunicati Ufficiali relativi alle attività locali dei Campionati nazionali alla Presidenza nazionale, al

Comitato regionale e alla Sezione per le Garanzie della Commissione nazionale per la Giustizia sportiva.

Per i Comunicati pubblicati in via telematica tale adempimento si effettua con l'indicazione dell'indirizzo web dai quali scaricare i Comunicati.

Analogamente devono fare per le fasi regionali i Comitati regionali.

Il verbale finale di ogni manifestazione dei Campionati nazionali va inviato alla Direzione Tecnica Nazionale che provvede alla sua omologazione. Per l'attività a livello locale tale adempimento può essere delegato ai rispettivi Comitati regionali.

21. Norma di rinvio

Il presente Regolamento è integrato dalle sezioni per le singole discipline sportive che fanno parte integrante dello stesso.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento e dalle sezioni delle discipline sportive, vigono lo Statuto e le Norme per l'attività sportiva del CSI.

Per quanto non in contrasto si applicano pure le norme tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali.

22. Responsabilità

La Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano, unitamente ai Comitati regionali e ai Comitati territoriali interessati, declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.

FAIR PLAY - AGONISMO ETICO

Coppa disciplina

La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico. Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subito i punti previsti dalla Tabella riportata più avanti (Tabella 'A'). La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà quella col maggior numero di punti.

A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione. Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa Disciplina.

Tabella 'A' per la compilazione della classifica della Coppa disciplina

• Società

SANZIONE SUBITA

	PUNTI
Ammonizione	1
Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse	7 per ogni gara
Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare	50
Squalifica del campo per una o più gare	7 per ogni giornata
Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare	50
Perdita della gara per rinuncia preventiva	6
Perdita della gara per motivi disciplinari	15
Perdita della gara per mancata presentazione in campo	10
Retrocessione all'ultimo posto in classifica	50
Ammenda	1 ogni 10,00 Euro
(non si applica in caso di mancata presentazione in campo)	
Ammenda massima prevista	50

• Dirigenti, tecnici, giocatori, altri tesserati

SANZIONE SUBITA

	PUNTI
Fallo antisportivo - Fallo tecnico	0,3
Ammonizione	0,3
Espulsione temporanea	0,6
Squalifica per 1 o più giornate di gare (*)	1,2 per ogni giornata
Squalifica a tempo	5 per ogni 30 giorni
Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva (4 anni per coloro che abbiano compiuto 18 anni e 2 anni per gli altri)	50

(*) ai fini dell'attribuzione dei punti per le Classifiche "Disciplina" e "Fair Play" vengono conteggiate anche le squalifiche comminate con sospensione condizionale.

CLASSIFICA "FAIR PLAY"

La classifica "Fair Play" viene compilata combinando insieme i risultati tecnici raggiunti da ogni squadra nel corso della manifestazione e il comportamento disciplinare tenuto dalla stessa così come risulta dalla classifica della Coppa Disciplina.

La classifica "Fair Play" viene compilata con le seguenti modalità:

- per ogni squadra viene preso in considerazione il punteggio conseguito nella classifica tecnica dei gironi all'italiana, comprensiva delle eventuali penalizzazioni dovute a rinunce e/o sanzioni disciplinari; si aggiungono, per ogni partita disputata nelle eventuali ulteriori fasi, i relativi punteggi che saranno calcolati con le modalità utilizzate nella prima fase;
- da questo punteggio complessivo verrà detratto il punteggio "Fair Play" il quale si ottiene parametrando i punti della Coppa Disciplina coi criteri di cui alla Tabella 'B' sotto riportata; vanno considerate ovviamente anche le sanzioni disciplinari delle fasi successive ai gironi all'italiana;
- il punteggio così ottenuto viene diviso per il numero delle partite giocate;
- il risultato di questa divisione costituisce, per ogni squadra, il punteggio della classifica "Fair Play".

La classifica "Fair Play" verrà compilata inserendovi le Società a partire da quella col maggiore punteggio.

In caso di parità sarà privilegiata la squadra con il minor numero di punti disciplina (Tabella 'A'). In caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio.

TABELLA 'B' - Penalizzazioni

Punti disciplina	Penalizzazioni Fair play	Punti disciplina	Penalizzazioni Fair play	Punti disciplina	Penalizzazioni Fair play
0,5	0,3	20,5	12,3	40,5	24,3
1,0	0,6	21,0	12,6	41,0	24,6
1,5	0,9	21,5	12,9	41,5	24,9
2,0	1,2	22,0	13,2	42,0	25,2
2,5	1,5	22,5	13,5	42,5	25,5
3,0	1,8	23,0	13,8	43,0	25,8
3,5	2,1	23,5	14,1	43,5	26,1
4,0	2,4	24,0	14,4	44,0	26,4
4,5	2,7	24,5	14,7	44,5	26,7
5,0	3,0	25,0	15,0	45,0	27,0
5,5	3,3	25,5	15,3	45,5	27,3
6,0	3,6	26,0	15,6	46,0	27,6
6,5	3,9	26,5	15,9	46,5	27,9
7,0	4,2	27,0	16,2	47,0	28,2
7,5	4,5	27,5	16,5	47,5	28,5
8,0	4,8	28,0	16,8	48,0	28,8
8,5	5,1	28,5	17,1	48,5	29,1
9,0	5,4	29,0	17,4	49,0	29,4
9,5	5,7	29,5	17,7	49,5	29,7
10,0	6,0	30,0	18,0	50,0	30,0
10,5	6,3	30,5	18,3	50,5	30,3
11,0	6,6	31,0	18,6	51,0	30,6
11,5	6,9	31,5	18,9	51,5	30,9
12,0	7,2	32,0	19,2	52,0	31,2
12,5	7,5	32,5	19,5	52,5	31,5
13,0	7,8	33,0	19,8	53,0	31,8
13,5	8,1	33,5	20,1	53,5	32,1
14,0	8,4	34,0	20,4	54,0	32,4
14,5	8,7	34,5	20,7	54,5	32,7
15,0	9,0	35,0	21,0	55,0	33,0
15,5	9,3	35,5	21,3	55,5	33,3
16,0	9,6	36,0	21,6	56,0	33,6
16,5	9,9	36,5	21,9	56,5	33,9
17,0	10,2	37,0	22,2	57,0	34,2
17,5	10,5	37,5	22,5	57,5	34,5
18,0	10,8	38,0	22,8	58,0	34,8
18,5	11,1	38,5	23,1	58,5	35,1
19,0	11,4	39,0	23,4	59,0	35,4
19,5	11,7	39,5	23,7	59,5	35,7
20,0	12,0	40,0	24,0	60,0	36,0

segue

segue Tabella "B" - Penalizzazioni

Punti disciplina	Penalizzazioni Fair play	Punti disciplina	Penalizzazioni Fair play	Punti disciplina	Penalizzazioni Fair play
60,5	36,3	67,0	40,2	73,5	44,1
61,0	36,6	67,5	40,5	74,0	44,4
61,5	36,9	68,0	40,8	74,5	44,7
62,0	37,2	68,5	41,1	75,0	45,0
62,5	37,5	69,0	41,4	75,5	45,3
63,0	37,8	69,5	41,7	76,0	45,6
63,5	38,1	70,0	42,0	76,5	45,9
64,0	38,4	70,5	42,3	77,0	46,2
64,5	38,7	71,0	42,6	77,5	46,5
65,0	39,0	71,5	42,9	78,0	46,8
65,5	39,3	72,0	43,2	78,5	47,1
66,0	39,6	72,5	43,5	79,0	47,4
66,5	39,9	73,0	43,8	79,5	47,7

CATEGORIE D'ETÀ E NORME DI TESSERAMENTO

SPORT DI SQUADRA

CALCIO A 11 E CALCIO A 7

CATEGORIE DI ETÀ E TEMPI DI GIOCO

Si riportano di seguito le categorie d'età fissate dalla Direzione Tecnica Nazionale per l'attività istituzionale di Calcio a 11.

Deroghe ai regolamenti nazionali, per la sola fase locale, devono essere esplicitamente autorizzate dalla Direzione Tecnica Nazionale su apposita richiesta motivata dei Comitati territoriali.

		tempi di gioco
Ragazzi	Under 14	25 minuti
Allievi	Under 16	30 minuti
Juniors	Under 18	30 minuti
Open	Over 15	35 minuti
Amatori	Over 34	35 minuti

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL CSI DEGLI ATLETI TESSERATI ALLA FIGC

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC si indicano di seguito le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento. Si precisa che in caso di doppio tesseramento, il CSI riconosce come valido quello sottoscritto in data anteriore secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 136 delle Norme per l'attività sportiva.

È consentita la partecipazione alle attività di calcio a 11 degli atleti tesserati anche alla FIGC purché lo siano per la stessa Società sportiva con la quale gareggiano nel CSI.

Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che, pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIGC, non abbiano preso parte a nessuna gara ufficiale federale nel corso dello stesso anno sportivo (1 luglio/30 giugno). Tale tesseramento dovrà avvenire entro il 31 gennaio.

Gli atleti tesserati federalmente che ottengono, entro il 31 gennaio, il trasferimento per una Società CSI affiliata anche alla FIGC possono giocare nel CSI con quest'ultima Società anche se abbiano partecipato a gare ufficiali federali per la Società FIGC con la quale erano precedentemente tesserati.

Nelle squadre partecipanti ai tornei sino alla categoria Juniors possono inoltre giocare atleti tesserati alla FIGC con un'altra Società con la quale abbiano già disputato gare ufficiali nel corso dello stesso anno sportivo a condizione che ottengano il nulla osta entro il 31

gennaio e che non partecipino più per il restante periodo dell'anno sportivo a gare ufficiali della FIGC. Tale nulla osta va allegato al modello 2T o 2R, pena la nullità del tesseramento.

Fermo restando quanto sopra non possono comunque partecipare a tutte le fasi dei Campionati nazionali del CSI, ivi comprese quelle locali, gli atleti che nel corso dello stesso anno sportivo abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla promozione in su.

Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato (esclusi la Coppa Italia o tornei similari) e non la semplice iscrizione in distinta.

Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli organi giudicanti della FIGC hanno piena validità anche per il CSI.

NOTE SPECIFICHE PER IL TESSERAMENTO

- Il calcio a 11 e il calcio a 7 costituiscono un'unica disciplina sportiva.
- Gli atleti in possesso della tessera con la sigla CAL possono partecipare sia alle gare di calcio a 11 sia a quelle di calcio a 7. Mentre gli atleti in possesso della tessera con la sigla CA7 possono partecipare soltanto alle gare di calcio a 7.
- Resta inteso che ogni singolo atleta può giocare a calcio a 11 e a calcio a 7 con una sola Società sportiva.
- Si precisa che la sigla CA7 è stata inserita soltanto a fini statistici.

CALCIO A 5

CATEGORIE DI ETÀ E TEMPI DI GIOCO

Si riportano di seguito le categorie d'età fissate dalla Direzione Tecnica Nazionale per l'attività istituzionale di calcio a 5.

Deroghe ai regolamenti nazionali, per la sola fase locale, devono essere esplicitamente autorizzate dalla Direzione Tecnica Nazionale su apposita richiesta motivata dei Comitati territoriali.

		tempi di gioco
Minicalcio misto (attività polisportiva)	Under 9	
Minicalcio misto (attività polisportiva)	Under 11	15 minuti
Ragazzi/e	Under 14	20 minuti
Allievi	Under 16	25 minuti
Juniores	Under 18	25 minuti
Open m/f	Over 15	25 minuti
Amatori	Over 34	25 minuti

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL CSI DEGLI ATLETI TESSERATI ALLA FIGC

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC si indicano di seguito le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento. Si precisa che in caso di doppio tesseramento, il CSI riconosce come valido quello sottoscritto in data anteriore secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 136 delle Norme per l'attività sportiva.

È consentita la partecipazione alle attività di calcio a 5 degli atleti tesserati anche alla FIGC per il calcio a 5 purché lo siano per la stessa Società sportiva con la quale gareggiano nel CSI. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che, pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIGC per il calcio a 5, non abbiano preso parte a nessuna gara ufficiale federale nel corso dello stesso anno sportivo (1 luglio / 30 giugno). Tale tesseramento dovrà avvenire entro il 31 gennaio.

Fermo restando quanto sopra non possono comunque partecipare a tutte le fasi dei Campionati nazionali del CSI, ivi comprese quelle locali, gli atleti che nel corso dello stesso anno sportivo abbiano preso parte a gare ufficiali federali di calcio a 5:

- dalla serie B in su per l'attività maschile;
- di serie A per l'attività femminile.

Per "prendere parte" si intende che il giocatore sia stato inserito nella distinta di gioco in una gara ufficiale.

Gli atleti tesserati alla FIGC per il calcio a 11 possono giocare col CSI a calcio a 5 a condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla promozione in su per l'attività maschile e dalla serie B in su per l'attività femminile.

Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli organi giudicanti della FIGC per il calcio a 5, hanno piena validità anche per il CSI.

NOTA SPECIFICA PER IL TESSERAMENTO

Il calcio a 5 è considerato una disciplina diversa e autonoma rispetto al calcio a 11 e al calcio a 7 e gli atleti per poterla praticare devono essere in possesso della tessera con la sigla CAC.

PALLACANESTRO

CATEGORIE DI ETÀ

Si riportano di seguito le categorie d'età fissate dalla Direzione Tecnica Nazionale per l'attività istituzionale di pallacanestro. Deroghe ai regolamenti nazionali, per la sola fase locale, devono essere esplicitamente autorizzate dalla Direzione Tecnica Nazionale su apposita richiesta motivata dei Comitati territoriali.

Minibasket misto (attività polisportiva)	Under 9
Minibasket misto (attività polisportiva)	Under 11
Ragazzi/e	Under 14
Allievi	Under 16

Juniores	Under 18
Top Junior	Under 22
Open m/f	Over 15

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL CSI DEGLI ATLETI TESSERATI ALLA FIP

È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP purché lo siano per la stessa Società sportiva con la quale gareggiano nel CSI.

Inoltre atleti tesserati FIP possono partecipare a manifestazioni CSI purché tesserati per altra Società esclusivamente affiliata al CSI, previo nulla osta della Società di provenienza.

Fermo restando quanto sopra, non possono comunque partecipare a tutte le fasi dei Campionati nazionali del CSI, ivi comprese quelle locali, gli atleti (giovanili e senior) che nel corso dello stesso anno sportivo abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su per l'attività maschile e dalla serie B in su per l'attività femminile.

Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto. Nel caso in cui un atleta sia tesserato in FIP per due Società sportive, potrà essere tesserato in CSI per una sola delle due. Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIP e del CSI hanno piena validità anche per l'altro Ente, purché tempestivamente comunicate.

PALLAVOLO

CATEGORIE DI ETÀ E MISURE DELLA RETE

Si riportano di seguito le categorie d'età fissate dalla Direzione Tecnica Nazionale per l'attività istituzionale di pallavolo. Deroghe ai regolamenti nazionali, per la sola fase locale, devono essere esplicitamente autorizzate dalla Direzione Tecnica Nazionale su apposita richiesta motivata dei Comitati territoriali.

		rete
Minivolley misto (attività polisportiva)	Under 9	2,00 m
Minivolley misto (attività polisportiva)	Under 11	2,10 m
Ragazzi	Under 14	2,24 m
Ragazze	Under 14	2,15 m
Ragazzi misto	Under 14	2,24 m
Allievi	Under 16	2,35 m
Allieve	Under 16	2,24 m
Juniores f	Under 18	2,24 m
Top Junior m	Under 22	2,43 m
Top Junior f	Under 22	2,24 m
Open m	Over 15	2,43 m
Open f	Over 15	2,24 m
Open misto	Over 15	2,35 m

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL CSI DEGLI ATLETI TESSERATI ALLA FIPAV

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIPAV si indicano di seguito le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento. Si precisa che in caso di doppio tesseramento, il CSI riconosce come valido quello sottoscritto in data anteriore secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 136 delle Norme per l'attività sportiva.

È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati anche alla FIPAV purché lo siano per la stessa Società sportiva con la quale gareggiano nel CSI.

Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che, pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIPAV, non abbiano preso parte a nessuna gara ufficiale federale nel corso dello stesso anno sportivo (1 settembre /31 agosto). Tale tesseramento dovrà avvenire entro il 31 gennaio.

Le Società sportive possono anche schierare atleti tesserati con le stesse alla FIPAV con la clausola del "prestito giovanile". Costoro, tuttavia, possono partecipare solo ed esclusivamente al torneo giovanile CSI corrispondente a quello FIPAV per il quale si usufruisce del prestito (es. chi ha ottenuto il prestito per l'Under 18 femminile può giocare nel CSI solo nel torneo Juniores femminile). L'eventuale partecipazione di questi atleti ad altri tornei giovanili dei Campionati nazionali o ai tornei Open comporta la posizione di doppio tesseramento.

Analogamente le Società sportive che praticano attività solo nel CSI possono utilizzare, con la clausola del prestito giovanile, atleti tesserati alla FIPAV con un'altra Società che disputa, però, un campionato di serie. Il prestito può essere concesso per un solo torneo giovanile (Allievi/e, Juniores F, Top Junior M/F) e l'atleta può essere utilizzato/a solo per il torneo per il quale il prestito stesso è stato ottenuto, con assoluta esclusione degli altri tornei giovanili (anche se l'atleta vi rientra coi limiti di età) del torneo Open e di quello Misto.

Disposizioni relative esclusivamente alla Pallavolo mista

È possibile tesserare per una Società sportiva CSI atleti e atlete che abbiano preso o che continuino a prendere parte a campionati federali con una diversa Società FIPAV, a condizione che quest'ultima, precedentemente al tesseramento CSI, conceda il "nulla osta" scritto in tal senso.

Inoltre gli atleti e le atlete tesserati con Società sportive che partecipano ai campionati CSI di pallavolo nelle varie categorie, possono tesserarsi e giocare nel campionato per la categoria Mista con un'altra Società, a condizione che la Società di primo tesseramento CSI non partecipi al campionato per la categoria Mista e conceda, precedentemente all'ulteriore tesseramento, il "nulla osta" scritto in tal senso.

Tutti questi tesseramenti dovranno avvenire entro il 31 gennaio e il "nulla osta" dovrà essere allegato al modello 2T o 2R, pena la nullità del tesseramento stesso.

Fermo restando quanto sopra non possono comunque partecipare a tutte le fasi dei Campionati nazionali del CSI, ivi comprese quelle locali, gli atleti che nel corso dello stesso anno sportivo abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su.

Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione in distinta.
Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli organi giudicanti della FIPAV hanno piena validità anche per il CSI.

TROFEO POLISPORTIVO GIOVANILE

PROPOSTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

I Tornei e i Campionati giovanili per bambini fino agli 11 anni sono stati pensati come una proposta strutturale e articolata per educare allo sport e con lo sport. Essi consistono in attività in cui i ragazzi, oltre a praticare una disciplina di squadra "principale", si confrontano anche attraverso altre discipline sportive. La proposta può essere strutturata secondo le esigenze territoriali e si svolge in un ampio arco di tempo utile a far vivere ai partecipanti un'esperienza educativa efficace. L'educazione, infatti, esige la costruzione di una relazione significativa e la pazienza del condividere insieme percorsi, esperienze, opportunità.

Il rapporto tra l'attività sportiva vera e propria e quella polivalente deve essere adeguato all'età dei partecipanti, favorendo la pratica dello sport "principale" per le categorie dei ragazzi più grandi. Si tratta, in sostanza, a partire dalla promozione e organizzazione di un campionato, di offrire ai bambini e alle bambine la possibilità di vivere e sperimentare alcune discipline sportive, caratterizzando soprattutto una metodologia di allenamento efficace. Pertanto, occorre raccordare le discipline sportive in maniera da dare senso e significato profondi a tutte le attività dei campionati giovanili Under 11.

Una proposta che nasce dalla verifica di quanto già si realizza in molte realtà territoriali e che risulta assolutamente praticabile, può essere quanto di seguito precisato.

UNDER 9

lo gioco a... (MiniCalcio, MiniBasket, MiniVolley...)

Realizzazione di un torneo costituito da:

- 8/10 giornate di una disciplina sportiva;
- 8/10 giornate di attività polivalente costituita da una serie di giochi di movimento, pre-sportivi e tradizionali che non si identifichino in maniera netta con una vera e propria disciplina sportiva.

Calcio a 7

Calcio a 5

Minibasket

4 periodi di 8 minuti

Minivolley

rete a 2,00 m (3 set obbligatori)

UNDER 11

Torneo Polisportivo di... (MiniCalcio, MiniBasket, MiniVolley...)

Realizzazione di un torneo polisportivo costituito da:

- 12/14 giornate di uno sport di squadra e almeno 6 giornate "polisportive".

Calcio a 7	15 minuti a tempo
Calcio a 5	15 minuti a tempo
Minibasket	4 periodi di 8 minuti
Minivolley	rete a 2,10 m (3 set obbligatori)

TASSE RECLAMO E LIMITI AMMENDE

TASSE RECLAMO

Reclami proposti agli Organi di prima istanza

Giudice Unico del Comitato (o Commissione Disciplinare del Comitato)	€	50,00
Giudice Unico Regionale (o Commissione Disciplinare Regionale)	€	50,00
Istanza di revisione proposta alla Commissione Giudicante del Comitato	€	60,00
Istanza di revisione proposta alla Commissione Regionale Giudicante	€	60,00
Reclami presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale	€	60,00

Appelli proposti agli Organi di seconda istanza

Appello alla Commissione Giudicante Regionale (per l'attività locale)	€	100,00
Appello alla Commissione Giudicante Nazionale (per l'attività regionale e nazionale)	€	100,00

Ricorsi proposti davanti alla CNGS

Qualsiasi ricorso presentato da una parte alla Commissione Nazionale per la Giustizia sportiva (escluse le segnalazioni dei Presidenti dei Comitati, regionali e nazionale che non sono soggetti a tassa)	€	150,00
---	---	--------

MODALITÀ AMMINISTRATIVE PER I RECLAMI

- Spese per l'estrazione e la duplicazione degli atti:
a totale carico delle parti richiedenti.
- Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta dall'Organo di primo grado
a carico del tesserato
- Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta da una parte in sede di proposizione o di discussione di un reclamo:
a totale carico della Società o del tesserato richiedenti.
- Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta da una delle parti:
a totale carico della parte richiedente.
- Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta dall'Organo giudicante:
a carico della struttura CSI (Comitato, Presidenza regionale, Presidenza nazionale) presso cui agisce l'Organo giudicante interessato il quale, peraltro, può porre a carico della parte soccombente, o di ambedue le parti, parte o la totalità delle spese.




LIMITI DELLE AMMENDE

	LIMITE MINIMO	LIMITE MASSIMO
Attività per ragazzi	€ 5,00	€ 60,00
Attività per giovani	€ 5,00	€ 110,00
Attività per adulti	€ 5,00	€ 200,00

5

Regolamento arbitrale





REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA DEL CSI

Principi generali

1. A norma di quanto previsto dall'articolo 104 dello Statuto, gli Ufficiali di gara del CSI partecipano, nella qualifica loro attribuita e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

Gli Ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

2. Gli Ufficiali di gara del CSI si dividono in:

- Arbitri e Giudici in attività;
- Arbitri e Giudici tutors.

3. Gli Arbitri e i Giudici in attività assicurano, col loro servizio di volontari, lo svolgimento delle attività sportive organizzate dal CSI, ciascuno con la qualifica propria prevista per ogni disciplina sportiva.

La qualifica di Arbitro o di Giudice del CSI come Aspirante si acquisisce dopo la frequenza con esito positivo di un corso organizzato o autorizzato dalla SNES; il passaggio ad Effettivo avviene, su decisione della Commissione Arbitri e Giudici del Comitato di appartenenza, dopo un congruo periodo di prova, di norma coincidente con un anno sportivo. Gli Ufficiali di gara in attività particolarmente esperti possono svolgere anche, dopo la frequenza di un apposito Corso di formazione, il compito di Osservatori o Commissari.

4. La qualifica di tutor viene concessa, dalla Commissione nazionale Arbitri e giudici di gara su proposta della competente Commissione di Comitato e previa frequenza positiva di un apposito Corso di formazione, agli Ufficiali di gara che smettono di praticare l'arbitraggio attivo.

Gli Arbitri e i Giudici tutors collaborano allo sviluppo e al miglioramento degli Ufficiali di gara del CSI, partecipano alla vita e alle attività delle strutture arbitrali dell'Associazione, svolgono con regolarità il compito di Osservatori e di Commissari.

Gli Ufficiali di gara tutors, inoltre, possono anche svolgere attività di arbitro o di giudice a livello locale e in attività o manifestazioni adeguate alla loro effettiva efficienza tecnica.

5. Tutti gli Ufficiali di gara del CSI devono essere tesserati in favore della Società sportiva di appartenenza con la specifica qualifica arbitrale rivestita.

Coloro che non appartengono a nessuna Società sportiva si tesserano al CSI tramite la Polisportiva di Comitato.

6. Lo status di Ufficiale di gara del CSI è incompatibile con analogha qualifica per la stes-

sa disciplina sportiva presso una Federazione Sportiva Nazionale o un altro Ente di promozione sportiva fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali e da eventuali accordi locali previsti dalle convenzioni stesse.

In via transitoria, tale disposizione entrerà in vigore alla stipula delle convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali.

È, invece, consentito, rivestire la qualifica di Ufficiale di gara nel CSI per diverse discipline sportive e tesserarsi, contemporaneamente, come atleta.

L'Albo degli Ufficiali di gara del CSI

7. È istituito presso la Presidenza nazionale l'"Albo nazionale degli Ufficiali di gara del C.S.I." al quale sono tenuti ad iscriversi tutti gli Arbitri e i Giudici che conseguono la qualifica di Effettivo.

L'Albo è diviso in 2 sezioni una per gli Arbitri e i Giudici in attività, l'altra per i tutors.

In ciascuna sezione gli Ufficiali di gara sono suddivisi per disciplina sportiva e elencati con l'indicazione del Comitato territoriale di appartenenza e della data di iscrizione all'Albo.

Il passaggio dalla Sezione degli Arbitri e Giudici in attività a quella dei tutors è disposto d'ufficio all'atto dell'acquisizione da parte dell'interessato della relativa qualifica.

8. La qualifica di Ufficiale di gara del CSI si perde per:

- dimissioni;
- mancato rinnovo annuale della tessera associativa;
- cancellazione dall'Albo in seguito a provvedimento disciplinare assunto dai competenti organi dell'Associazione;
- cessazione dell'appartenenza all'Albo per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione.

La cessazione dell'appartenenza all'Albo è disposta alla fine di ogni anno sportivo dalla Commissione Arbitri e Giudici di gara del Comitato di appartenenza. Avverso tale decisione gli interessati possono ricorrere, entro 10 giorni dalla sua ricezione, alla Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara la quale deve decidere prima dell'inizio del nuovo anno sportivo e comunque non oltre il 30 settembre.

I ruoli tecnici degli Ufficiali di gara

9. Ai fini della gestione tecnica delle risorse arbitrali, tutti gli Arbitri e i Giudici di gara in attività sono inquadrati nei seguenti ruoli tecnici:

- Ruoli territoriali;
- Ruoli regionali;
- Ruoli nazionali;

10. Fanno parte dei Ruoli territoriali del Comitato CSI di appartenenza tutti gli Arbitri e i Giudici in attività sia aspiranti sia effettivi.

Gli Ufficiali di gara dei Ruoli territoriali assicurano il servizio arbitrale per tutta l'attività del

Comitato di appartenenza secondo le modalità organizzative predisposte e gestite dalla Commissione Arbitri e Giudici del Comitato.

11. I Ruoli regionali sono formati dagli Arbitri e dai Giudici di gara abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di giudici in manifestazioni del livello regionale.

Fanno parte dei Ruoli regionali della regione CSI di appartenenza gli Arbitri e i Giudici effettivi abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di Giudici in manifestazioni del livello regionale.

I requisiti per fare parte e potere permanere nei Ruoli regionali sono così stabiliti:

- appartenenza ai Ruoli territoriali del proprio Comitato da almeno 2 anni come arbitro effettivo;
- età: limite minimo e massimo secondo quanto riportato nell'allegata Tabella 1;
- giudizio tecnico positivo formulato dalla Commissione territoriale Arbitri;
- avere arbitrato, nel corso dell'anno sportivo precedente, almeno 20 gare a livello territoriale per gli sport di squadra e almeno 4 per gli sport individuali;
- frequentare i momenti formativi previsti annualmente dalla Commissione regionale Arbitri.

Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dai Ruoli regionali.

È possibile fare parte di due ruoli a livello regionale.

L'iscrizione nei Ruoli regionali è deliberata dal competente Consiglio regionale del CSI su proposta della Commissione regionale Arbitri e Giudici di gara.

Le candidature per i nuovi inserimenti degli Arbitri e dei Giudici di gara effettivi sono annualmente presentate dai Consigli dei Comitati della regione su proposta della rispettiva Commissione Arbitri e Giudici del Comitato.

Annualmente, entro il 31 marzo, la Commissione regionale Arbitri e Giudici di gara aggiorna i Ruoli regionali inserendovi coloro ai quali il Consiglio regionale ha concesso, ai sensi dei commi precedenti, la qualifica di "Ufficiale di gara regionale" e cancellando coloro per i quali vengano meno i requisiti tecnici o di età stabiliti dalla Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara.

Gli Arbitri e i Giudici dei Ruoli regionali continuano a fare parte a pieno titolo dei Ruoli territoriali del Comitato di appartenenza.

12. I Ruoli nazionali sono formati dagli Arbitri e dai Giudici di gara abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di giudici in manifestazioni del livello nazionale

Fanno parte dei Ruoli nazionali gli Arbitri e i Giudici effettivi abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di Giudici in manifestazioni del livello nazionale.

I requisiti per fare parte e potere permanere nei Ruoli nazionali sono così stabiliti:

- appartenenza ai Ruoli regionali da almeno 2 anni;
- età: limite minimo e massimo secondo quanto riportato nell'allegata Tabella 1;
- giudizio tecnico positivo formulato dalla Commissione regionale Arbitri;
- avere arbitrato, nel corso dell'anno sportivo precedente, almeno 20 gare a livello territoriale per gli sport di squadra e almeno 4 per gli sport individuali;
- frequentare i momenti formativi previsti annualmente dalla Commissione nazionale Arbitri.

Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dai ruoli nazionali. È possibile fare parte di un solo ruolo a livello nazionale. L'iscrizione nei Ruoli nazionali degli Arbitri e dei Giudici regionali è deliberata dalla Presidenza nazionale del CSI su proposta della Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara. Annualmente, entro il 31 marzo, la Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara aggiorna i Ruoli nazionali inserendovi coloro ai quali la Presidenza nazionale ha concesso, ai sensi dei commi precedenti, la qualifica di "Ufficiale di gara nazionale" e cancellando coloro per i quali vengano meno i requisiti tecnici o di età prescritti. Gli Arbitri e i Giudici dei Ruoli nazionali continuano a fare parte a pieno titolo dei Ruoli regionali e territoriali della regione e del Comitato di appartenenza.

Le Commissioni territoriali, regionali e nazionale Arbitri e Giudici di gara del CSI

13. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 74 dello Statuto, presso ciascun Comitato territoriale del CSI è costituita la "Commissione Arbitri e Giudici del Comitato". La Commissione è nominata dal Consiglio del Comitato per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso ed è composta da un coordinatore e da almeno un ufficiale di gara per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata dal Comitato e per la quale risultano tesserati Arbitri o Giudici di gara. Possono far parte della Commissione Arbitri e Giudici del Comitato gli Ufficiali di gara in attività con la qualifica di effettivo e gli Ufficiali di gara tutors. La Commissione, di concerto con la Presidenza del Comitato, può articolarsi in "Sezioni disciplinari" e avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di gara che non ne facciano parte ai quali affidare specifiche funzioni tecniche o organizzative.

14. La Commissione Arbitri e Giudici del Comitato ha i seguenti compiti:

- promuovere all'interno del Comitato e nel territorio di competenza dello stesso la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo;
- collaborare con le articolazioni locali della SNES nell'organizzazione e nella gestione dei corsi per nuovi Arbitri o Giudici;
- promuovere e organizzare, in collaborazione con le strutture del Comitato e le articolazioni locali della SNES, l'aggiornamento degli Arbitri e dei Giudici del Comitato;
- organizzare il servizio arbitrale per le attività sportive organizzate dal Comitato e dalle sue Società sportive;
- nominare i rappresentanti degli Arbitri e dei Giudici negli Organi di giustizia sportiva del Comitato;
- disporre il passaggio ad effettivo degli Ufficiali di gara aspiranti;
- proporre alla Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara la concessione della qualifica di tutor;
- proporre al Consiglio territoriale del CSI le candidature degli Arbitri e dei Giudici di gara del Comitato per i ruoli regionali;

- disporre la cessazione dell'appartenenza all'Albo degli Ufficiali di gara del Comitato per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione.

15. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto, presso ciascun Comitato regionale del CSI è costituita la "Commissione regionale Arbitri e Giudici".

La Commissione è nominata dal Consiglio regionale per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso ed è composta da un coordinatore e da almeno un ufficiale di gara per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata in regione e per la quale risultano tesserati Arbitri o Giudici di gara.

Possono far parte della Commissione regionale Arbitri e Giudici gli Ufficiali di gara in attività con la qualifica di effettivo e gli Ufficiali di gara tutors appartenenti ad uno dei Comitati della regione.

La Commissione, di concerto con il presidente regionale, può articolarsi in "Sezioni disciplinari" e avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di gara che non ne facciano parte ai quali affidare specifiche funzioni tecniche o organizzative.

16. La Commissione regionale Arbitri e Giudici ha i seguenti compiti:

- promuovere all'interno dell'Associazione e nel territorio regionale la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo;
- promuovere e organizzare, di concerto con il Consiglio regionale e in collaborazione con le Commissioni territoriali e le articolazioni locali della SNES, l'aggiornamento degli Arbitri e dei Giudici della regione;
- organizzare il servizio arbitrale per le attività sportive regionali;
- garantire il servizio arbitrale nei Comitati della regione che non dispongono di Ufficiali di gara nel numero e nella qualità necessari per la loro attività locale in attuazione di specifiche disposizioni emanate dal Consiglio regionale e utilizzando in tal senso Arbitri e Giudici di altri Comitati della regione;
- nominare i rappresentanti degli Arbitri e dei Giudici negli Organi di giustizia sportiva regionali;
- proporre al Consiglio regionale la concessione della qualifica di "ufficiale di gara regionale" ai candidati proposti dalle strutture territoriali ritenuti tecnicamente idonei per tale compito;
- proporre al Consiglio regionale del CSI le candidature degli arbitri regionali per i ruoli nazionali degli Arbitri e dei Giudici di gara;
- aggiornare annualmente i ruoli regionali.

17. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto, è costituita presso la Presidenza nazionale del CSI la "Commissione nazionale Arbitri e Giudici".

La Commissione è nominata dal Consiglio nazionale per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso ed è composta da un coordinatore e da almeno un ufficiale di gara per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata dal CSI.

Possono far parte della Commissione nazionale Arbitri e Giudici del Comitato Ufficiali di gara in attività con la qualifica di effettivo e Ufficiali di gara tutors.

La Commissione, di concerto con la Presidenza nazionale, può avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di gara che non ne facciano parte ai quali affidare specifiche funzioni tecniche o organizzative.

18. La Commissione nazionale Arbitri e Giudici ha i seguenti compiti:

- promuovere all'interno dell'Associazione la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo;
- collaborare con la SNES per la definizione dei percorsi formativi degli Ufficiali di gara del CSI;
- promuovere l'aggiornamento degli Arbitri e dei Giudici del CSI;
- organizzare il servizio arbitrale per le attività sportive nazionali;
- emanare le norme organizzative per il funzionamento delle Commissioni arbitrali e per le modalità di utilizzazione degli Arbitri e dei Giudici nelle attività sportive del CSI;
- concedere agli Ufficiali di gara in possesso dei requisiti prescritti e su proposta delle rispettive Commissioni territoriali, la qualifica di tutor;
- nominare i rappresentanti degli Arbitri e dei Giudici negli Organi di giustizia sportiva nazionali;
- proporre alla Presidenza nazionale la concessione della qualifica di "ufficiale di gara nazionale" ai candidati proposti dai rispettivi Consigli regionali ritenuti tecnicamente idonei per tale compito;
- aggiornare annualmente i ruoli nazionali;
- assumere, di concerto con la Presidenza nazionale, ogni altra iniziativa ritenuta utile al miglioramento del servizio arbitrale all'interno del CSI.

Diritti e doveri degli Ufficiali di gara

19. Gli Ufficiali di gara del CSI sono tenuti a prestare il loro servizio per garantire lo svolgimento delle attività sportive programmate e organizzate dal CSI.

L'utilizzazione degli Ufficiali di gara è disposta, per i vari livelli di attività, dalle competenti Commissioni Arbitri e Giudici attraverso le proprie strutture tecniche.

Gli Ufficiali di gara non possono rifiutare, senza giustificato motivo, la designazione per una gara o una manifestazione del CSI.

20. Nell'espletamento delle funzioni arbitrali e nei rapporti con i colleghi e gli altri tesserati al CSI, gli Ufficiali di gara devono mantenere un comportamento improntato alla correttezza, alla lealtà e alla riservatezza, astenendosi dal dare giudizi sia in merito ai problemi arbitrali sia ai comportamenti tenuti in campo dai tesserati al CSI.

21. Gli Ufficiali di gara del CSI devono curare la propria preparazione fisica affinché sia adeguata al servizio da svolgere. Ogni anno dovranno acquisire un certificato medico di idoneità all'arbitraggio.

22. Gli Ufficiali di gara del CSI sono tenuti, a conclusione della gara o della manifestazione per la quale sono stati designati, a compilare il referto, il rapporto o la relazione previsti e a consegnare questi documenti al competente organo del CSI nei termini e con le modalità previste. La mancata o ritardata consegna di tali documenti costituisce grave infrazione disciplinare.

23. Gli Arbitri e i Giudici svolgono il loro compito nelle gare e nelle manifestazioni sportive indossando la divisa ufficiale del CSI col relativo distintivo. In casi particolari e in mancanza della divisa ufficiale è comunque obbligatorio indossare il distintivo. Gli Arbitri e i Giudici dei ruoli regionali e nazionali possono aggiungere sulla divisa rispettivamente il distintivo di "arbitro/giudice regionale" o di "arbitro/giudice nazionale". L'uso di questi ultimi distintivi è obbligatorio in occasione di gare regionali o nazionali.

24. Il servizio svolto nel CSI dagli ufficiali di gara è volontario e gratuito. Agli Arbitri, ai Giudici e ai Commissari spetta però il rimborso delle spese sostenute per svolgere il loro compito nonché un'indennità forfetaria con le modalità e nella misura stabilita dai rispettivi Comitati territoriali. L'indennità, depurata dal rimborso delle spese, non può comunque superare il limite massimo previsto per gli operatori sportivi dall'art. 90 della Legge 289/02. Per le gare regionali e nazionali è previsto soltanto il rimborso delle spese con l'assoluta esclusione di qualsiasi diaria o indennità.

25. Gli Ufficiali di gara del CSI non possono svolgere il compito di Arbitri e di Giudici al di fuori del CSI o in gare e manifestazioni non autorizzate dai competenti organi associativi.

Sanzioni tecniche e disciplinari

26. I competenti organi tecnici possono assumere nei confronti degli Ufficiali di gara a loro disposizione sanzioni di carattere tecnico che non superino la sospensione dall'attività fino a 30 giorni. Per sanzioni tecniche di durata superiore la competenza è della Commissione Arbitri e Giudici del Comitato alla quale spetta pure deliberare sulla cessazione dell'appartenenza all'Albo per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione.

27. Per le infrazioni associative commesse dagli Ufficiali di gara nell'espletamento della loro attività o nello svolgimento della vita associativa, la competenza e i relativi atti vanno rimessi al competente Procuratore associativo regionale secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti del CSI.

Formazione dell'Albo degli Arbitri tutors

Per la formazione dell'Albo degli Arbitri tutors e la concessione della relativa qualifica in prima applicazione si propone lo svolgimento di Corsi a livello regionale o interregionale secondo un programma appositamente predisposto dalla SNES.

Istituzione dell'attività di Osservatore

Il ruolo di Osservatore è svolto con regolarità dagli Arbitri tutor; può essere svolto anche da Arbitri effettivi in attività che siano in possesso di particolari requisiti.
È opportuno organizzare momenti formativi a livello regionale o interregionale.

Tabella 1: limiti di età

Disciplina	Età minima		Età massima	
	Regionali	Nazionale	Regionale	Nazionale
Calcio a 11	18	25	50	50
Calcio a 7	18	25	50	50
Calcio a 5	18	25	50	50
Pallacanestro	18	25	50	50
Pallavolo	18	25	55	55
Atletica leggera	18	25	65	65
Judo	21	25	50	50
Karate	21	25	50	50

INDICE

1. NORME PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA	pag. 9
Parte prima - NORME GENERALI	pag. 11
Titolo primo: Applicabilità delle norme	pag. 11
Art. 1 - Ambito di applicabilità delle norme	pag. 11
Art. 2 - I Regolamenti tecnici delle attività sportive	pag. 11
Art. 3 - Prevalenza in caso di contrasto e contraddizione tra varie fonti normative	pag. 11
Titolo secondo: L'attività sportiva nel CSI	pag. 12
LIVELLI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	pag. 12
Art. 4 - I livelli dell'attività sportiva e le relative competenze	pag. 12
Art. 5 - Attività sportiva internazionale	pag. 12
Art. 6 - Attività sportiva nazionale	pag. 12
Art. 7 - Attività sportiva regionale	pag. 13
Art. 8 - Attività sportiva locale	pag. 13
Art. 9 - Partecipazione all'attività sportiva locale	pag. 14
MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E COMPETENZE ASSOCIATIVE	pag. 14
Art. 10 - Classificazione dell'attività sportiva	pag. 14
Art. 11 - Campionati nazionali	pag. 14
Art. 12 - Modalità organizzative per lo svolgimento dei Campionati nazionali	pag. 14
Art. 13 - Partecipazione alle fasi locali e locali dei Campionati nazionali	pag. 15
Art. 14 - Diritto alla partecipazione	pag. 15
Art. 15 - Attività istituzionale	pag. 15
Art. 16 - Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale	pag. 15
Art. 17 - Regolamenti per l'attività istituzionale	pag. 16
Art. 18 - Attività di progetto	pag. 16
Art. 19 - Regolamenti per l'attività sportiva	pag. 16
Art. 20 - Tutela sanitaria per i partecipanti alle manifestazioni sportive del CSI	pag. 17

Titolo terzo: La partecipazione alle attività sportive del CSI	<i>pag.</i> 17
Art. 21 - Partecipazione all'attività sportiva: Società sportive	<i>pag.</i> 17
Art. 22 - Partecipazione all'attività sportiva: Atleti	<i>pag.</i> 17
Art. 23 - Partecipazione all'attività sportiva: Dirigenti e Tecnici	<i>pag.</i> 18
Art. 24 - Doppio tesseramento CSI-FSN e CSI-EPS	<i>pag.</i> 18
Art. 25 - Partecipazione alle attività sportive: eventuali limitazioni	<i>pag.</i> 18
Art. 26 - Società partecipanti con più squadre nella stessa categoria	<i>pag.</i> 18
Art. 27 - Atleti, Dirigenti e Tecnici squalificati	<i>pag.</i> 19
Titolo quarto: L'organizzazione delle attività sportive	<i>pag.</i> 19
ORGANISMI COMPETENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE	<i>pag.</i> 19
Art. 28 - Organi responsabili dell'organizzazione delle attività sportive	<i>pag.</i> 19
Art. 29 - Composizione delle Commissioni locali per l'attività sportiva	<i>pag.</i> 20
Art. 30 - Compiti delle Commissioni locali per l'attività sportiva	<i>pag.</i> 20
Art. 31 - Norme particolari per lo svolgimento delle attività a livello locale	<i>pag.</i> 20
MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE	<i>pag.</i> 20
Art. 32 - Iscrizioni alle attività	<i>pag.</i> 20
Art. 33 - Calendari	<i>pag.</i> 21
Art. 34 - Spostamenti di gare	<i>pag.</i> 21
Art. 35 - Rinvii di gare per motivi di forza maggiore	<i>pag.</i> 21
IL COMUNICATO UFFICIALE	<i>pag.</i> 21
Art. 36 - Il Comunicato Ufficiale	<i>pag.</i> 21
Art. 37 - Pubblicazione del Comunicato Ufficiale	<i>pag.</i> 22
Art. 38 - Pubblicità, efficacia e presunzione di conoscenza del Comunicato Ufficiale	<i>pag.</i> 22
Art. 39 - Comunicazioni urgenti	<i>pag.</i> 22
Art. 40 - Norme per le attività regionali e nazionali	<i>pag.</i> 23
Art. 41 - Criteri per le comunicazioni	<i>pag.</i> 23
LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA: DEFINIZIONE E LIMITI DI APPLICABILITÀ	<i>pag.</i> 23
Art. 42 - Principio della responsabilità oggettiva	<i>pag.</i> 23
Art. 43 - Limiti dell'applicabilità nel CSI del principio della responsabilità oggettiva	<i>pag.</i> 24
Titolo quinto: Lo svolgimento delle attività sportive	<i>pag.</i> 24
OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ	<i>pag.</i> 24
Art. 44 - Svolgimento delle gare	<i>pag.</i> 24
Art. 45 - Svolgimento delle gare: obblighi delle Società	<i>pag.</i> 24

Art. 46 - La Società ospitante	<i>pag.</i> 24
Art. 47 - Obblighi e doveri della Società ospitante prima della gara	<i>pag.</i> 25
Art. 48 - Obblighi e doveri della Società ospitante durante la gara	<i>pag.</i> 25
Art. 49 - Obblighi e doveri della Società ospitante dopo la gara	<i>pag.</i> 25
Art. 50 - Applicabilità degli obblighi delle Società ospitanti	<i>pag.</i> 25
Art. 51 - Obbligo del cambio delle maglie di colore confondibile	<i>pag.</i> 26
Art. 52 - Gare in campo neutro	<i>pag.</i> 26
Art. 53 - Tornei locali con responsabilità sull'impianto del Comitato organizzatore	<i>pag.</i> 26
PRESENTAZIONE IN CAMPO E FORMALITÀ PRE-GARA	<i>pag.</i> 27
Art. 54 - Orario di inizio delle gare	<i>pag.</i> 27
Art. 55 - Presentazione in campo delle squadre	<i>pag.</i> 27
Art. 56 - Tempo d'attesa	<i>pag.</i> 27
Art. 57 - Modalità per i reclami relativi al tempo d'attesa	<i>pag.</i> 27
Art. 58 - Abbigliamento delle squadre	<i>pag.</i> 28
Art. 59 - Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara	<i>pag.</i> 28
Art. 60 - Tessere CSI	<i>pag.</i> 28
Art. 61 - Documenti di riconoscimento	<i>pag.</i> 29
Art. 62 - Verifica degli elenchi e dei documenti	<i>pag.</i> 29
Art. 63 - Riconoscimento dei partecipanti alla gara	<i>pag.</i> 29
Art. 64 - Atleti e Dirigenti assenti al riconoscimento	<i>pag.</i> 30
Art. 65 - Integrazione o cambiamento degli elenchi	<i>pag.</i> 30
Art. 66 - Controllo dei documenti da parte delle Società	<i>pag.</i> 30
Art. 67 - Numero minimo di giocatori per dare inizio e proseguire una gara	<i>pag.</i> 31
Art. 68 - Prelievi coattivi	<i>pag.</i> 31
Art. 69 - Tassa gara	<i>pag.</i> 31
Art. 70 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara	<i>pag.</i> 31
I CAMPI DI GIOCO E LE ATTREZZATURE SPORTIVE	<i>pag.</i> 31
Art. 71 - Campi di gioco e attrezzature	<i>pag.</i> 31
Art. 72 - Regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature	<i>pag.</i> 32
Art. 73 - Irregolarità dei campi di gioco e delle attrezzature	<i>pag.</i> 32
Art. 74 - Rilievi sulla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature	<i>pag.</i> 32
Art. 75 - Reclami per la irregolarità dei campi di gioco e delle attrezzature	<i>pag.</i> 32
Art. 76 - Campi impraticabili	<i>pag.</i> 33
ASSENZA E SOSTITUZIONE DELL'ARBITRO DESIGNATO	<i>pag.</i> 33
Art. 77 - Svolgimento delle formalità pre-gara in assenza dell'arbitro designato	<i>pag.</i> 33
Art. 78 - Sostituzione di un arbitro	<i>pag.</i> 34
Art. 79 - Assenza dell'unico arbitro designato	<i>pag.</i> 34

Art. 80 - Sostituzione degli arbitri nel corso d'una gara	<i>pag.</i> 34
SVOLGIMENTO DELLE GARE	
Art. 81 - Responsabilità dell'ordine pubblico	<i>pag.</i> 35
Art. 82 - Persone ammesse sul campo di gioco	<i>pag.</i> 35
Art. 83 - Ingresso sul campo di gioco	<i>pag.</i> 35
Art. 84 - Inizio del gioco	<i>pag.</i> 35
Art. 85 - Persone in campo durante le gare	<i>pag.</i> 36
Art. 86 - Svolgimento del compito di dirigente accompagnatore e di allenatore	<i>pag.</i> 36
Art. 87 - Divieto di abbandono del campo di gara	<i>pag.</i> 36
SOSTITUZIONI DEI GIOCATORI	
Art. 88 - Sostituzioni	<i>pag.</i> 36
Art. 89 - Sostituzione dei giocatori che partecipano in deroga all'età prevista	<i>pag.</i> 36
Art. 90 - Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali	<i>pag.</i> 36
SOSPENSIONE DELLE GARE	
Art. 91 - Impraticabilità del campo di gioco sopravvenuta nel corso della gara	<i>pag.</i> 37
Art. 92 - Irregolarità delle attrezzature di gioco sopravvenuta nel corso della gara	<i>pag.</i> 37
Art. 93 - Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco	<i>pag.</i> 37
Art. 94 - Sospensione della gara per fatti gravi	<i>pag.</i> 37
Art. 95 - Gara sospesa e proseguita pro-forma	<i>pag.</i> 38
RINUNCE E RITIRI DA UNA MANIFESTAZIONE	
Art. 96 - Rinuncia alla disputa d'una gara	<i>pag.</i> 38
Art. 97 - Esclusione dalla competizione e dalla classifica finale per somma di rinunce	<i>pag.</i> 39
Art. 98 - Rinunce preventive	<i>pag.</i> 39
Art. 99 - Rinunce durante le fasi finali	<i>pag.</i> 39
Art. 100 - Mancata presentazione in campo	<i>pag.</i> 39
Art. 101 - Numero insufficiente degli atleti d'una squadra all'inizio di una gara	<i>pag.</i> 40
Art. 102 - Ritiro dal campo nel corso di una gara	<i>pag.</i> 40
Art. 103 - Ritiro d'una squadra da una manifestazione - Provvedimenti amministrativi	<i>pag.</i> 40
Art. 104 - Ritiro d'una squadra da una manifestazione - Provvedimenti tecnici	<i>pag.</i> 40

Titolo sesto: Arbitri e Giudici - Osservatori - Commissari - Referti e rapporti di gara

	pag. 41
GLI ARBITRI E I GIUDICI, GLI OSSERVATORI, I COMMISSARI	pag. 41
Art. 105 - Gli Arbitri e i Giudici di gara	pag. 41
Art. 106 - Compiti degli Arbitri prima della gara	pag. 41
Art. 107 - Divisa e distintivo	pag. 41
Art. 108 - Compiti degli Arbitri al termine della gara	pag. 42
Art. 109 - Rapporti tra gli Arbitri e i partecipanti alla gara	pag. 42
Art. 110 - Gli Osservatori arbitrali	pag. 42
Art. 111 - I Commissari di campo	pag. 43
REFERTI - RAPPORTI DI GARA - OSSERVAZIONI DELLE SOCIETÀ	pag. 43
Art. 112 - Il referto di gara	pag. 43
Art. 113 - Il rapporto di gara	pag. 44
Art. 114 - Le osservazioni delle Società	pag. 44
Art. 115 - Consegna del referto e degli altri documenti	pag. 44
Art. 116 - Scheda dei provvedimenti disciplinari	pag. 44
Art. 117 - Modalità per la consegna del referto e relative responsabilità	pag. 45
Art. 118 - Supplemento di referto e del rapporto-gara	pag. 45

Titolo settimo: Omologazione delle gare e provvedimenti disciplinari

	pag. 45
DURATA E RISULTATI DELLE GARE	pag. 45
Art. 119 - Durata delle gare	pag. 45
Art. 120 - Risultati delle gare	pag. 45
OMOLOGAZIONE DELLE GARE	pag. 46
Art. 121 - Organi competenti ad omologare le gare	pag. 46
Art. 122 - Esame del referto e del rapporto di gara e relativi adempimenti	pag. 46
Art. 123 - Criteri generali per l'omologazione delle gare	pag. 46
Art. 124 - Sospensione dell'omologazione per accertamenti	pag. 46
Art. 125 - Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo	pag. 47
Art. 126 - Verifica della posizione dei partecipanti alle gare	pag. 47
Art. 127 - Annullamento dell'omologazione per autotutela	pag. 47
Art. 128 - Gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore	pag. 47
Art. 129 - Gare interrotte o sospese per motivi occorsi durante il gioco	pag. 48
Art. 130 - Gare sospese e proseguite pro-forma	pag. 48
Art. 131 - Gare alle quali hanno partecipato atleti di età superiore	pag. 49
Art. 132 - Gare alle quali hanno partecipato atleti di età inferiore	pag. 49
Art. 133 - Gare alle quali hanno partecipato atleti squalificati	pag. 49
Art. 134 - Gare alle quali hanno partecipato atleti non tesserati	pag. 49
Art. 135 - Dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati	pag. 49
Art. 136 - Atleti in doppio tesseramento CSI-FSN, CSI-DA, CSI-EPS	pag. 49

Art. 137 - Irregolarità formali e provvedimenti consequenziali	<i>pag.</i> 50
Art. 138 - Irregolarità delle procedure e relative responsabilità	<i>pag.</i> 50
Art. 139 - Provvedimenti relativi alle gare già omologate	<i>pag.</i> 50
Art. 140 - Gare date perse ad ambedue le squadre	<i>pag.</i> 51

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI	<i>pag.</i> 51
Art. 141 - Modalità per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari	<i>pag.</i> 51
Art. 142 - Efficacia dei provvedimenti disciplinari	<i>pag.</i> 51
Art. 143 - Comunicazioni urgenti dei provvedimenti disciplinari	<i>pag.</i> 51
Art. 144 - Assunzione dei provvedimenti disciplinari nelle finali e in particolari manifestazioni	<i>pag.</i> 52

Titolo ottavo: Le classifiche *pag.* 52

MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE	<i>pag.</i> 52
Art. 145 - Compilazione delle classifiche	<i>pag.</i> 52
Art. 146 - Modalità per le classifiche	<i>pag.</i> 52
Art. 147 - Pubblicazione delle classifiche	<i>pag.</i> 52

MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DEI CASI DI PARITÀ NELLE CLASSIFICHE	<i>pag.</i> 53
Art. 148 - Parità in classifica	<i>pag.</i> 53
Art. 149 - Parità in classifica per l'assegnazione d'un titolo, passaggio e/o retrocessione ad altra categoria	<i>pag.</i> 53
Art. 150 - Criteri per definire la sola posizione in classifica in caso di parità	<i>pag.</i> 53
Art. 151 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi	<i>pag.</i> 53

Titolo nono: Norme finali *pag.* 54

Art. 152 - Regolamenti e specifiche per le discipline sportive	<i>pag.</i> 54
Art. 153 - Norme federali e limiti di applicazione	<i>pag.</i> 54
Art. 154 - Inoltro dei regolamenti e dei Comunicati Ufficiali	<i>pag.</i> 54
Art. 155 - Applicabilità delle Norme	<i>pag.</i> 54

2. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE pag. 55

Calcio a 11

Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco	pag. 57
Art. 2 - Tempo di attesa	pag. 57
Art. 3 - Partecipanti alla gara	pag. 57
Art. 4 - Abbigliamento degli atleti	pag. 57
Art. 5 - Distinta dei partecipanti alla gara	pag. 57
Art. 6 - Palloni per la gara	pag. 58
Art. 7 - Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco	pag. 58
Art. 8 - Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara	pag. 58
Art. 9 - Assistenti di parte degli arbitri, messi a disposizione dalle Società	pag. 58
Art. 10 - Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato	pag. 59
Art. 11 - Sostituzione dell'arbitro e degli assistenti	pag. 59
Art. 12 - Persone ammesse nel campo di gara	pag. 60
Art. 13 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara	pag. 60
Art. 14 - Sostituzione dei giocatori	pag. 60
Art. 15 - Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea	pag. 60
Art. 16 - Time-out	pag. 61
Art. 17 - Espulsione temporanea	pag. 61
Art. 18 - Squalifiche automatiche	pag. 61
Art. 19 - Squalifiche per somma di ammonizioni	pag. 61
Art. 20 - Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali	pag. 62
Art. 21 - Campionati nazionali - Durata e risultati delle gare	pag. 62
Art. 22 - Modalità per i tiri di rigore per determinare la squadra vincitrice (Sistema veloce)	pag. 62
Art. 23 - Durata e risultati delle gare con il sistema tradizionale	pag. 63
Art. 24 - Gare ad eliminazione diretta col sistema tradizionale	pag. 63
Art. 25 - Modalità per i tiri di rigore (Sistema normale)	pag. 63
Art. 26 - Omologazione delle gare	pag. 64
Art. 27 - Modalità per la compilazione delle classifiche	pag. 64
Art. 28 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa	pag. 65
Art. 29 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi	pag. 65

Calcio a 7

Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco	pag. 66
Art. 2 - Tempo di attesa	pag. 66
Art. 3 - Partecipanti alla gara	pag. 66
Art. 4 - Abbigliamento degli atleti	pag. 66
Art. 5 - Distinta dei partecipanti alla gara	pag. 66
Art. 6 - Palloni per la gara	pag. 67

Art. 7 - Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco	<i>pag.</i> 67
Art. 8 - Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara	<i>pag.</i> 67
Art. 9 - Assistenti di parte degli arbitri, messi a disposizione dalle Società	<i>pag.</i> 67
Art. 10 - Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato	<i>pag.</i> 68
Art. 11 - Sostituzione dell'arbitro e degli assistenti	<i>pag.</i> 68
Art. 12 - Persone ammesse nel campo di gara	<i>pag.</i> 69
Art. 13 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara	<i>pag.</i> 69
Art. 14 - Sostituzione dei giocatori	<i>pag.</i> 69
Art. 15 - Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea	<i>pag.</i> 69
Art. 16 - Time-out	<i>pag.</i> 70
Art. 17 - Espulsione temporanea	<i>pag.</i> 70
Art. 18 - Squalifiche automatiche	<i>pag.</i> 70
Art. 19 - Squalifiche per somma di ammonizioni	<i>pag.</i> 70
Art. 20 - Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali	<i>pag.</i> 71
Art. 21 - Campionati nazionali - Durata e risultati delle gare	<i>pag.</i> 71
Art. 22 - Modalità per i tiri di rigore per determinare la squadra vincitrice (Sistema veloce)	<i>pag.</i> 71
Art. 23 - Durata e risultati delle gare con il sistema tradizionale	<i>pag.</i> 72
Art. 24 - Gare ad eliminazione diretta col sistema tradizionale	<i>pag.</i> 72
Art. 25 - Modalità per i tiri di rigore (Sistema normale)	<i>pag.</i> 72
Art. 26 - Omologazione delle gare	<i>pag.</i> 73
Art. 27 - Modalità per la compilazione delle classifiche	<i>pag.</i> 73
Art. 28 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa	<i>pag.</i> 74
Art. 29 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi	<i>pag.</i> 74

Calcio a 5

Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco	<i>pag.</i> 75
Art. 2 - Tempo di attesa	<i>pag.</i> 75
Art. 3 - Partecipanti alla gara	<i>pag.</i> 75
Art. 4 - Abbigliamento degli atleti	<i>pag.</i> 75
Art. 5 - Distinta dei partecipanti alla gara	<i>pag.</i> 76
Art. 6 - Palloni per la gara	<i>pag.</i> 76
Art. 7 - Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco	<i>pag.</i> 76
Art. 8 - Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara	<i>pag.</i> 76
Art. 9 - Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato	<i>pag.</i> 77
Art. 10 - Sostituzione di uno degli arbitri	<i>pag.</i> 77
Art. 11 - Persone ammesse nel campo di gara	<i>pag.</i> 77
Art. 12 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara	<i>pag.</i> 77
Art. 13 - Sostituzione dei giocatori	<i>pag.</i> 78
Art. 14 - Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea	<i>pag.</i> 78

Art. 15 - Time-out	<i>pag.</i> 78
Art. 16 - Espulsione temporanea	<i>pag.</i> 78
Art. 17 - Squalifiche automatiche	<i>pag.</i> 78
Art. 18 - Squalifiche per somma di ammonizioni	<i>pag.</i> 79
Art. 19 - Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali	<i>pag.</i> 79
Art. 20 - Campionati nazionali - Durata e risultati delle gare	<i>pag.</i> 79
Art. 21 - Modalità per i tiri di rigore per determinare la squadra vincitrice (Sistema veloce)	<i>pag.</i> 79
Art. 22 - Durata e risultati delle gare con il sistema tradizionale	<i>pag.</i> 80
Art. 23 - Gare ad eliminatória diretta col sistema tradizionale	<i>pag.</i> 80
Art. 24 - Modalità per i tiri di rigore (Sistema normale)	<i>pag.</i> 80
Art. 25 - Omologazione delle gare	<i>pag.</i> 81
Art. 26 - Modalità per la compilazione delle classifiche	<i>pag.</i> 81
Art. 27 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa	<i>pag.</i> 82
Art. 28 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi	<i>pag.</i> 82

Pallacanestro

Pallacanestro	<i>pag.</i> 83
Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco	<i>pag.</i> 83
Art. 2 - Tempo di attesa	<i>pag.</i> 83
Art. 3 - Elenco giocatori	<i>pag.</i> 83
Art. 4 - Abbigliamento degli atleti	<i>pag.</i> 83
Art. 5 - Distinta dei partecipanti alla gara	<i>pag.</i> 83
Art. 6 - Palloni per la gara	<i>pag.</i> 84
Art. 7 - Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gara	<i>pag.</i> 84
Art. 8 - Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara	<i>pag.</i> 84
Art. 9 - Ufficiali di campo messi a disposizione dalle Società	<i>pag.</i> 84
Art. 10 - Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato	<i>pag.</i> 85
Art. 11 - Sostituzione di uno degli arbitri	<i>pag.</i> 85
Art. 12 - Persone ammesse nel campo di gara	<i>pag.</i> 85
Art. 13 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara	<i>pag.</i> 86
Art. 14 - Sostituzione dei giocatori	<i>pag.</i> 86
Art. 15 - Il referto	<i>pag.</i> 86
Art. 16 - Durata e risultati delle gare	<i>pag.</i> 86
Art. 17 - Difesa individuale obbligatoria	<i>pag.</i> 86
Art. 18 - Salto a due: possesso alternato	<i>pag.</i> 87
Art. 19 - Omologazione delle gare	<i>pag.</i> 87
Art. 20 - Modalità per la compilazione delle classifiche	<i>pag.</i> 87
Art. 21 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa	<i>pag.</i> 87
Art. 22 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi	<i>pag.</i> 87

Pallavolo

Pallavolo	<i>pag.</i> 89
Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco	<i>pag.</i> 89

Art. 2 - Tempo di attesa	<i>pag.</i> 89
Art. 3 - Partecipanti alla gara	<i>pag.</i> 89
Art. 4 - Abbigliamento degli atleti	<i>pag.</i> 89
Art. 5 - Distinta dei partecipanti alla gara	<i>pag.</i> 89
Art. 6 - Libero e servizio	<i>pag.</i> 90
Art. 7 - Palloni per la gara	<i>pag.</i> 90
Art. 8 - Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco	<i>pag.</i> 90
Art. 9 - Numero minimo di giocatori per dare inizio ad unna gara	<i>pag.</i> 90
Art. 10 - Norme particolari per la pallavolo mista	<i>pag.</i> 90
Art. 11 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara	<i>pag.</i> 91
Art. 12 - Segnapunti messo a disposizione dalle Società	<i>pag.</i> 91
Art. 13 - Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato	<i>pag.</i> 92
Art. 14 - Persone ammesse nel campo di gara	<i>pag.</i> 92
Art. 15 - Sostituzione dei giocatori	<i>pag.</i> 92
Art. 16 - Sostituzione di uno degli arbitri	<i>pag.</i> 92
Art. 17 - Il referto	<i>pag.</i> 92
Art. 18 - Durata e risultati delle gare	<i>pag.</i> 92
Art. 19 - Omologazione delle gare	<i>pag.</i> 93
Art. 20 - Modalità per la compilazione delle classifiche	<i>pag.</i> 93
Art. 21 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa	<i>pag.</i> 93
Art. 22 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi	<i>pag.</i> 94

3. REGOLAMENTO PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA	pag. 95
PRINCÌPI GENERALI	<i>pag.</i> 97
La giustizia sportiva nel CSI	<i>pag.</i> 97
Art. 1 - Il Regolamento per la giustizia sportiva	<i>pag.</i> 97
Art. 2 - L'amministrazione della giustizia sportiva	<i>pag.</i> 97
Art. 3 - Diritti e doveri delle Società sportive	<i>pag.</i> 97
Art. 4 - Responsabilità delle Società e dei tesserati	<i>pag.</i> 97
Competenza degli Organi di giustizia sportiva	<i>pag.</i> 98
Art. 5 - Ambito di competenza	<i>pag.</i> 98
Art. 6 - Illecitgi sportivi e uso di sostanze dopanti	<i>pag.</i> 98
Art. 7 - Limitazioni delle competenze	<i>pag.</i> 98
Art. 8 - Infrazioni sportive e associative	<i>pag.</i> 98
I procedimenti	<i>pag.</i> 98
Art. 9 - Procedimento in unica istanza	<i>pag.</i> 98
Art. 10 - Procedimento di prima istanza	<i>pag.</i> 99
Art. 11 - Procedimento di seconda istanza	<i>pag.</i> 99
Art. 12 - Procedimento per motivi di legittimità	<i>pag.</i> 99
Art. 13 - Procedimento di revoca	<i>pag.</i> 99
Art. 14 - Procedimento per illecito sportivo	<i>pag.</i> 99
Art. 15 - Procedimenti per l'uso di sostanze dopanti	<i>pag.</i> 100
Concentramenti	<i>pag.</i> 100
Art. 16 - I concentramenti e la Commissione Esecutiva in Campo	<i>pag.</i> 100
Art. 17 - Competenze della CEC	<i>pag.</i> 100
Art. 18 - Ricorsi di legittimità	<i>pag.</i> 100
Attività locale	<i>pag.</i> 100
Art. 19 - Commissione Giudicante del Comitato	<i>pag.</i> 100
Art. 20 - Istanza di revisione	<i>pag.</i> 101
Art. 21 - Appello di seconda istanza	<i>pag.</i> 101
Art. 22 - Ricorso per motivi di legittimità	<i>pag.</i> 101
Attività regionale	<i>pag.</i> 101
Art. 23 - Commissione Giudicante Regionale	<i>pag.</i> 101
Art. 24 - Istanza di revisione	<i>pag.</i> 101
Art. 25 - Appello di seconda istanza	<i>pag.</i> 101
Art. 26 - Ricorso per motivi di legittimità	<i>pag.</i> 101
Attività nazionale	<i>pag.</i> 101
Art. 27 - Le Commissioni Disciplinari Nazionali	<i>pag.</i> 101

Art. 28 - Appello di seconda istanza	pag. 102
Art. 29 - Ricorso per motivi di legittimità	pag. 102

Procedimento di revoca	pag. 102
Art. 30 - La Sezione per le garanzie e i procedimenti di revoca	pag. 102
Art. 31 - Deliberazioni sui procedimenti di revoca	pag. 102

Procedimenti per illecito sportivo	pag. 103
Art. 32 - Competenze per l'attivazione e lo svolgimento dei procedimenti per illecito sportivo	pag. 103
Art. 33 - Ricorsi per i procedimenti di illecito sportivo	pag. 103

GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA	pag. 104
---	----------

Commissione Esecutiva in campo (CEC)	pag. 104
Art. 34 - Definizione e competenze della CEC	pag. 104

Commissione Giudicante del Comitato (CGC)	pag. 104
Art. 35 - La commissione Giudicante del Comitato	pag. 104
Art. 36 - Composizione della CGC	pag. 104
Art. 37 - Il presidente della CGC	pag. 104
Art. 38 - Funzionamento della CGC	pag. 105
Art. 39 - I Giudici Unici e le Commissioni Disciplinari	pag. 105
Art. 40 - Segreteria degli Organi giudicanti del Comitato	pag. 105
Art. 41 - Rappresentanti degli arbitri negli Organi giudicanti del Comitato	pag. 105
Art. 42 - Modalità particolari per gli Organi giudicanti	pag. 105
Art. 43 - Gli Organi giudicanti dei Comitati commissariati	pag. 105

Commissione Giudicante Regionale (CGR)	pag. 106
Art. 44 - La Commissione Giudicante Regionale	pag. 106
Art. 45 - Norme particolari per il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta e le regioni di cui all'art. 69 dello Statuto	pag. 106
Art. 46 - Composizione della CGR	pag. 106
Art. 47 - Il presidente della CGR	pag. 106
Art. 48 - Funzionamento della CGR	pag. 107
Art. 49 - I Giudici Unici e le Commissioni disciplinari regionali	pag. 107
Art. 50 - Segreteria degli Organi giudicanti regionali	pag. 107
Art. 51 - Rappresentanti degli arbitri negli Organi giudicanti regionali	pag. 107
Art. 52 - Modalità particolari per gli Organi giudicanti regionali	pag. 107
Art. 53 - Gli Organi giudicanti dei Comitati regionali commissariati	pag. 107

Commissioni Disciplinari Nazionali (CDN)	pag. 108
Art. 54 - Le Commissioni Disciplinari Nazionali	pag. 108
Art. 55 - Competenze delle CDN	pag. 108

Art. 56 - Modalità operative delle CDN	<i>pag.</i> 108
Art. 57 - Segreteria delle cdn	<i>pag.</i> 108
Commissione Giudicante Nazionale (CGN)	<i>pag.</i> 108
Art. 58 - Competenze della Commissione Giudicante Nazionale	<i>pag.</i> 108
Art. 59 - Composizione della CGN	<i>pag.</i> 109
Art. 60 - Il presidente della CGN	<i>pag.</i> 109
Art. 61 - Segreteria della CGN	<i>pag.</i> 109
Art. 62 - Rappresentante degli arbitri nella CGN	<i>pag.</i> 109
Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva	<i>pag.</i> 109
Art. 63 - Composizione della CNGS	<i>pag.</i> 109
Art. 64 - Il presidente della CNGS	<i>pag.</i> 109
Art. 65 - Modalità operative della CNGS	<i>pag.</i> 110
Sezione per le garanzie	<i>pag.</i> 111
Art. 66 - Sezione per le garanzie e procura sportiva del CSI	<i>pag.</i> 111
Art. 67 - Composizione della Sezione per le garanzie	<i>pag.</i> 111
La Sezione Studi e Documentazione	<i>pag.</i> 111
Art. 68 - Competenze della Sezione Studi e Documentazione	<i>pag.</i> 111
Art. 69 - Composizione della Sezione Studi e Documentazione	<i>pag.</i> 111
Criteri e requisiti per la composizione degli Organi giudicanti	<i>pag.</i> 112
Art. 70 - Nomina del rappresentante degli arbitri negli Organi giudicanti	<i>pag.</i> 112
Art. 71 - Incompatibilità dei componenti degli Organi giudicanti	<i>pag.</i> 112
Art. 72 - Requisiti dei componenti degli Organi giudicanti	<i>pag.</i> 112
Art. 73 - Qualificazione dei componenti degli Organi giudicanti	<i>pag.</i> 112
LE SANZIONI	<i>pag.</i> 113
Le sanzioni nell'attività sportiva del CSI	<i>pag.</i> 113
Art. 74 - Finalità delle sanzioni	<i>pag.</i> 113
Sanzioni a carico dei tesserati	<i>pag.</i> 113
Art. 75 - Le sanzioni per i tesserati	<i>pag.</i> 113
Art. 76 - Emanazione delle sanzioni ed automatismi	<i>pag.</i> 113
Art. 77 - Esecutività delle sanzioni	<i>pag.</i> 113
Art. 78 - Sospensione condizionale della pena	<i>pag.</i> 114
Art. 79 - Ambito di applicabilità delle sanzioni	<i>pag.</i> 114
Art. 80 - Diritto di difesa	<i>pag.</i> 114
Art. 81 - Esecutività delle squalifiche a tempo	<i>pag.</i> 114
Art. 82 - Squalifiche tra diversi anni sportivi	<i>pag.</i> 115
Art. 83 - La riammissione	<i>pag.</i> 115

Sanzioni a carico delle Società	<i>pag.</i> 115
Art. 84 - Le sanzioni per le Società sportive	<i>pag.</i> 115
Art. 85 - Ambito di applicazione delle sanzioni a carico delle Società	<i>pag.</i> 116
LE PROCEDURE	<i>pag.</i> 117
Gli atti dei procedimenti	<i>pag.</i> 117
Art. 86 - Direzione delle gare, referti e rapporti di gara	<i>pag.</i> 117
Art. 87 - I commissari di campo	<i>pag.</i> 117
Art. 88 - Osservazioni scritte delle Società sportive	<i>pag.</i> 117
Art. 89 - Riserve scritte	<i>pag.</i> 118
Art. 90 - Fonti per l'amministrazione della Giustizia sportiva	<i>pag.</i> 118
Art. 91 - Svolgimento dei procedimenti	<i>pag.</i> 118
Sottoscrizione delle impugnazioni	<i>pag.</i> 118
Art. 92 - Titolarità per la presentazione delle impugnazioni	<i>pag.</i> 118
Art. 93 - Sottoscrizione delle impugnazioni	<i>pag.</i> 119
Art. 94 - Modalità per le sottoscrizioni delle impugnazioni	<i>pag.</i> 119
Procedimenti in unica istanza	<i>pag.</i> 119
Art. 95 - La CEC e i procedimenti in unica istanza	<i>pag.</i> 119
Art. 96 - Impugnazione per motivi di legittimità	<i>pag.</i> 119
Art. 97 - Sanzioni oltre la durata del concentramento	<i>pag.</i> 119
Procedimenti di prima istanza	<i>pag.</i> 120
Art. 98 - I referti e i rapporti di gara	<i>pag.</i> 120
Art. 99 - Omologazione delle gare	<i>pag.</i> 120
Art. 100 - Irregolare partecipazione di uno o più atleti alle gare	<i>pag.</i> 120
Art. 101 - Assenza di una squadra sul campo	<i>pag.</i> 120
Art. 102 - Assenza preannunciata di una squadra sul campo	<i>pag.</i> 120
Art. 103 - Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali	<i>pag.</i> 120
Art. 104 - Mancanza di numero minimo degli atleti nel corso di una gara	<i>pag.</i> 121
Art. 105 - Irregolare svolgimento o sospensione di una gara	<i>pag.</i> 121
Art. 106 - Gara proseguita pro-forma	<i>pag.</i> 121
Art. 107 - Irrevocabilità delle omologazioni ed eventuali penalizzazioni	<i>pag.</i> 121
Art. 108 - Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo	<i>pag.</i> 122
Art. 109 - Sospensione dell'omologazione per accertamenti	<i>pag.</i> 122
Art. 110 - Assunzione dei provvedimenti disciplinari	<i>pag.</i> 122
Reclami	<i>pag.</i> 122
Art. 111 - Presentazione dei reclami	<i>pag.</i> 122
Art. 112 - Preannuncio del reclamo	<i>pag.</i> 122
Art. 113 - Motivazione del reclamo	<i>pag.</i> 123
Art. 114 - Modalità per l'invio del reclamo	<i>pag.</i> 123

Art. 115 - Termini per la definizione dei reclami	pag. 123
Istanze di revisione	pag. 124
Art. 116 - Istanze di revisione	pag. 124
Art. 117 - Limiti per la proposizione dell'istanza di revisione	pag. 124
Art. 118 - Presentazione dell'istanza di revisione	pag. 124
Art. 119 - Modalità per la presentazione	pag. 124
Art. 120 - Termini per la definizione delle istanze di revisione	pag. 124
Art. 121 - Esclusione della "reformatio in pejus"	pag. 125
Appelli di seconda istanza	pag. 125
Art. 122 - Organi competenti per gli appelli	pag. 125
Art. 123 - Limiti per la proposizione degli appelli	pag. 125
Art. 124 - Presentazione degli appelli	pag. 125
Art. 125 - Modalità per la presentazione degli appelli	pag. 125
Art. 126 - Obbligo d'invio degli atti	pag. 125
Art. 127 - Termini per la definizione degli appelli	pag. 126
Art. 128 - Esclusione della "reformatio in pejus" negli appelli	pag. 126
Ricorsi di legittimità	pag. 126
Art. 129 - Presentazione dei ricorsi di legittimità	pag. 126
Art. 130 - Modalità di presentazione dei ricorsi di legittimità	pag. 126
Art. 131 - Obbligo d'invio degli atti	pag. 127
Art. 132 - Termini per la definizione degli appelli	pag. 127
Art. 133 - Competenza per il nuovo giudizio	pag. 127
Procedimenti di revoca	pag. 127
Art. 134 - Competenze della Sezione per le Garanzie	pag. 127
Art. 135 - Prerogative dei presidenti territoriali, regionali e nazionali	pag. 127
Art. 136 - Impugnazioni presso la CNGS	pag. 127
Art. 137 - Termini per la definizione delle impugnazioni	pag. 128
Art. 138 - Competenza per il nuovo giudizio in seguito a impugnazione	pag. 128
Norme particolari per le fasi finali, regionali, interregionali e nazionali	pag. 128
Art. 139 - Modifica dei termini	pag. 128
Art. 140 - termini per le fasi regionali, interregionali e nazionali	pag. 128
Art. 141 - Termini per le fasi a concentrazione	pag. 128
Art. 142 - Termini per le fasi finali a livello locale	pag. 129
Norme generali per i reclami e le impugnazioni	pag. 129
Art. 143 - Organi destinatari delle impugnazioni e dei reclami	pag. 129
Art. 144 - Inammissibilità delle impugnazioni e dei reclami	pag. 129
Art. 145 - Accesso agli atti	pag. 129

PROCEDIMENTI SPECIALI pag. 130**Procedimenti per illecito sportivo** pag. 130

Art. 146 - Instaurazione dei procedimenti	pag. 130
Art. 147 - Doveri dei tesserati	pag. 130
Art. 148 - Istruttoria dei procedimenti	pag. 130
Art. 149 - Obblighi dei tesserati nel corso dei procedimenti	pag. 130
Art. 150 - Competenza della Sezione per le Garanzie	pag. 130
Art. 151 - Attivazione del procedimento	pag. 131
Art. 152 - Svolgimento dei procedimenti: obblighi Società e tesserati	pag. 131
Art. 153 - Composizione degli organi giudicanti	pag. 131
Art. 154 - Modalità di svolgimento dei procedimenti	pag. 131
Art. 155 - Definizione dei procedimenti e ricorsi	pag. 131
Art. 156 - Definizione dei ricorsi	pag. 131

Procedimenti per l'uso di sostanze dopanti pag. 132

Art. 157 - Applicabilità delle norme	pag. 132
Art. 158 - Instaurazione dei procedimenti	pag. 132
Art. 159 - Obblighi dei tesserati	pag. 132
Art. 160 - Istruttoria dei procedimenti	pag. 132
Art. 161 - Obblighi dei tesserati nel corso dei procedimenti	pag. 132
Art. 162 - Competenze della Sezione per le Garanzie	pag. 133
Art. 163 - Attivazione del procedimento	pag. 133
Art. 164 - Svolgimento dei procedimenti: obblighi Società e tesserati	pag. 133
Art. 165 - Composizione degli Organi giudicanti	pag. 133
Art. 166 - Modalità di svolgimento dei procedimenti	pag. 133
Art. 167 - Definizione dei procedimenti e ricorsi	pag. 133

NORME PARTICOLARI PER GLI SPORT INDIVIDUALI pag. 134

Art. 168 - Applicabilità delle norme negli sport individuali	pag. 134
Art. 169 - Omologazione dei risultati	pag. 134
Art. 170 - Assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari	pag. 134
Art. 171 - Ricorsi per legittimità	pag. 134
Art. 172 - Sanzioni oltre la durata della manifestazione	pag. 134

CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT pag. 135

Art. 173 - Devoluzione del contenzioso di adire la Camera di Conciliazione	pag. 135
Art. 174 - Procedura arbitrale interna al CSI	pag. 135

DISPOSIZIONI GENERALI pag. 135

Art. 175 - Applicazione delle norme	pag. 135
-------------------------------------	----------

4. REGOLAMENTO GENERALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI pag. 137**REGOLAMENTO GENERALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI pag. 139**

1. I Campionati nazionali del CSI	pag. 139
2. Nodalità di partecipazione	pag. 139
3. Diritto di partecipazione	pag. 139
4. Le discipline sportive previste	pag. 140
5. Modalità di svolgimento degli sport di squadra	pag. 140
6. Fase locale degli sport di squadra	pag. 140
7. Classifiche della fase locale	pag. 140
8. Serie di "eccellenza"	pag. 141
9. Tornei regionali	pag. 141
10. Fase regionale	pag. 141
11. Norme per lo svolgimento delle fasi regionali	pag. 141
12. Fase interregionale	pag. 142
13. Finale nazionale	pag. 142
14. Modalità di svolgimento degli sport individuali	pag. 142
15. Tesseramento	pag. 142
16. Organizzazione delle attività - arbitri - giudici	pag. 143
17. Giustizia sportiva	pag. 143
18. Tutela sanitaria	pag. 143
19. Regolamenti delle fasi locali e regionali	pag. 143
20. Omologazione delle fasi locali e regionali	pag. 143
21. Norma di rinvio	pag. 144
22. Responsabilità	pag. 144

FAIR PLAY - AGONISMO ETICO pag. 145

Coppa disciplina	pag. 145
Tabella "A" per la compilazione della classifica della Coppa disciplina	pag. 145
Classifica "Fair play"	pag. 146
Tabella "B" - Penalizzazioni (1/2)	pag. 147

CATEGORIE D'ETÀ E NORME DI TESSERAMENTO pag. 149

SPORT DI SQUADRA	pag. 149
Calcio a 11 e Calcio a 7	pag. 149
Categorie di età e tempi di gioco	pag. 149
Norme per la partecipazione all'attività del CSI dei tesserati alla FIGC	pag. 149
Note specifiche per il tesseramento	pag. 150
Calcio a 5	pag. 150
Categorie di età e tempi di gioco	pag. 150

Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIGC	<i>pag.</i> 151
Nota specifica per il tesseramento	<i>pag.</i> 151
Pallacanestro	<i>pag.</i> 151
Categorie di età	<i>pag.</i> 151
Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIP	<i>pag.</i> 152
Pallavolo	<i>pag.</i> 152
Categorie di età e misura della rete	<i>pag.</i> 152
Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV	<i>pag.</i> 153
Disposizioni relative esclusivamente alla pallavolo mista	<i>pag.</i> 153
TROFEO POLISPORTIVO GIOVANILE	<i>pag.</i> 155
Proposte per lo svolgimento delle attività	<i>pag.</i> 155
Under 9	<i>pag.</i> 155
lo gioco a... (MiniCalcio, MiniBasket, MiniVolley...)	<i>pag.</i> 155
Under 11	<i>pag.</i> 156
Torneo polisportivo di... (MiniCalcio, MiniBasket, MiniVolley...)	<i>pag.</i> 156
TASSE RECLAMO E LIMITI AMMENDE	<i>pag.</i> 157
Tasse reclamo	<i>pag.</i> 157
Reclami proposti dagli Organi di prima istanza	<i>pag.</i> 157
Appelli proposti dagli Organi di seconda istanza	<i>pag.</i> 157
Ricorsi proposti davanti alla CNGS	<i>pag.</i> 157
Modalità amministrative per i reclami	<i>pag.</i> 157
Limiti delle ammende	<i>pag.</i> 158

5. REGOLAMENTO ARBITRALE

pag. 159

REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA DEL CSI

pag. 161

Principi generali

pag. 161

L'Albo degli Ufficiali di gara del CSI

pag. 162

I ruoli tecnici degli Ufficiali di gara

pag. 162

Le Commissioni territoriali, regionali e nazionale Arbitri e Giudici di gara

pag. 164

Diritti e doveri degli Ufficiali di gara

pag. 166

Sanzioni tecniche e disciplinari

pag. 167

Formazione dell'Albo degli Arbitri tutors

pag. 167

Istituzione dell'attività di Osservatore

pag. 168

Tabella 1: limiti di età

pag. 168

